

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	24
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	29
GIUSTIZIA (II)	»	41
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	53
DIFESA (IV)	»	54
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	55
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	67
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	77
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	81
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	93
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	102
AFFARI SOCIALI (XII)	»	104

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	116
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	118
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	125
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGI- SLAZIONE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 19, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246)	»	130
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	133
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	135
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	137
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA	»	138
<i>INDICE GENERALE</i>	»	139

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente	3
Proposta di convalida dell'elezione del deputato Augusto Di Stanislao	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 14.35.

Comunicazioni del Presidente.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, comunica che con lettera pervenuta alla Giunta il 16 febbraio 2009, il Presidente delegato della corte di appello di Roma Claudio Fancelli informa che il comune di Roma, con nota del 22 ottobre 2008, ha segnalato i presidenti di seggio che in occasione delle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 hanno commesso errori nella compilazione dei verbali.

Onde consentire di valutare la gravità delle irregolarità segnalate, l'Ufficio elettorale della corte di appello di Roma chiede alla Giunta che gli sia trasmessa copia delle pagine 48 e 49 dei verbali, relativi alle elezioni della Camera dei deputati, delle sezioni nn. 345, 563, 1707, 2449, 2492 e 2515 del comune di Roma,

trasmessi alla Camera e custoditi presso il deposito del centro di Castelnuovo di Porto.

Provvederà pertanto, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento della Giunta, a trasmettere al Presidente delegato della corte di appello di Roma Claudio Fancelli copia conforme delle pagine dei verbali richiesti, ove nulla osti da parte del Presidente della Camera, al quale ne darà preventiva comunicazione.

La Giunta concorda.

Proposta di convalida dell'elezione del deputato Augusto Di Stanislao.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca la proposta di convalida dell'elezione del deputato Augusto Di Stanislao, proclamato dal Presidente della Camera nella seduta del 3 febbraio 2009 in sostituzione del deputato Carlo Costantini, dimissionario dal mandato parlamentare, per la lista n. 12 Italia dei valori per la XVII Circoscrizione Abruzzi.

In conformità alle verifiche già compiute in occasione della relazione di verifica dei poteri per la XVII Circoscrizione Abruzzi, svolta nella seduta della Giunta del 19 novembre 2008, e non essendo pervenuti ricorsi relativi alla posizione del candidato proclamato sotto il profilo della sua eleggibilità, ritiene che la Giunta, non essendo contestabile la proclamazione e concorrendo nell'elezione del deputato Augusto Di Stanislao, l'elezione del deputato Augusto Di Stanislao.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 13.40.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.40 alle 14.55.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Esame della domanda di autorizzazione a eseguire la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Angelucci (doc. IV, n. 4) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
--	---

Mercoledì 25 febbraio 2009. – Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.15.

Esame della domanda di autorizzazione a eseguire la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Angelucci.

(doc. IV, n. 4).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della domanda di autorizzazione all'esecuzione degli arresti domiciliari, avanzata dal Gip presso il tribunale di Velletri ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, nei confronti del deputato Angelucci. Rammenta altresì che della domanda, pervenuta in data 4 febbraio 2009, l'esame è iniziato nella seduta del 5 febbraio, con una prima esposizione della relatrice. Gli atti pervenuti in allegato sono poi rimasti a disposizione per la consultazione dei colleghi, risultando averli visionati la relatrice e diversi altri tra di essi, tra cui egli stesso. Avverte poi che il collega Angelucci ha depositato ieri pomeriggio una memoria messa sin da subito a disposizione della relatrice e che è oggi in distribuzione. Se non vi sono obiezioni, si proce-

derà ad ascoltare il deputato Antonio Angelucci.

Marilena SAMPERI (PD) non ha obiezioni ma chiede di sapere se i coindagati abbiano impugnato la misura cautelare e se il tribunale competente si sia pronunciato.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, dà disposizioni affinché sia assunta tale informazione.

(Viene introdotto il deputato Angelucci).

Antonio ANGELUCCI (PdL) anzitutto, nel ringraziare i componenti la Giunta per l'attenzione che gli vorranno dedicare, osserva che la procura della Repubblica di Velletri ha avuto ed ha in essere nei suoi confronti numerosi procedimenti per le violazioni più varie e modeste, più frequentemente per asserite irregolarità edilizie. Sottolinea al riguardo che in primo grado o in sede d'appello ben quattro procedimenti tra il 1999 e il 2006 sono finiti con assoluzioni. Per quanto riguarda in particolare un ulteriore procedimento, relativo al comprensorio seicentesco Villa Sara, già di proprietà di Carlo Ponti e Sofia Loren, gli sono state addebitate violazioni urbanistiche peraltro smentite dalla Sovrintendenza alle Belle Arti. Venendo invece al procedimento per cui la

Giunta oggi è riunita, sottolinea l'assoluta povertà argomentativa inerente alla sua posizione. Gli elementi di accusa consistono solo in una lunga serie di intercettazioni telefoniche, cui però non sono mai seguiti atti investigativi di concreto riscontro di condotte eventualmente di rilievo penale. Spesso viene colto al telefono con i suoi figli e i suoi collaboratori senza che se ne possa evincere una reale trama probatoria. Di qui la generica accusa di associazione per delinquere, la quale – come è noto – è un reato a forma libera e quindi altrettanto liberamente ipotizzabile dall'autorità giudiziaria. In verità, non ha alcuna carica societaria nella clinica San Raffaele di Velletri. Né è credibile che in qualità di azionista di società del gruppo che porta il suo nome egli possa influenzare i contenuti di due testate giornalistiche, autorevolmente dirette dall'ex senatore Polito e dal dottor Feltri. Più in particolare a proposito dell'inchiesta, rinvia alla memoria scritta, per contestare gli addebiti, senza omettere di ricordare che il San Raffaele di Velletri opera in convenzione con l'ASL Roma H come centro per lungodegenze con 410 posti letto fin dal 1983.

Senza entrare ulteriormente in dettaglio e nel rinviare alle pagg. 12 e seguenti della sua memoria, conferma l'assoluta conformità dell'operato della clinica San Raffaele di Velletri a determinazioni regionali e al sistema di fatturazione delle relative prestazioni. In particolare, per quanto riguarda i requisiti della clinica può dire che il personale adibito alla riabilitazione in *day-hospital* era addirittura superiore a quello richiesto e che la decisione di effettuare ricoveri in *day-hospital* riabilitativo era presa dai preposti alla struttura secondo i criteri contenuti nelle linee guida del Ministero della sanità del 7 maggio 1998, contenute nel provvedimento coevo della Conferenza Stato-Regioni.

Puntualizza altresì che la fatturazione è sempre avvenuta sulla base di formali provvedimenti regionali, in particolare le determinazioni della Giunta regionale n. 434 del 2001, n. 143 del 2006 e 436 del

2007. Sottolinea altresì che da questo punto di vista è evidente che le prestazioni di lungodegenza ad alta intensità – una prestazione di particolare qualità, non confondibile con la riabilitazione speciale – hanno un costo elevato, giustificato però dalla selezione rigorosa di poche aziende che possono accedere al relativo accreditamento. Quanto ai *software* di fatturazione, sottolinea che si tratta di software fornito proprio dalla Regione Lazio previa validazione del Ministero della salute. Per questi motivi, si sente assolutamente sereno. Crede che si possa individuare quanto meno un *fumus* di persecuzione nei suoi confronti e confida in una decisione pacata e documentata da parte della Giunta, cui comunque si rimette, precisando ulteriormente che le sue vicende giudiziarie ormai durano da dieci anni.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatrice*, domanda se egli abbia un potere d'influenza sulle testate *Riformista* e *Libero*.

Antonio ANGELUCCI (PdL) lo nega in modo netto, puntualizzando che la proprietà delle testate è sua, ma la gestione concreta dei quotidiani è affidata totalmente a delle cooperative giornalistiche che certo non prendono ordini da lui.

Maurizio TURCO (PD) osserva tuttavia che alle pagine 166 e 167 del provvedimento cautelare risulta che egli abbia sollecitato il vice-direttore di *Libero* a concedere un'intervista all'allora assessore Augusto Battaglia.

Antonio ANGELUCCI (PdL) non lo negherà ma osserva che a tanto fu sollecitato dallo stesso Battaglia che lo contattò in un momento in cui egli era all'estero.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, gli domanda quale sia la sua interessenza nelle società che gestiscono le cliniche.

Antonio ANGELUCCI (PdL) risponde di detenerne la partecipazione al 100 per cento.

Pierluigi MANTINI (PD) gli domanda se si sia mai interessato della fase dei controlli esercitati dalla Regione sulle sue attività e se in particolare abbia mai contattato i soggetti preposti a tali controlli.

Antonio ANGELUCCI (PdL) precisa di aver parlato molte volte con il presidente della Giunta regionale Marrazzo per ragioni istituzionali e unitamente agli altri rappresentanti della sanità privata laziale. In tali interlocuzioni, l'associazione di categoria ha raggiunto l'obiettivo che la Giunta regionale ha assicurato piani di convenzione e accreditamento triennali anziché annuali, ciò che ha indubbiamente favorito la pianificazione aziendale.

Donatella FERRANTI (PD) fa presente che agli atti risultano frequenti contatti con il dottor Vallone, il Conenna e le signore Petucci e D'Alessio. Domanda per quale motivo oggi il collega Angelucci appaia volersi tirar fuori da un contesto di interessamento diretto alla gestione aziendale.

Antonio ANGELUCCI (PdL) deve sottolineare che egli è ovviamente responsabile delle *holding* del gruppo ma che la concreta gestione di un complesso di 5.000 dipendenti e 32 strutture ospedaliere non è cosa che possa seguire lui senza l'apporto di un amministratore delegato e di direttori operativi.

Marilena SAMPERI (PD) domanda se egli sapesse che la qualità delle prestazioni nelle sue cliniche talora non era conforme agli standard prescritti e chiede altresì se non gli sembra strano che in varie occasioni il Vallone sembrasse meglio informato sulla normativa regionale e sulle decisioni amministrative degli uffici della regione Lazio del dottor Casanatta.

Antonio ANGELUCCI (PdL), rispondendo alla prima domanda, sostiene non esser vero che le prestazioni sanitarie rese non fossero conformi alla normativa. Tale asserzione costituisce una mera ipotesi che

gli inquirenti hanno evinto da estemporanee conversazioni telefoniche alla cui captazione tuttavia non sono seguiti concreti riscontri documentali. Precisa che egli non si reca alla clinica di Velletri da sei anni, espone che il Casanatta è in buona sostanza un esponente sindacale delle imprese sanitarie private, associate alla Confindustria. È chiaro però che, essendo le cliniche che fanno capo alla TOSINVEST numericamente preponderanti, il Vallone aveva interessi e conoscenze di fatti per lo meno equivalenti.

Francesco Paolo SISTO (PdL) chiede se egli si interessasse di controlli sul generale andamento delle imprese.

Antonio ANGELUCCI (PdL) risponde di no.

Maurizio TURCO (PD), nuovamente intervenendo, domanda se fosse personalmente imputato in qualcuno dei procedimenti penali citati all'inizio dell'audizione.

Antonio ANGELUCCI (PdL) risponde di no.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) gli chiede di illustrare meglio alcune delle inchieste citate.

Antonio ANGELUCCI (PdL) fa presente che la procura della Repubblica di Velletri è sita vicino ad uno dei siti ospedalieri. I magistrati addetti alla procura, provenienti da Palmi, furono incuriositi dall'aver visto sul luogo una gru. Hanno pertanto disposto un'ispezione dalla quale, per il tramite dei vigili urbani, hanno appreso che si trattava della consegna di un *tapis roulant* di 5 quintali, per il cui recapito occorreva il braccio meccanico e le cui bolle erano in perfetto ordine. Nondimeno, nove mesi a Villa Sara dopo hanno disposto il sequestro di un muro di contenimento lungo 68 metri in virtù dell'eccedenza della relativa altezza di pochi centimetri. In altro luogo, la magistratura veliterna ha messo sotto sequestro un complesso di novantasei appartamenti a

seguito della constatazione di irregolarità in un solo ascensore.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) domanda se tali inchieste siano scaturite da denunce.

Antonio ANGELUCCI (PdL) risponde che gli risulta di no.

(Il deputato Angelucci si allontana dall'aula).

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatrice*, ritiene che gli elementi a disposizione della Giunta siano sufficienti e crede la seduta già convocata per domani potrebbe rivelarsi superflua. Propone una sospensione della seduta odierna, la quale potrebbe riprendere alle ore 13.30.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, in via di principio non sarebbe contrario alla proposta della relatrice, salvo il fatto che

la memoria dell'onorevole Angelucci probabilmente non è stata letta con la dovuta cura dai componenti e che l'aula della Giunta comunque sarà impegnata dalla Giunta delle elezioni a partire dalle 14.30.

Donatella FERRANTI (PD) non può rinunciare agli altri impegni parlamentari previsti per la giornata di oggi.

Lorenzo RIA (PD) crede opportuno lasciare non modificato il calendario dei lavori della Giunta già stabilito.

Conclusivamente concordando la Giunta, Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo e dell'ulteriore punto all'ordine del giorno alla seduta già convocata per domani, giovedì 26 febbraio 2009, alle ore 9.15.

La seduta termina alle 9.55.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 febbraio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.30 alle 15.40.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, C. 452 Ria, C. 692 Consiglio regionale della Lombardia e C. 748 Paniz (*Seguito dell'esame e rinvio*)

10

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente della V Commissione Gaspare GIUDICE, indi del vicepresidente della VI Commissione Cosimo VENTUCCI – Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il ministro per i rapporti con le Regioni Raffaele Fitto, ed il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, C. 452 Ria, C. 692 Consiglio regionale della Lombardia e C. 748 Paniz.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 febbraio scorso.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea preliminarmente la necessità che le forze politiche realmente federaliste dimostrino tale propria convinzione non solo nel-

l'esame del disegno di legge in materia di federalismo fiscale, ma anche in occasione dell'esame parlamentare di tutti gli altri provvedimenti. Segnala, infatti, come nel decreto-legge n. 208 del 2008, oggi in discussione in Assemblea, siano contenute disposizioni in materia di transazione per danni ambientali che rimettono sostanzialmente ogni potere al Ministero dell'ambiente, con una significativa marginalizzazione del ruolo dei comuni e delle regioni.

Con specifico riferimento al disegno di legge in esame ritiene che, anche al fine di valutare eventuali miglioramenti e correttivi da apportare al testo approvato dal Senato, ci si debba in primo luogo interrogare su quali possano essere gli effetti concreti delle norme di delega legislativa per i cittadini, in particolare in termini di servizi erogati e di incremento o contenimento della pressione fiscale. A suo giudizio, allo stato attuale non è possibile dare alcuna risposta a questo fondamentale interrogativo, in quanto il provvedimento può essere sostanzialmente assimilato ad un'equazione composta esclusivamente da incognite, e pertanto, impossibile da risolvere. Concorda, infatti, con quell'economista il quale ha sostenuto che « il federalismo fiscale nella legge delega è

come l'elettrone, che è potenzialmente dappertutto e la cui funzione d'onda collassa determinandone la posizione solo nel momento in cui qualcuno si decide a osservarlo. Ci sono talmente tante possibili variazioni nella legge – tributi, funzioni, strumenti di perequazione, costi e fabbisogni standard e così via – che questa può implicare tutto e il contrario di tutto in termini di distribuzione delle risorse tra centro e autonomie e tra le diverse autonomie. La legge delega collasserà, determinando una posizione precisa, solo quando il Governo si deciderà a osservarla, con i decreti attuativi, fornendo un'interpretazione univoca alle dozzine di variabili in gioco». Anche le audizioni svolte nell'ambito dell'istruttoria legislativa, hanno confermato questa situazione di grande incertezza, evidenziando come al momento non siano disponibili dati univoci ed affidabili sulle grandezze economiche e finanziarie rilevanti per l'attuazione del provvedimento, anche in ragione delle profonde differenze esistenti nei criteri di redazione dei bilanci degli enti territoriali. A fronte di tale accumularsi di incognite, ritiene particolarmente significativa l'assenza, all'interno del disegno di legge, di criteri immediatamente vincolanti volti a limitare la crescita della pressione fiscale a livello territoriale, essendo esclusivamente previsto un generico obiettivo di non incremento della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria.

Inoltre, come evidenziato nel corso delle audizioni, in particolare da parte della Corte dei conti, manca ancora una cornice di carattere ordinamentale entro la quale calare coerentemente la delega in materia di federalismo fiscale. A titolo di esempio, evidenzia come nell'ordinamento italiano sussistono almeno nove livelli territoriali cui è riconosciuta, in parte anche da norme costituzionali, natura di centri di spesa, alla quale corrisponde in molti casi anche il riconoscimento di forme di autonomia sul versante delle entrate. Ricorda infatti che anche enti minori e meno noti, come i consorzi di bonifica, gli ATO e i bacini imbriferi montani possono in-

cidere sul livello della pressione fiscale, in quanto essi hanno il potere di fissare tariffe ed usufruiscono di contributi obbligatori a carico della cittadinanza, nonché beneficiano di un sovracanone annuo sull'energia prodotta dalle grandi derivazioni d'acqua. In questo quadro, al fine di assicurare un effettivo controllo della spesa, considera essenziale procedere ad una semplificazione istituzionale, sottolineando come tale semplificazione sarebbe dovuta intervenire prima dell'esame del disegno di legge e non essere rimessa alla Carta delle autonomie, che, nella migliore delle ipotesi, avrà un cammino parallelo rispetto al federalismo fiscale.

Parimenti, ritiene che anche la questione delle regioni a statuto speciale dovesse essere affrontata prima dell'esame del federalismo fiscale, anche attraverso i necessari interventi di rango costituzionale, non essendo assolutamente possibile rimettersi, per la definizione del concorso delle autonomie speciali al nuovo sistema dei rapporti economici e finanziari, alla sola buona volontà delle regioni interessate.

In definitiva, reputa che siano mancate una serie di condizioni preliminari all'esame del disegno di legge di attuazione del federalismo fiscale, a partire dall'esatta conoscenza dei bilanci degli enti territoriali, e che i margini di variabilità del contenuto dei decreti legislativi siano ancora troppo ampi, tanto che, volendo ipotizzare un cambiamento delle maggioranze di governo, i contenuti dei decreti potrebbero essere totalmente opposti, anche in assenza di una modifica ai principi e criteri di delega.

Un punto assolutamente essenziale nella definizione dei contenuti dei decreti legislativi è poi rappresentato dalla concreta individuazione dei costi e dei fabbisogni standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione. A tale riguardo, richiamando la propria esperienza professionale, sottoli-

nea come anche nei sistemi industriali esistano problemi relevantissimi nell'individuazione dei costi di produzione di beni e servizi e che, a maggior ragione, tali problemi si pongono nel settore pubblico. Potrebbe, peraltro, ipotizzarsi che il disegno di legge punti, più che alla definizione di veri e propri costi *standard*, all'introduzione di strumenti di *benchmarking*, assumendo, pertanto, a parametro le spese sostenute in uno specifico ente territoriale.

Rileva, tuttavia, come anche tale soluzione potrebbe determinare significativi problemi applicativi, legati in particolare all'individuazione della regione da assumere come parametro di riferimento. A tale riguardo, ricorda a titolo di esempio che, in base alla documentazione depositata dalla Corte dei conti in occasione della sua audizione, la regione che ha fatto registrare negli ultimi anni la più contenuta spesa *pro capite* per l'istruzione secondaria superiore è stata la Puglia, la quale, tuttavia, in base ai dati esposti nel corso dell'audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia, non assicura i migliori risultati in termini qualitativi. A suo giudizio, al momento della definizione dei costi e fabbisogni *standard*, rischia dunque di determinarsi una situazione analoga a quella che si verificava nel periodo in cui lo Stato stabiliva le tariffe per l'assicurazione sulla responsabilità civile automobilistica, quando le tariffe, al fine di non escludere dal mercato le imprese meno efficienti, erano fissate ad un livello assai superiore a quello necessario a coprire i costi dell'impresa più efficiente, con evidenti ricadute negative per i cittadini che erano chiamati a pagare tariffe più alte. In questa ottica, ritiene che, qualora gli *standard* non fossero fissati ai livelli di maggiore efficienza, le regioni che ora sostengono costi unitari minori finiscano per ottenere un incremento delle risorse a loro disposizione.

Stigmatizza quindi fortemente l'a mancanza nel provvedimento di un orizzonte temporale certo per la sua attuazione; mentre, infatti, che, mentre il termine di inizio dell'attuazione, determinato dall'emanazione del primo decreto legislativo,

è fissato in un anno dall'entrata in vigore della legge di delega, pur potendosi ipotizzare proroghe e differimenti, mancano indicazioni certe circa il termine finale della fase di transizione verso il nuovo sistema, la cui durata è rimessa sostanzialmente alla volontà del legislatore delegato.

Conclusivamente, ribadisce che allo stato è sostanzialmente impossibile esprimere una valutazione sul provvedimento, in quanto non ci sono elementi che consentano di apprezzare quali possano essere i suoi effetti finali sui cittadini.

Amedeo CICCANTI (UdC) rileva preliminarmente come il disegno di legge in esame sia presentato, in termini propagandistici, come necessario per ridurre gli sprechi della spesa pubblica, ridurre la pressione fiscale ed avvicinare la responsabilità di spesa e quella di finanziamento, mentre a suo giudizio la riforma nasce come risposta ideologica dalla questione settentrionale, la quale è nata negli ultimi decenni come reazione alla questione meridionale, a partire dalla denuncia della differenza di capacità fiscale tra le regioni del Nord e del Meridione, più volte rilevata dal sistema economico-produttivo e dai principali organi d'informazione del Nord e di cui Lega Nord si è resa interprete con maggiore enfasi. In tal senso, ritiene che si voglia presentare il provvedimento come realizzazione di una « secessione fiscale », in attesa di fare quella istituzionale e politica, al momento molto improbabile, insistendo su *slogan* come quello secondo cui sarebbe « il Nord a tirare la carretta anche per il Sud », rispetto ai quali l'UDC, che giudica il progetto inconsistente dal punto di vista formale e sostanziale, rappresenta l'unica voce fuori dal coro.

Rileva infatti come il progetto di « secessione fiscale », favorito involontariamente, in vero, da realtà come quelle di Napoli, Taranto, Catania e Roma, che accreditano l'idea che nelle regioni del Sud si sprechi ciò che si produce al Nord, fosse sicuramente alla base del progetto di legge federalista proposto dalla Regione Lom-

bardia, che il Popolo della Libertà ha promesso in campagna elettorale e poi opportunisticamente abbandonato. In tal senso si sosteneva infatti la territorialità dell'imposta come misura di regolazione di un nuovo sistema distributivo della ricchezza nazionale centrale in quel progetto di legge, concetto che tuttavia non solo avrebbe compromesso il sistema unitario del Paese, ma avrebbe stravolto i principi fondamentali della Costituzione.

In tal senso ritiene che il Ministro Calderoli abbia fatto bene ad abbandonare subito quella strada infausta ed abbracciare il « federalismo delle regioni », che riconosceva il principio dell'imposta erariale su base nazionale come misura di regolazione della distribuzione della ricchezza sia tra i cittadini che tra comunità locali. Rileva tuttavia come non siano chiare le caratteristiche del progetto, anche perché in sostanza il Ministro Calderoli sta chiedendo una delega in bianco al Parlamento.

Osserva, comunque, come dagli elementi che emergono, sembri di capire che, riscontrata la differenza di capacità fiscale, i territori ricchi dovrebbero aiutare quelli poveri attraverso un fondo perequativo a scalare, che ogni anno si riduce secondo parametri stabiliti dal DPEF ed in proporzione all'aumento di efficienza degli enti territoriali e alla loro capacità di autofinanziamento, creando così una sorta di virtuoso « conflitto di interesse » tra i diversi territori, affidando agli enti territoriali la promozione dell'obiettivo dell'equità fiscale che il sistema fiscale nazionale non è riuscito a realizzare.

Invita tuttavia a riflettere sulle possibili distorsioni di questo meccanismo; ricorda, infatti, replicando all'accusa rivolta ad Sud inefficiente che sottrae risorse al Nord che, se è vero che, in particolare in alcuni territori, gli enti locali meridionali hanno dimostrato nei decenni scorsi la loro inefficienza, ciò è avvenuto anche perché fino a tempi recenti gli enti territoriali hanno funzionato da terminale di spesa senza responsabilità. Tale situazione è tuttavia cambiata negli ultimi venti anni: se, nel 1990, le regioni ed enti locali gestivano il

30 per cento della spesa pubblica primaria ma determinavano solo l'8 per cento delle entrate, attualmente questo rapporto è passato al 32 per cento per la spesa ed al 22 per cento per le entrate, aumentando notevolmente la responsabilizzazione dei territori e portando il rapporto allo stesso livello esistente in ordinamenti fortemente regionalizzati ovvero federali come quelli di Spagna, Belgio e Germania. Sul punto, ricorda che, in base ad uno studio del professor Giuseppe Pisauo, apparso recentemente sulla rivista « ItalianiEuropei », nonché sulla base dei dati delle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI nell'audizione alla Commissione bicamerale per i rapporti con le regioni, il Meridione, pur con una spesa inferiore a quella del Nord, riceve dal bilancio pubblico più di quanto dà attraverso il prelievo fiscale. Conseguentemente, secondo la logica della territorialità, la Lombardia paga imposte che in media, in un anno, superano di circa 4.000 euro il valore del finanziamento della spesa che riceve. Al contrario della Sicilia che, riceve in media, in un anno, 2.648 euro a fronte di quello che paga come imposte. Osserva quindi che, se è su questo elemento fattuale che si basa la propaganda sulla questione settentrionale su cui già sopra si è soffermato, la realtà risulta più complessa. Non è infatti vero che la Lombardia ricca mantiene la Sicilia povera, se non altro perché l'articolo 53 delle Costituzioni non riconosce un soggetto passivo d'imposta collettivo.

Ritiene inoltre necessario considerare il peso dell'evasione fiscale e i diversi livelli di PIL, rilevando come grandi regioni del Sud, quali la Campania, Puglia e Sicilia, presentino valori comparabili a quelli delle regioni del Centro Nord quali Toscana, Veneto e Trentino Alto Adige.

La verità è che nel Meridione la spesa pubblica è più bassa della media nazionale, mentre lo sforzo fiscale è superiore alla media, e che, se nel Sud la spesa pubblica è meno efficiente, essa è comunque inferiore a quella del Settentrione. Posto infatti che la spesa pubblica complessiva è pari a 100, le regioni del Nord hanno un livello pari a 104; al netto di

quelle a Statuto speciale, quelle del Centro, eccetto il Lazio, hanno un livello pari a 105; nelle regioni del Sud tale livello è invece pari a 81. La distanza tra le regioni del Nord e del Meridione è del 23 per cento relativamente all'uso di risorse pubbliche.

A fronte di tale situazione, la riforma del federalismo fiscale, così come imposta, potrebbe favorire il Meridione più di quanto lo favorisce l'assetto attuale. Il superamento della spesa storica con la definizione del fabbisogno standard, che riallinea la spesa del Meridione con quella del Settentrione ed il conseguente finanziamento garantito con il fondo di perequazione, dovrebbe favorire il Meridione più di quanto siano le colpe attuali denunciate dal Nord. Al riguardo rileva come in realtà il labile ed indeterminato meccanismo della legge delega consenta di porre in essere soluzioni di riequilibrio che possono andare indifferentemente in un senso o all'opposto con la stessa facilità. Infatti, questa riforma viene presentata nel Meridione come un vantaggio con gli stessi argomenti con cui si presenta come un vantaggio del Nord.

Osserva che in verità — come ha sottolineato il Ministro Tremonti al Senato — con le variabili previste nella riforma in esame, è impossibile fare qualunque simulazione finanziaria. Dello stesso parere si sono dichiarati l'ISTAT, la Corte dei Conti e l'ISAE. Se invece la riforma è una cosa seria e deve soddisfare l'assunto ideologico del Nord e della Lega Nord che ne è vessillifera, sarebbe effettivo il rischio di una deriva verso il «secessionismo fiscale», fondato sulla territorializzazione delle imposte e verso un modello di *Welfare* basato essenzialmente sulla capacità fiscale dei singoli territori, mantenendo la perequazione per il solo periodo transitorio.

Rileva, al riguardo, come la riforma sarebbe stata più credibile se, accanto all'autonomia finanziaria e alla responsabilizzazione di spesa dei territori, si fosse prevista una riforma del sistema tributario tendente a ridurre il sommerso e l'evasione fiscale, che si attestano a livelli

inaccettabili, mentre gli attuali livelli di autonomia, ritenuti fisiologici a livello europeo, sono di per sé sufficienti a perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità della spesa pubblica e dell'azione amministrativa.

Con riferimento ad alcuni aspetti specifici, evidenzia la necessità di comprendere come si concilia la disposizione del quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione, che prevede l'integrale finanziamento delle funzioni pubbliche di regioni ed enti locali, con la suddivisione di dette funzioni pubbliche in funzioni fondamentali (come previsto dalla lettera *p*) del secondo comma dell'articolo 117 e le altre funzioni discrezionali, ricordando peraltro in proposito, che le funzioni fondamentali (superata la fase transitoria di 5 anni), devono essere individuate con legge successiva.

Ritiene pertanto difficile determinare il fabbisogno standard senza che si conoscano le funzioni fondamentali ed i loro costi standard, e conseguentemente, determinare il livello di compartecipazione tributaria senza conoscere il fabbisogno standard. Inoltre risulta difficile quantificare l'onere delle funzioni fondamentali da coprire attraverso ricorso a tributi propri, compartecipazioni e addizionali.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria, ricorda che l'articolo 26 fa solo implicitamente emergere la compensatività all'interno del provvedimento tra i risparmi e le maggiori spese, ritenendo peraltro singolare che la disposizione faccia riferimento al rispetto dei vincoli del patto di stabilità e crescita europea, che, come è noto, ammettono anche la possibilità di un indebitamento e non all'obbligo di copertura finanziaria di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Si interroga quindi su come sia possibile garantire l'effettivo rispetto della clausola, in considerazione dell'assenza, su cui già si è soffermato, di ogni elemento di quantificazione. Ciò premesso, fermo restando che la compensatività, come dimostrano altri esempi di legge delega, quali la riforma del *Welfare* di cui alla legge n. 247

del 2007, non può essere definita ex ante, ritiene necessario che ciascun decreto legislativo rispetti il vincolo dell'invarianza, considerando altresì indispensabile che il quadro di riferimento finanziario che dovrà essere allegato ai sensi del provvedimento al primo schema di decreto legislativo, si sostanzi in una relazione tecnica debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, così come di relazione tecnica dovranno essere forniti anche i successivi decreti legislativi, al fine di fare analisi e verificare simulazioni.

Ignazio MESSINA (IdV) richiama la discutibile la risposta ai quesiti sugli effetti finanziari del disegno di legge fornita dal Ministro dell'economia, il quale, in occasione della discussione del provvedimento al Senato, ha affermato che la soluzione di tale problematica presupporrebbe un'operazione di natura olistica, sottolineando come tale vicenda appaia indicativa dei numerosi rischi insiti nella riforma federalista, a causa delle carenze ed opacità del testo in discussione.

Un primo ordine di problemi riguarda la disomogeneità dei dati contabili e di bilancio dei diversi enti territoriali, che evidentemente non consente di avere un quadro completo dell'attuale stato dei rapporti finanziari tra lo Stato e tali enti.

Rileva inoltre, sul piano più squisitamente tributario, come i dati disponibili, ampiamente richiamati da alcuni organi di stampa, dimostrino la fortissima sperequazione nel gettito territorializzato dei principali tributi esistente tra le diverse aree del Paese, che appare sensibilmente più alto al nord, in particolare per quanto riguarda l'IVA e l'IRPEF, rilevando come tale condizione renda difficile ipotizzare la tenuta di un sistema basato sul tendenziale mantenimento nei territori di provenienza del gettito di tali tributi.

Occorre inoltre affrontare il problema della parità di condizioni, in particolare nell'erogazione dei servizi pubblici, tra tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza. Tale esigenza di uguaglianza coinvolge, del resto, gli stessi enti territoriali, i quali devono essere anch'essi

posti nelle condizioni di operare a parità di condizioni. In tale contesto sarebbe dunque necessario sciogliere il nodo costituito dal fenomeno dell'evasione fiscale, che appare più elevata in alcune zone e costituisce un serio ostacolo all'azione di taluni enti.

Lamenta inoltre la mancanza di serie previsioni volte a realizzare una razionalizzazione delle spese, che dovrebbe essere perseguita, secondo l'impostazione del disegno di legge, quasi esclusivamente attraverso la revisione degli assetti finanziari delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Parimenti assenti risultano norme atte a definire i parametri indispensabili per la definizione dei costi standard, la cui individuazione costituisce invece uno dei cardini essenziali dell'intero impianto federalista, così come appaiono scarsamente specificate le previsioni concernenti il funzionamento dei fondi perequativi. A tale ultimo riguardo, sebbene sia certamente opportuno richiamare alle loro responsabilità gli amministratori locali inefficienti o infedeli, che spesso hanno causato le attuali difficoltà del Mezzogiorno, appare al tempo stesso necessario prendere atto delle difficoltà delle regioni del Sud, delle quali il provvedimento non tiene invece adeguatamente conto. È, dunque, necessario chiarire se tale meccanismo perequativo sia volto ad unire o a dividere il Paese, tenendo realisticamente conto delle differenze strutturali ed infrastrutturali tra le varie aree del Paese.

Ritiene inoltre indispensabile affrontare il tema dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, in un quadro che consenta di garantire la qualità e quantità dei servizi pubblici, individuando altresì strumenti per premiare gli enti virtuosi e sanzionare quelli meno efficienti, evitando di indulgere in misure di sanatoria finanziaria in favore di specifiche realtà territoriali, analoghe a quelle recentemente adottate per i comuni di Roma e di Catania.

Sottolinea altresì l'assenza, nel disegno di legge, di previsioni atte a favorire la riduzione dei costi della politica, attra-

verso l'eliminazione dei privilegi e la revisione del ruolo delle province, nonché di disposizioni che contrastino il fenomeno del ricorso generalizzato, da parte degli enti locali, a società partecipate esterne al perimetro dei rispettivi bilanci.

Occorre quindi definire meccanismi atti ad individuare la provenienza delle entrate attribuite ai singoli enti, realizzando l'idea, avanzata dallo stesso Ministro Calderoli ma mai perseguita dal Governo, di introdurre una sorta di «tracciabilità delle imposte», monitorando altresì attentamente le modalità di spesa delle risorse pubbliche. In questo contesto considera altresì indispensabile tener conto della realtà di molte aree del Paese, nelle quali l'ingerenza della criminalità organizzata risulta particolarmente forte, valutando se, in tali circostanze, sia opportuno attribuire maggiore autonomia finanziaria ad enti locali che potrebbero essere condizionati dall'azione dei gruppi criminali.

In conclusione sottolinea come il gruppo dell'Italia dei Valori creda alla riforma federalista, che deve tuttavia essere riempita di maggiori e più puntuali contenuti, evitando di limitarsi ad affermazioni di principi generiche e fumose, superando quindi la genericità del testo attuale, individuando più puntuali principi direttivi ed assicurando che il provvedimento persegua effettivamente gli interessi di tutti i cittadini.

Roberto OCCHIUTO (UdC) esprime preliminarmente un apprezzamento sincero nei confronti del Ministro Calderoli per l'assiduità con cui segue il provvedimento, dichiarando altresì rispetto per la passione con cui la Lega Nord sta conducendo la sua battaglia politica, e chiarendo che la critica del suo gruppo è piuttosto rivolta al fatto che il disegno di legge appare per lo più come una scatola vuota, uno slogan suscettibile di determinare controversie.

In linea generale il suo gruppo sostiene il federalismo, che è conseguenza del principio di sussidiarietà, assicurando quindi che, dietro al voto contrario espresso dal-

l'UDC al Senato, non vi è stato il calcolo politico di guadagnare voti al Sud, dove peraltro molti cittadini sono favorevoli ad un autentico federalismo, e che quindi il suo gruppo è disponibile ad un confronto costruttivo.

Ritiene tuttavia difficilmente superabili alcune obiezioni al provvedimento già avanzate dai colleghi del suo gruppo Tabacchi e Ciccanti. In particolare, giudica inadeguato lo strumento della delega per attuare la riforma del federalismo fiscale, di cui sono ancora ignoti, come rilevato dal Ministro Tremonti al Senato e dal Ragioniere generale dello Stato nel corso delle audizioni, gli effetti finanziari. In tal senso giudica insufficiente la clausola di compatibilità finanziaria dell'articolo 26, che peraltro fa riferimento agli impegni del patto di stabilità e crescita europeo ma non al rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Rileva inoltre come la vaghezza del provvedimento derivi dal fatto che lo stesso precede, e non segue, come sarebbe logico, l'emanazione della prevista Carta delle autonomie.

Con riferimento ad alcuni aspetti specifici, ritiene necessario riformulare l'articolo 2, comma 2, lettera a), che definisce le funzioni fondamentali degli enti locali, in quanto, come segnalato anche dalla SVIMEZ, lo stesso potrebbe provocare un aumento della tassazione da parte degli enti locali, determinando inoltre la tentazione di utilizzare risorse destinate ad attuare il quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione.

Ritiene altresì che la discussione sul federalismo fiscale debba essere connessa alla questione del Mezzogiorno, ricordando al Ministro Calderoli come il termine «Mezzogiorno» non sia mai usato nel testo, nemmeno nell'articolo 21, che affronta la materia della perequazione infrastrutturale.

Rileva quindi come, il provvedimento rischi di aggravare il ritardo nello sviluppo alcune regioni, annunciando a tal proposito la presentazione di un emendamento che proponga l'inserimento tra i principi di delega di una precisa valutazione dei

deficit infrastrutturali e di sviluppo dei diversi territori, ai fini della definizione di tale meccanismo perequativo.

Analogamente, l'articolo 15 non specifica compiutamente, al comma 1, lettera d), le modalità con cui effettuare, in attuazione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, gli interventi diretti alla riduzione del divario economico e sociale tra il Mezzogiorno ed il resto del Paese, e non prevede di organizzare gli interventi speciali per lo sviluppo e la coesione in piani organici finanziati con risorse pluriennali.

In tal senso, rileva l'opportunità di coordinare la lettera e) con la lettera a) del medesimo comma, che già prevede, in verità, il criterio della programmazione pluriennale e di introdurre il vincolo di destinazione delle risorse. Critica anche, sul punto, la previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, in quanto si compromette il ruolo dello Stato come garante di uguaglianza di tutti i cittadini. Si sofferma infine, come già fatto dal collega Tabacci, sulla problematicità nella definizione dei costi standard, ribadendo sul punto la necessità di garantire criteri omogenei per l'individuazione del *benchmark* di riferimento, e ritenendo a tale proposito che dovrebbero essere valutati non solo i costi medi, ma anche le situazioni territoriali e di sviluppo.

Alla luce di tali elementi esprime conclusivamente la preoccupazione che il federalismo non costituisca, come dovrebbe essere, un fattore di unità, ma un fattore di divisione.

Maurizio FUGATTI (LNP), nel ringraziare i rappresentanti del Governo per l'assidua e qualificata presenza nei lavori di Commissione, che testimonia l'attenzione dell'intero Governo per il dibattito parlamentare sul provvedimento, evidenzia come il federalismo abbia costituito il principale obiettivo della Lega Nord Padania sin dall'inizio degli anni '90, quando le altre forze politiche ancora non dedicavano alcuna attenzione a tali tematiche, e come il provvedimento in esame rappresenti, dunque, una conferma della

bontà della posizione coerentemente seguita dalla Lega.

Riconosce quindi come il tentativo di introdurre il federalismo in uno Stato centralista come l'Italia sia un'operazione difficile, rilevando, tuttavia, come appaia sempre più necessario procedere in questa direzione, anche in considerazione del fatto che senza federalismo il Paese incontrerebbe ancora maggiori difficoltà.

Evidenzia, quindi, come il provvedimento tenda a superare l'attuale forma dei rapporti finanziari tra Stato ed enti territoriali, basata sulla finanza derivata e sui trasferimenti, per passare ad un nuovo assetto, basato sulle entrate proprie, al fine di affermare la reale autonomia impositiva degli enti territoriali. Tale cambiamento si accompagna ad una maggiore responsabilizzazione degli enti locali, ad una maggiore trasparenza e ad un maggior controllo sugli eletti da parte dei cittadini, mentre il criterio della spesa storica ha notoriamente favorito gli sprechi e l'inefficienza.

Ricorda inoltre come il passaggio dalla spesa storica a quello della spesa legata alla valutazione dei fabbisogni finanziari sia basato sul criterio dei fabbisogni standard e dei livelli essenziali delle prestazioni, in particolare per quanto riguarda le materie della sanità, dell'assistenza e dell'istruzione, e sulla capacità fiscale quanto alle altre funzioni. Il criterio del costo standard costituisce dunque il punto focale del provvedimento, rappresentando, come evidenziato dalla Corte dei conti e dalla SVIMEZ nel corso delle audizioni informali svolte dalle Commissioni, uno strumento per diminuire le inefficienze, ad esempio attraverso l'introduzione di un indice relativo al rapporto tra dipendenti pubblici e residenti, al fine di evitare sproporzioni nella spesa di funzionamento della pubblica amministrazione.

Segnala infatti come la transizione verso i costi *standard*, che, peraltro, troverà piena attuazione solo al termine di una fase transitoria di 5 anni, dovrebbe assicurare un complessivo recupero di efficienza e un complessivo contenimento delle spese, come testimoniano i dati for-

niti dalla Corte dei conti in occasione della sua audizione, i quali hanno evidenziato con chiarezza che le regioni che evidenziano un costo medio *pro capite* più elevato in materia sanitaria sono le stesse che fanno registrare i maggiori disavanzi. Non condivide, inoltre, le preoccupazioni manifestate da alcuni colleghi, anche alla luce di quanto dichiarato nel corso della recente audizione della SVIMEZ, in ordine al possibile abbassamento dei livelli delle prestazioni essenziali relative ai diritti garantiti a tutti i cittadini, segnalando che anche la Corte dei conti, nel corso della sua audizione, ha richiamato le disposizioni che garantiscono, nell'ambito della delega, la copertura integrale delle spese sorrette da tutela costituzionale. Condivide, invece, l'esigenza, evidenziata da molti colleghi, di disporre di una più ampia base di dati, ricordando come i dati forniti dall'Agenzia delle entrate in materia di IRAP abbiano evidenziato come nel Mezzogiorno si registri un'evasione particolarmente rilevante, della quale non si potrà non tenere conto in sede di attuazione della delega.

Relativamente alle tematiche più squisitamente tributarie, ritiene che l'eventualità, paventata da alcuni, di introdurre differenziazioni a livello regionale nel regime delle aliquote e delle detrazioni e deduzioni IRPEF costituisca un elemento sostanzialmente positivo, nella misura in cui può incentivare una concorrenza virtuosa tra le regioni. Ritiene invece fondato il problema, sollevato dal deputato Tabacchi, relativo alla presenza di larghe fasce di economia sommersa, che incide evidentemente sulla capacità fiscale dei diversi territori, osservando peraltro la carenza al riguardo di dati oggettivi.

Per quanto riguarda il rilievo, sollevato da alcuni deputati intervenuti, secondo il quale realizzare federalismo fiscale prima di quello politico costituirebbe un elemento intrinseco di debolezza del progetto riformatore, ricorda che la Lega Nord Padania aveva già preso coscienza di tale questione, sostenendo da tempo l'esigenza di realizzare il federalismo politico.

Con riferimento quindi alla problematica connesse al regime delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, ritiene che, se, da un lato, non debbano sussistere privilegi a favore di chicchessia, dall'altro occorra prestare una particolare attenzione a quelle regioni che presentano caratteristiche del tutto peculiari rispetto a tutto il resto del territorio nazionale. Al riguardo sottolinea come la condizione di alcune regioni a statuto speciale meridionali, quali la Sicilia e la Sardegna, che usufruiscono dei fondi statali per gli oneri relativi al personale scolastico, partecipano ai fondi nazionali per i comuni, si avvalgono di un livello di perequazione pari al 50 per cento nel settore della sanità e godono degli stanziamenti in loro favore da parte del Fondo di solidarietà, rappresenti una distorsione del regime autonomistico, che appare rivolto contro le regioni settentrionali, mentre, al contrario, la Provincia autonoma di Trento, dalla quale proviene, deve far fronte a funzioni particolarmente onerose, quali i servizi della motorizzazione civile, le prestazioni in favore degli invalidi civili, la gestione degli uffici del lavoro, la realizzazione di opere idrauliche e la gestione del catasto, e dovrà accollarsi ulteriori funzioni relative alle università, all'amministrazione giudiziaria e finanziaria ed alle poste.

Gian Luca GALLETTI (UdC), nel ricordare la propria provenienza da una cultura politica e sociale federalista, come quella democristiana, sottolinea come proprio questa sua cultura lo spinga ad essere convintamente contrario alla proposta di federalismo fiscale oggi in discussione. Al fine di motivare tale contrarietà, richiama in primo luogo le conclusioni emerse dai lavori dell'Alta Commissione di studio per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale, istituita dal governo Berlusconi nel 2001, cui ha avuto l'onore di partecipare.

Ritiene, infatti, indubbio che la revisione dei meccanismi del federalismo fiscale imponga, oltre ad una chiara definizione delle funzioni, una revisione dei principi volti al coordinamento tributario

della Repubblica. Il sistema fiscale di un Paese è infatti da considerarsi alla stregua di un bene pubblico, in considerazione della sua indispensabile funzione di assicurare l'equilibrio finanziario dei conti pubblici.

Alla luce di tali premesse, giudica il disegno di legge in esame del tutto carente proprio nell'identificazione dei principi generali, capaci di assicurare l'omogeneità, l'equità e la corrispondenza al dettato costituzionale del sistema tributario.

A tale proposito rammenta che il professor Vitaletti, presidente dell'Alta Commissione, nella sua relazione finale ricordava Benjamin Franklin che, in una lettera del 13 novembre 1789, indirizzata a Jean-Baptiste Leroy, ebbe a sostenere che la morte e i tributi sono le uniche certezze dell'uomo, il quale, dunque, vuole capire perché deve pagare, come notò Luigi Einaudi.

In questo quadro ritiene che il federalismo fiscale rappresenti una pagina della storia repubblicana che attende ancora di essere scritta in modo da attuarne compiutamente presupposti e potenzialità. Precisa, peraltro, che con tale affermazione non intende sostenere la credenza che troppo facilmente sembra attribuire al federalismo fiscale la capacità di risolvere tutti i mali, ma, più semplicemente, vuole indicare nel federalismo fiscale un possibile strumento per modernizzare e attualizzare alcuni elementi del « patto fiscale », rendendolo più rispondente ai presupposti di fondo del principio « *no taxation without representation* ». Ritiene, tuttavia, che anche questa ottica sarebbe riduttiva se non si avesse la consapevolezza che il tema del federalismo, nella sua accezione più ampia, cioè di ammodernamento non solo del sistema fiscale ma dell'intero sistema statale, è la grande occasione per affermare il principio costituzionalmente riconosciuto, ma mai compiutamente attuato, della sussidiarietà. A suo avviso, non si può, infatti, affrontare il tema del federalismo fiscale prescindendo dal contesto istituzionale nel quale questo si inserisce. Il federalismo fiscale presuppone infatti uno Stato sussidiario, che ha dele-

gato in maniera chiara le sue funzioni alle regioni, agli enti territoriali, e – là dove vi sono le condizioni – alla società civile.

In altri termini, ritiene che il federalismo fiscale non possa che essere l'ultimo tassello dell'applicazione della sussidiarietà verticale ed orizzontale. Osserva, invece, come un sistema fiscale federalista applicato ad uno Stato per molti versi ancora centralista come l'Italia crei solo confusione e, ancor di più, rischi di accrescere i costi e la pressione fiscale per i cittadini. In mancanza di una chiara indicazione sul « chi fa cosa », per usare una metafora, sarebbe come mettere del gasolio, il federalismo fiscale, in un motore che funziona a benzina, il sistema istituzionale. Il meccanismo del federalismo fiscale è, quindi, strettamente collegato alla definizione del quadro delle competenze e solo una volta che siano stabilite con chiarezza le funzioni sarà possibile mettere definitivamente a regime i flussi necessari al loro finanziamento, attraverso meccanismi di federalismo fiscale.

Alla luce di questo inquadramento, ritiene essenziale che i principi generali, già elencati nei lavori dell'Alta Commissione, volti ad assicurare l'uniformità dell'intero sistema tributario del Paese, non possano essere disciplinati nell'ambito della delega, ma debbano essere già contenuti nel disegno di legge oggi in esame.

In particolare, considera indispensabile introdurre nel disegno di legge una precisa affermazione di principi volti a garantire, in primo luogo, una definizione dell'assetto di competenze capace di garantire l'equilibrio economico e finanziario complessivo del Paese e la sostenibilità della finanza pubblica, attraverso una distribuzione responsabile delle competenze. Ritiene, infatti, che l'efficienza debba essere garantita già al momento della distribuzione delle funzioni, e non solo al momento del suo esercizio. In questo contesto si inserisce la discussione in atto sull'abolizione delle province e, più in generale, sulla semplificazione dell'attuale sistema, che prevede troppi organi di governo per assicurare una efficiente allocazione della spesa.

Giudica, inoltre, essenziale affermare con chiarezza il principio della correlazione tra prelievo fiscale e beneficio fornito a chi paga il tributo, che evidenzia la necessaria corrispondenza tra responsabilità finanziaria ed amministrativa, garantendo, in termini tributari, che « si realizzi una sostanziale equivalenza tra cosa tassata e cosa amministrata ». La realizzazione di tale principio farebbe in modo che i soggetti passivi abbiano la percezione che l'ente raccoglie il gettito a fronte di un servizio. Sarebbe, inoltre, pienamente ragionevole che l'ente potesse intervenire sull'imposizione attraverso la propria politica fiscale, poiché ad esso compete l'erogazione del relativo servizio, e quindi il compito di reperire le risorse per farvi fronte. Questa impostazione sarebbe, infine, perfettamente coerente con lo spirito della riforma federalista della Costituzione, che mira ad una specializzazione delle funzioni, e in particolare allo spostamento di competenze statali verso le istituzioni comunitarie da un lato e verso gli enti territoriali dall'altro.

Esaminando i tributi presenti nel nostro ordinamento, ritiene sia immediatamente evidente come l'IRAP non rispetti il principio di correlazione, sia in quanto è nato per finanziare la sanità, colpendo i soggetti produttivi e divaricando il soggetto tassato dal beneficio prodotto col gettito, sia in quanto le Regioni percepiscono il gettito di un tributo che colpisce le attività produttive, mentre è lo Stato ad intervenire sull'economia.

Ritiene, invece, che l'ICI sia un esempio di tributo coerente col predetto principio di correlazione, in quanto la proprietà immobiliare si giova soprattutto dei servizi offerti dal Comune nel quale si trova e risulta, pertanto, ragionevole che essa sia colpita da un tributo il cui gettito è destinato a finanziare le politiche comunali. Alla luce di tali considerazioni, ritiene assolutamente inopportuna la scelta operata dal Governo nei mesi scorsi di abolire l'ICI sulla prima casa.

Ritiene inoltre necessario garantire il principio della trasparenza e dell'efficienza delle decisioni di entrata e di spesa

per tutti i livelli di governo, in modo da rendere possibile, da un lato, il controllo della collettività sulle politiche di entrata e di spesa dell'ente e, dall'altro, la perequazione delle risorse, alla luce delle *performances* reali e di quelle sostenibili da parte degli enti interessati dalla distribuzione del fondo perequativo.

Considera altresì necessario garantire l'adozione, da parte di tutti i livelli di governo, di sistemi contabili uniformi, che consentano di rilevare con sufficiente grado di affidabilità gli andamenti generali della finanza pubblica, ricordando al riguardo, ricorda che lo Stato dispone di una competenza legislativa concorrente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e, che, pertanto, esso deve stabilire principi fondamentali in grado di garantire l'omogeneità degli schemi e dei criteri contabili adottati dai vari attori istituzionali, al fine di consentire la tempestiva rilevazione dei saldi complessivi del sistema finanziario pubblico, e di verificare il rispetto dei vincoli macroeconomici posti dall'ordinamento comunitario.

Rileva quindi la necessità di assicurare la limitazione dei trasferimenti di risorse a destinazione vincolata incompatibili con il sistema federalista, ritenendo altresì che si debba garantire la limitazione dei trattamenti fiscali agevolativi, previsti dalle leggi regionali o regolati dagli enti locali, che si sostanzino in uso distorsivo della detassazione. Valuta, per contro, accettabile, e per certi versi auspicabile in un sistema di federalismo fiscale, una naturale *tax competition* tra Regioni e tra enti locali.

Ritiene altresì necessario garantire che le risorse finanziarie attribuite a Regioni ed enti locali siano sufficienti a garantire l'esercizio delle competenze, in attuazione di un principio direttamente desumibile dal testo costituzionale, che non ritiene fuori luogo esplicitare anche nella legislazione di attuazione. Osserva, infatti, che il rispetto di tale principio potrebbe consentire di evitare il ripetersi di quelle pratiche — piuttosto frequenti a partire dal cosid-

detto « terzo decentramento » – di trasferimento di competenze a Regioni ed enti locali senza una contestuale devoluzione di adeguate risorse finanziarie. Appare altresì opportuno sancire espressamente l'obbligo per le Regioni di garantire l'autonomia e l'equilibrio finanziario negli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze legislative. Sottolinea, infatti, che, poiché allo Stato spetta una potestà legislativa di principio nella definizione della struttura finanziaria e tributaria, alle regioni rimane il ruolo di dettagliare con legge il sistema proprio e dei livelli di governo sub-regionali.

Rileva inoltre l'importanza di garantire la razionalità e la coerenza dei singoli tributi e del sistema nel suo complesso, nonché la semplificazione del sistema tributario e degli adempimenti a carico dei contribuenti, nonché di assicurare l'omogeneità dei tributi regionali e locali. In particolare, ritiene essenziale che i tributi istituiti dalle varie Regioni, o quelli che le Regioni prevedano in capo a province e comuni, dovrebbero essere riconducibili armonicamente al sistema tributario complessivo, e non risultare antitetici quanto alla loro natura.

Occorre, altresì, garantire l'omogeneità tra i tributi che le diverse regioni potranno autonomamente disciplinare nello svolgimento della loro potestà legislativa, in attuazione del principio di armonizzatore che impone di istituire tributi regionali e locali che, pur diversi, siano tuttavia tra loro conciliabili e di natura non antitetica, ovvero, qualora siano dello stesso genere, si innestino armonicamente nel sistema complessivo.

Rileva la necessità di prevedere espressamente un criterio volto ad assicurare l'impegno di tutti i livelli di governo a rispettare il principio di sussidiarietà fiscale, ritenendo inoltre necessario garantire il divieto di doppia imposizione sulla medesima fattispecie imponibile e, in particolare, sulle fattispecie imponibili sulle quali siano già assise imposte statali. Tale principio costituisce infatti un cardine per alcuni ordinamenti fortemente regionalizzati, come quello spagnolo, ed è volto ad

evitare che, moltiplicando i soggetti impositori, aumenti anche il peso fiscale sul medesimo bene. Segnala, tuttavia, come la traduzione normativa del principio della non sovrapposizione delle imposte locali con quelle statali richiederà particolare attenzione. In via teorica, infatti, se tale principio non venisse previsto, si potrebbe addirittura correre il rischio che i tributi propri degli enti substatali possano arrivare, per assurdo, a prendere gradualmente il posto di quelli statali. Al contrario, rileva come una formulazione troppo stringente del principio potrebbe permettere allo Stato di annullare l'autonomia impositiva degli altri enti, semplicemente estendendo la propria potestà su tutte le materie imponibili.

Richiama quindi l'importanza dei principi di lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo, soffermandosi ulteriormente, sui principi di territorialità, neutralità dell'imposizione e divieto di esportazione delle imposte.

A tale riguardo, ritiene utile, da un lato, stabilire che ciascun ente territoriale non possa colpire fattispecie collocate al di fuori del proprio territorio, o prive di un legame con la propria collettività, e, dall'altro, ribadire il principio di neutralità, contenuto nell'articolo 120 della Costituzione, primo comma, in base al quale non possono essere posti ostacoli alla libera circolazione delle persone e delle cose, nel territorio dello Stato.

Osserva, poi, come un altro tema essenziale nell'attuazione del federalismo fiscale sia quello connesso all'attuazione del patto di stabilità interno, rilevando, anche alla luce dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale, come gli stringenti vincoli posti dal Trattato di Maastricht ed ulteriormente rafforzati dal Patto europeo di stabilità e crescita impongano la conservazione, in capo al livello centrale di governo, di importanti poteri di coordinamento del sistema complessivo di finanza pubblica. Al necessario concorso dei diversi attori al perseguimento degli obiettivi di risanamento dei conti pubblici fissati in sede comunitaria corrisponde, infatti, l'esclusiva responsabi-

lità dello Stato per eventuali violazioni del divieto di disavanzi pubblici eccessivi.

Questa evidente discrasia fra destinatari dell'obbligo di risanamento, rappresentati dagli enti appartenenti al settore pubblico allargato, e l'imputazione della responsabilità per eventuali violazioni esclusivamente in capo allo Stato è stata ulteriormente accentuata dal progressivo aumento del grado potenziale di decentramento fiscale verificatosi negli ultimi anni nel nostro ordinamento. La necessità per lo Stato di disporre comunque, sia pure nel rinnovato sistema delle autonomie, di strumenti di controllo delle finanze regionali e locali, ha condotto all'elaborazione e periodica revisione di un complesso congegno giuridico denominato patto di stabilità interno.

La compatibilità delle norme del patto di stabilità interno con il quadro costituzionale solleva complesse questioni giuridiche, parzialmente affrontate dalla stessa Corte costituzionale in alcune sue sentenze, che rappresentano un ineludibile termine di confronto per il legislatore di attuazione del cosiddetto « federalismo fiscale ». In particolare, le sentenze n. 4 e n. 36 del 2004, pur riconfermando la necessità di conservare un siffatto strumento di governo della finanza pubblica, contengono un implicito invito al legislatore statale a ridiscutere il patto di stabilità interno, allo scopo, da una parte, di meglio calibrarne i contenuti rispetto ai prescritti obiettivi di risanamento e, dall'altra, di eliminarne gli aspetti più marcatamente dirigistici e non concertativi, che sviliscono l'essenza stessa dei principi di autonomia e sussidiarietà.

Quanto al primo profilo, si è soprattutto lamentato il disallineamento fra i saldi rilevanti sul piano interno e quelli considerati a livello europeo. Il patto di stabilità interno ha, inoltre, progressivamente abbandonato l'obiettivo di perseguire una riduzione degli *stock* di debito, che invece assume un rilievo centrale in sede comunitaria.

Sotto il secondo profilo, gli enti territoriali hanno spesso lamentato l'irragionevolezza dei vincoli imposti dal patto alla

rispettiva autonomia finanziaria, osservando in primo luogo che tali vincoli, da un lato, rispondono ad una logica di breve periodo, che non consente un'adeguata programmazione ed una gestione ottimale delle risorse finanziarie, e, dall'altro, peccano di unilateralità, essendo predisposti senza seguire un percorso concertativo e senza considerare la differente situazione dei diversi livelli di governo e, all'interno di ciascun livello, dei diversi enti.

Ritiene, pertanto, evidente la necessità di una forma in grado di rendere il Patto di stabilità interno, ad un tempo, più stringente più rispettoso dell'autonomia: considerando a tal fine utile prevedere nel disegno di legge, la generalizzazione e normalizzazione di alcune metodologie attualmente praticate per le regioni a statuto speciale, pur tenendo nell'opportuna considerazione il fatto che queste ultime dispongono, nei confronti dei rispettivi enti locali, di un potere ordinamentale di cui le regioni ordinarie sono sprovviste.

L'individuazione di uno specifico margine anche per le regioni a statuto ordinario in ordine al coordinamento regionale della finanza locale potrebbe, tuttavia, consentire tale forma di intervento, ritenendo che allo scopo si possa ipotizzare una disaggregazione della struttura del Patto su due livelli. In prima battuta, occorrerebbe procedere, in sede nazionale, alla definizione di obiettivi globali di contenimento del deficit e del debito, mentre, in seconda battuta, bisognerebbe procedere a raffinare i *target* generali, trasformandoli in obiettivi specifici da assegnare alle diverse regioni ordinarie o speciali. A ciascuna regione sarebbe, quindi, affidato il compito di gestire il perseguimento del proprio obiettivo specifico, coordinando, a tal fine, la propria finanza con quella degli enti territoriali compresi nel proprio territorio, analogamente a quanto già avviene, almeno in parte, nelle regioni ad autonomia differenziata. In tal modo, sarebbe più agevole calibrare i contenuti del patto rispetto alle diverse caratteristiche dei diversi enti ed al variegato tessuto economico delle diverse aree del Paese,

attenuandone il carattere unilaterale, senza che ciò comporti la rinuncia, da parte dello Stato, al proprio potere di supervisione dei conti pubblici.

Gaspare GIUDICE, *presidente*, constata l'assenza dei deputati Boccia, Rubinato, Graziano, Marchignoli e Genovese, do-

vendo pertanto ritenersi che essi abbiano rinunciato ad intervenire.

Nessun altro chiedendo di intervenire, ed essendo imminente l'avvio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista nella seduta di domani.

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 24

SEDE REFERENTE:

DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 26

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del presidente della X Commissione, Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico Paolo Romani.

La seduta comincia alle 9.05.

DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Ludovico VICO (PD), sottolinea anzitutto che quello in discussione è un provvedimento di grande rilievo e che il suo profilo è senz'altro migliorabile con il proficuo lavoro delle Commissioni;

sulle relazioni svolte ieri rimarca che, in particolare quella del collega Milanese, risultava eccessivamente «entusiastica» mentre rilievi critici sul testo del decreto possono senz'altro essere mossi, in particolare in relazione alle modalità e all'entità dei finanziamenti.

Il gruppo del PD ritiene importante e prioritario apportare modificazioni di sostanza al provvedimento, sia includendo nelle sue disposizioni aiuti a settori che non sono stati considerati, sia correggendo talune misure già previste per i settori già individuati; in relazione ad esempio agli aiuti previsti per il settore dell'auto, ritiene che sarebbe necessario intervenire su tutta la filiera, con maggiori risorse che potrebbero stimolare l'indotto. Tutto il settore è in sofferenza e l'intervento non può essere limitato alla concessione di bonus per la rottamazione.

Un altro settore sul quale ritiene indispensabile introdurre specifiche misure è quello del metallurgico, messo in crisi da

forti spinte di carattere protezionistico che provengono dall'estero, in particolare dagli Stati Uniti.

Rileva inoltre che, se si ha la finalità di dare un impulso al settore del mobile, appare fortemente limitativo collegare le misure alle ristrutturazioni; occorre poi mettere in rilievo il grande assente da questo provvedimento, che è il settore del tessile: su tale fronte sarà indubbiamente necessario introdurre misure che riguardino eventualmente la collegata tutela del *made in Italy*.

Infine, pur apprezzando le misure relative alla fiscalità di vantaggio per i distretti, ritiene che anche su tali disposizioni sia possibile prevedere qualcosa di più e costruire un indirizzo più pregnante e significativo.

Savino PEZZOTTA (UdC) osserva preliminarmente che la scelta del Governo di sostenere i consumi, cui è ispirato il provvedimento in esame, merita approvazione. Sottolinea, tuttavia, che politiche di sostegno al consumo non possono prescindere da quelle di sostegno al reddito, altrimenti si corre il rischio di approvare provvedimenti solo in teoria interessanti per il settore industriale poiché non vi sarebbe il reddito necessario per consentirne il rilancio. Rileva altresì che in altri Paesi europei, quali la Gran Bretagna, si stanno mettendo a punto nuovi processi di industrializzazione e sollecita la Commissione ad approfondire la questione al fine di promuovere scelte in tal senso anche sul territorio italiano.

Osserva che nel decreto-legge in esame manca qualsiasi riferimento al settore tessile attualmente attraversato da una grave crisi. Al riguardo, ritiene che si dovrebbe pensare ad un utilizzo diverso degli ammortizzatori valutandone l'impatto sul mercato e quindi sul sistema delle imprese.

Rileva che gli incentivi più consistenti sono destinati al settore auto, osservando però che le modalità previste sono del tutto analoghe a quelle recate da precedenti provvedimenti in materia i quali, tuttavia, si inserivano in un contesto

economico-produttivo assolutamente diverso da quello attuale. Lamenta che le disposizioni in esame non prevedano incentivi per chi rottama un'auto inquinante senza acquistarne una di nuova generazione e del resto chi compra un veicolo ecologico non è obbligato alla demolizione, qualora in suo possesso, del modello più inquinante, interventi che invece sarebbero necessari per una reale azione di tutela ambientale; aggiunge che, per il rilancio del settore, sarebbe opportuno eliminare il bollo auto. Ricorda che all'articolo 1 sono previsti incentivi da 1.000 a 5.000 euro per l'acquisto di auto ecologiche a gas, elettriche o ad idrogeno. Al riguardo osserva che gli incentivi saranno utilizzati quasi esclusivamente per l'acquisto di auto a metano, dal momento che il settore dell'auto elettrica stenta a decollare per i costi elevati e l'assenza di una rete distributori elettrici, mentre le auto ad idrogeno sono scarsissimamente diffuse per i noti problemi di stivaggio dell'elemento in serbatoi sicuri. Ritiene che per l'acquisto di un veicolo ecologico, oltre agli incentivi in discussione, si sarebbe dovuto prevedere un finanziamento a tasso 0 per il pagamento rateale. La stessa misura dovrebbe applicarsi anche all'acquisto di elettrodomestici, per i quali gli incentivi sono limitati ai soli modelli ad alta efficienza energetica.

Giudica positivamente l'individuazione di misure fiscali di vantaggio per i distretti produttivi, ma rileva che tali soggetti tuttavia risultano troppo legati ad una dimensione territoriale che non tiene sufficientemente in considerazione il concetto di rete di imprese. Rileva altresì che manca l'identificazione giuridica del soggetto distretto e, di conseguenza, un organismo di rappresentanza dei distretti nei rapporti con gli enti locali e con il fisco; in questo modo, si rischia di introdurre solamente un ulteriore livello burocratico senza promuovere la realtà delle reti di imprese. Ritiene inoltre che lo stanziamento di 10 milioni di euro per il 2009 sia

del tutto insufficiente a sostenere le realtà dei distretti produttivi e delle reti d'impresa.

Sottolinea, infine, la necessità di salvaguardare la cultura industriale del Paese indispensabile sia per i lavoratori dipendenti sia per gli imprenditori. A questo fine, riterrebbe preferibile utilizzare gli stanziamenti destinati agli ammortizzatori sociali per impedire la chiusura delle aziende in un momento di grave difficoltà.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nell'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito del dibattito alla seduta già prevista alle 13.30 della giornata odierna.

La seduta termina alle 9.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del presidente della X Commissione, Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
C. 2187 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di questa mattina.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD), richiamando le considerazioni già espresse nel corso della precedente seduta dal deputato Fluvi, rileva come non sia accettabile costringere le Commissioni ad esaminare un provvedimento di tale importanza esclusivamente nei ritagli di tempo.

Andrea GIBELLI, *presidente*, segnala che l'osservazione del collega D'Antoni non è isolata e che gli uffici di presidenza congiunti senz'altro cercheranno di individuare un percorso che consenta un adeguato esame preliminare del provvedimento in esame.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) prende atto delle dichiarazioni del Presidente circa l'organizzazione dei lavori.

Passando quindi al merito del provvedimento, rileva come le considerazioni espresse dal relatore per la Commissione Finanze, Milanese, non rispecchino in alcun modo il reale contenuto del provvedimento, ed assumano, quindi, esclusivamente una valenza propagandistica. Ritiene, invece, che la grave situazione di crisi nella quale versa l'economia italiana debba essere affrontata in termini concreti, evitando di dividersi tra ottimisti e catastrofisti. Occorre, in questo contesto, che il Governo prenda atto della gravità della situazione e la affronti in quanto tale, anche al fine di prevenire gli sviluppi futuri della situazione, che rischiano di risultare ancora peggiori. Al contrario, l'Esecutivo ha finora compiuto numerosi errori di politica economica, ad esempio adottando misure di detassazione degli straordinari che, oltre a risultare inutili, nell'attuale fase economica rischiano di produrre, paradossalmente, una ulteriore riduzione dell'occupazione.

Il decreto-legge costituisce quindi un'occasione da non perdere per compiere una valutazione più seria della crisi ed individuare misure utili a fronteggiarla. Peraltro il provvedimento, per come attualmente formulato, non è in grado di fronteggiare la situazione, ed anzi il ritardo con il quale le misure in esso contenute sono state adottate, asseritamente in attesa delle decisioni in sede comunitaria, hanno probabilmente indotto molti consumatori a ritardare le proprie decisioni di spesa in alcuni settori, quali quello automobilistico, per attendere l'entrata in vigore delle misure agevolative.

Considera quindi necessario migliorare notevolmente il testo, ad esempio per quanto riguarda le misure in favore del settore del mobile, che appaiono chiaramente insufficienti, prevedendo inoltre interventi specifici per molti altri settori produttivi, che necessitano di aiuti concreti, sia pure di stampo non protezionistico. A tale riguardo segnala in particolare la criticità della situazione nella quale versa il settore tessile e della moda, testimoniata dall'allarme e dalle proteste che stanno sorgendo in un distretto molto significativo per il comparto, quale quello di Prato.

Ritiene quindi indispensabile compiere un attento esame delle condizioni del settore industriale italiano nel suo complesso, al fine di individuare misure adeguate a ridare prospettive di ripresa agli operatori.

Un'ulteriore questione, che dovrà peraltro essere affrontata in una sede diversa, riguarda la tematica degli ammortizzatori sociali, per i quali, nelle more della contrattazione in atto tra il Governo e le regioni, non sono chiare né le risorse né gli ambiti soggettivi di applicazione.

Considera inoltre molto discutibili le modalità di copertura degli oneri finanziari del provvedimento, definite dall'articolo 8, il quale sembra utilizzare sostanzialmente risorse già utilizzate per precedenti interventi legislativi. Tale scelta, evidentemente non casuale, induce a ritenere che il Governo stesso escluda l'applicabilità concreta di molte delle norme contenute nel decreto-legge, le quali dunque non determineranno alcun onere per la finanza pubblica. In tale contesto ritiene inoltre scandaloso il fatto che vengano utilizzati a copertura di interventi di natura generale risorse finanziarie già stanziare per l'industrializzazione delle aree deboli, svuotando inoltre lo strumento del credito d'imposta per le iniziative produttive nelle aree deboli del Paese, con la giustificazione che tali misure non sarebbero adeguatamente coperte.

Reputa quindi, in conclusione, che l'esame del provvedimento costituisca la

sede opportuna per individuare gli strumenti necessari a fronteggiare la situazione attuale, evitando di ricorrere a misure assolutamente inconsistenti, che si limitano a nascondere la realtà dei fatti, con i quali occorre invece misurarsi, senza togliere risorse alle aree più deboli del Paese.

Giovanni FAVA (LNP), riservandosi di intervenire in modo più compiuto in altra occasione, ritiene opportuno, in considerazione della mancanza di tempo, svolgere brevemente alcune osservazioni sollecitate anche dall'intervento del collega D'Antoni. Ritiene anzitutto condivisibile, e ritiene di parlare a nome del suo gruppo politico, il rilievo sulla necessità di prevedere misure di aiuto anche dirette al settore del tessile. Giudica condivisibile la scelta del Governo in materia di utilizzo di fondi derivanti dalla legge n. 488 del 1992 perché vi sono moltissime risorse poco o male utilizzate, o del tutto inutilizzate che è opportuno destinare alle aree svantaggiate. Ritiene infine condivisibili i rilievi sulla tecnicità delle disposizioni in esame, sottolineando che l'intervento del Parlamento dovrà essere orientato ad estendere le disposizioni incentivanti anche ad altri settori industriali.

Enzo RAISI (PdL), *relatore per la X Commissione*, ritiene anzitutto necessario chiarire che, di fronte alla grave crisi internazionale in atto, l'Italia, a causa della particolare composizione del suo sistema industriale, mette in luce in questo momento tutte le debolezze preesistenti. Il Governo ha scelto, con i vari provvedimenti messi in essere, alcuni settori sui quali ritiene prioritario intervenire di fronte ad una crisi particolarmente complessa.

Ritiene che il provvedimento in esame può essere modificato e migliorato, per favorire eventualmente anche settori contigui, quali tutto il settore dell'indotto collegato all'industria automobilistica; i relatori sono intenzionati ad ascoltare con attenzione e a valutare con spirito costrut-

tivo gli elementi che provengono dal dibattito e le varie proposte avanzate. Concorda quindi sul fatto che il provvedimento sia migliorabile, ma ritiene ingeneroso amplificarne le criticità e gli elementi di debolezza.

Andrea GIBELLI, *presidente*, in relazione agli ulteriori impegno delle due Commissioni rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Deliberazione di un'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modificazione dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province (<i>Deliberazione</i>)	30
Sull'ordine dei lavori	30
SEDE REFERENTE:	
DL 3/2009: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie. C. 2227 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	30
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato ed abb. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio. Testo unificato C. 1421 Paglia e C. 1827 Pelino (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dal comitato</i>)	38
Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere. Testo base C. 2120, approvato dalla 4 ^a Commissione del Senato, e C. 1896 Cirielli (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	36
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	39
Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Testo unificato C. 326 Stefani ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dal comitato</i>)	40
AVVERTENZA	37

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 febbraio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.10.

Deliberazione di un'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modificazione dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province.

(*Deliberazione*).

Donato BRUNO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modificazione dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province. L'indagine conoscitiva, che avrà luogo nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 1221, si concluderà entro la fine del mese di aprile 2009. Nell'ambito dell'indagine conoscitiva la Commissione procederà alle audizioni di esperti della materia.

La Commissione approva la proposta del presidente.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno nel senso di svolgere prima la seduta in sede referente per l'esame del disegno di legge C. 2227, di conversione del decreto-legge n. 3 del 2009, e poi la seduta in sede consultiva per l'esame del disegno di legge C. 2105, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 3/2009: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.

C. 2227 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che nella riunione testé svoltasi dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato deciso di svolgere la discussione di carattere generale sul provvedimento in titolo tra oggi e domani, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle 9 di domani, di esaminare gli emendamenti nella seduta già convocata per domani stesso, al termine degli interventi di carattere generale, di valutare i pareri delle altre Commissioni non appena saranno pervenuti e di conferire infine il mandato al relatore prima delle 14 di domani.

Beatrice LORENZIN (Pdl), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato con modificazioni, dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2009, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.

L'articolo 1 pone una speciale disciplina volta a consentire lo svolgimento contemporaneo delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle elezioni amministrative che si terranno nel corso del 2009.

In sede di relazione illustrativa, il Governo ha chiarito le ragioni che hanno determinato l'intervento legislativo in esame. Infatti, in base alla disciplina vigente in materia, le operazioni di vota-

zione terminano in Italia alle ore 15 del lunedì. Per le elezioni europee però la disciplina comunitaria prevede che le elezioni si svolgano tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva. Pertanto, si rende necessario anticipare al pomeriggio di sabato l'inizio della votazione per tutte le consultazioni abbinata, per poi chiudere la votazione alle ore 22 della domenica.

L'articolo 1 reca inoltre una disciplina *ad hoc* riguardante le consultazioni europee ed amministrative che si svolgeranno nel 2009; per le sole consultazioni che si svolgeranno in forma abbinata; e per le votazioni per il rinnovo degli organi assembleari e di governo degli enti locali appartenenti a regioni a statuto speciale.

In particolare, la disciplina introdotta al comma 1 è relativa ad alcuni aspetti particolari del procedimento elettorale, vale a dire, oltre agli orari delle operazioni di votazione, di cui si è detto, il computo dei termini dei procedimenti elettorali; la composizione delle liste elettorali; l'allestimento del materiale occorrente agli uffici elettorali di sezione (urne, cabine e l'occorrente per l'arredamento delle sezioni); le modalità di avviso per gli elettori residenti all'estero; la nomina dei componenti, la costituzione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione; le operazioni preliminari alla votazione; il rilascio delle tessere elettorali; la designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione; la consegna del materiale elettorale al presidente dell'ufficio elettorale di sezione e operazioni preliminari; le operazioni successive al voto; il momento dell'inizio dello scrutinio per le elezioni amministrative; i compensi dei componenti degli uffici elettorali di sezione; e la fissazione della data del secondo turno di votazione alle elezioni amministrative. Quanto al comma 2, questo dispone in materia di limiti all'importo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei parlamentari europei in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni. Il comma 3 disciplina in materia di riparto delle spese nel caso di abbinamento delle

elezioni dei parlamentari europei con le elezioni amministrative nelle regioni a statuto speciale.

L'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina del rimborso delle spese elettorali a partiti e movimenti in occasione delle elezioni europee. In sostanza, si prevede che abbiano accesso al contributo i partiti e i movimenti che abbiano partecipato alla competizione elettorale ottenendo almeno il 2 per cento dei voti validi; la disciplina vigente prevede invece che il contributo spetti ai partiti e movimenti che abbiano ottenuto almeno l'elezione di un rappresentante al Parlamento europeo. Si tratta di una modifica ricollegabile all'innovazione introdotta dalla recentissima legge n. 10 del 2009, di riforma del sistema per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la quale, com'è noto, ha introdotto nel meccanismo elettorale una soglia di sbarramento per l'accesso delle liste al riparto dei seggi pari al 4 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale.

L'articolo 1-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una serie di modifiche agli atti legislativi che disciplinano le elezioni europee ed amministrative, recanti tutte la medesima disposizione, volta a fissare le dimensioni dei contrassegni da riprodurre sulle schede elettorali. Tali contrassegni dovranno avere un diametro pari a 3 centimetri.

L'articolo 2 disciplina l'esercizio del diritto di voto alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali. Si tratta, con specificazioni e limitazioni, del personale delle forze armate e di polizia impegnato in missioni internazionali; dei dipendenti di amministrazioni dello Stato e delle Regioni e province autonome; dei professori universitari ordinari e associati; dei ricercatori e dei professori aggregati in servizio presso istituti universitari al di fuori dell'Unione europea per almeno sei mesi; e dei relativi

familiari conviventi qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero.

Per tali cittadini si prevede la possibilità di votare per corrispondenza, dall'estero, per le circoscrizioni del territorio nazionale. La disciplina troverà applicazione esclusivamente in occasione delle prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

L'articolo disciplina, conseguentemente, le modalità della richiesta e dell'esercizio del voto per corrispondenza. In particolare, il voto per corrispondenza presuppone la presentazione di un'apposita dichiarazione degli interessati. Quanto alla procedura, essa tende ad accertare che i richiedenti abbiano titolo per la richiesta, che per essi non sussistano cause ostative all'elettorato attivo e che i loro nominativi siano presenti nelle sole liste dei richiedenti il voto per corrispondenza.

L'articolo disciplina poi le operazioni di voto. Il plico contenente la scheda elettorale e il restante materiale deve essere inviato all'elettore entro il 20 maggio 2009. L'elettore, dopo aver espresso il suo voto, deve spedire la busta contenente la scheda elettorale all'ufficio consolare entro il 28 maggio 2009. Disposizioni particolari sono previste per il voto del personale appartenente alle forze armate impegnato in missioni internazionali ed effettivo in grandi unità o unità navali impiegate in modo organico nelle missioni stesse: a differenza degli altri elettori temporaneamente all'estero, i quali votano per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma, i militari e carabinieri di cui si è detto votano per le circoscrizioni in cui è compreso il comune ove ha sede il reparto di appartenenza. Per tali elettori si prevede quindi l'adozione di specifiche intese tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno per definire le modalità tecnico-organizzative delle operazioni di voto.

L'articolo disciplina, ancora, le modalità di scrutinio delle schede votate dagli elettori che sono temporaneamente all'estero. Tali schede vengono scrutinate dai seggi costituiti negli uffici elettorali cir-

scrizionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 408 del 1994. Si tratta dei seggi elettorali istituiti presso ogni ufficio elettorale circoscrizionale (un seggio per ogni 2.000 elettori residenti all'estero), aventi il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti espressi dagli elettori italiani residenti in altri Paesi membri dell'Unione, che non si siano avvalsi della facoltà di esercitare in essi il diritto di voto. Le buste, contenenti le schede, inviate dagli elettori e pervenute agli uffici consolari entro le 16 di giovedì 4 giugno sono inoltrate al presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello di Roma. Quelle pervenute successivamente sono immediatamente distrutte. È poi dettagliatamente disciplinata la procedura di apertura delle buste e di scrutinio delle schede.

Il comma 17-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone una deroga al disposto dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 408 del 1994, concernente la ripartizione degli elettori residenti in altri Stati membri dell'Unione europea tra le sezioni elettorali istituite in tali Stati. Ai sensi della disciplina vigente, gli elettori sono ripartiti tra le sezioni estere dalla Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, che assegna ad ogni sezione un numero di elettori compreso tra 200 e 1.600. La norma in esame innalza, per le sole elezioni da tenersi nel 2009, a 3.000 il numero massimo di elettori da assegnare ad ogni sezione.

L'articolo 3, analogamente all'articolo 2, persegue la finalità di consentire il voto per corrispondenza dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali; le sue disposizioni sono però riferite al voto per i referendum abrogativi ex articolo 75 della Costituzione che si terranno nel corso del 2009. Destinatario della disposizione sono le stesse categorie di elettori individuate dall'articolo 2, con la differenza che in questo caso si fa riferimento alla permanenza « all'estero » e non al di « fuori dal territorio dell'Unione europea ».

L'articolo 4 reca disposizioni volte ad assicurare la funzionalità delle commis-

sioni e sottocommissioni elettorali circondariali, in vista delle elezioni che si svolgeranno nel corso del 2009. L'articolo prevede che il prefetto designi al presidente della Corte di appello funzionari statali (in numero non precisato) da nominare quali componenti aggiunti delle Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali. La misura è finalizzata a garantire il funzionamento di tali organi, assicurandone il quorum funzionale, anche nei casi in cui non siano presenti i componenti titolari o supplenti e nell'attesa del rinnovo della Commissione o del reintegro dei suoi componenti qualora si verificano le ipotesi di decadenza indicate dall'articolo 23 del testo unico sull'elettorato attivo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967.

L'articolo 4-*bis* consente, anche in occasione delle elezioni e dei referendum abrogativi da tenersi nel 2009, come già avvenuto per le elezioni politiche del 2006 e del 2008, l'ammissione ai seggi elettorali di osservatori internazionali in attuazione dell'impegno assunto al riguardo dall'Italia, con la sottoscrizione del Documento di Copenhagen del 1990, nell'ambito della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Naturalmente la presenza degli osservatori non deve in alcun modo interferire con le operazioni di votazione e di scrutinio che si svolgono nei seggi.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria del provvedimento. L'articolo 6 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Salvatore VASSALLO (PD) intende segnalare due punti problematici del decreto-legge in esame. Il primo è l'articolo 1-*bis*, introdotto dal Senato, che stabilisce il principio per cui hanno accesso al contributo di rimborso delle spese elettorali in occasione delle elezioni europee anche i partiti e i movimenti che abbiano ottenuto solo il 2 per cento dei voti validi. Tale previsione è in contraddizione, a suo avviso, con l'introduzione della soglia di sbarramento al 4 per cento per le elezioni

al Parlamento europeo, disposta dalla recentissima legge 20 febbraio 2009, n. 10, in quanto rischia di vanificare il tentativo di disincentivare la presentazione di liste plurime e la conseguente disgregazione della rappresentanza. Il secondo punto problematico è rappresentato dal fatto che il provvedimento, mentre dichiara di voler concentrare le consultazioni elettorali in un'unica giornata, di fatto non include nel turno elettorale unico (il cosiddetto *election day*) i referendum, e costituisce quindi una vera e propria frode nei confronti dei cittadini, anzi una doppia frode a seconda che si consideri i cittadini in quanto contribuenti o in quanto elettori. Da una parte infatti la mancata inclusione dei referendum nel turno elettorale unico comporta un mancato considerevole risparmio di spesa che si sarebbe potuto impiegare per le più diverse finalità pubbliche e che è stimato, sebbene le stime non siano concordi, in non meno di 200 milioni di euro. Dall'altra parte la mancata inclusione dei referendum comporta che le chiamate alle urne nel 2009 passino da quattro a tre, il che significa che la semplificazione per i cittadini è solo apparente e di facciata. È stato obiettato che, per quanto riguarda il Parlamento nazionale, c'è una ragione per non abbinare i turni di elezione e quelli referendari, ed è che gli elettori non debbono, nella stessa occasione in cui rinnovano l'organo detentore del potere legislativo, esercitare il potere abrogativo della legge. Si tratta però dell'unica obiezione all'accorpamento di elezioni e referendum in un'unica tornata e di un'obiezione che non vale in questo caso. Non si può infatti accettare l'obiezione di chi sostiene che gli elettori finirebbero col confondersi se chiamati a troppe scelte contemporaneamente. Gli elettori italiani hanno infatti dimostrato in occasione di referendum plurimi o di elezioni abbinate di saper distinguere tra le diverse questioni che sono chiamati a decidere. Che poi l'abbinamento impedisca all'elettore di manifestare il proprio dissenso rispetto a una proposta referendaria astenendosi dal partecipare al referendum è falso dal momento che è sempre possi-

bile astenersi, anche recandosi alle urne per altre consultazioni, semplicemente non ritirando la scheda relativa alla consultazione cui non si vuole partecipare.

Jole SANTELLI (Pdl) ritiene invece che l'accorpamento dei referendum alle consultazioni elettorali potrebbe alterare l'andamento naturale dei referendum determinando una partecipazione più alta di quella che altrimenti si sarebbe avuta e potenzialmente provocare il raggiungimento del quorum di validità che diversamente non sarebbe stato raggiunto. Quanto invece al rimborso delle spese elettorali per i partiti che ottengano il 2 per cento alle elezioni per il Parlamento europeo, concorda sull'opportunità di una riflessione in vista di un messaggio di chiarezza al Paese.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl) ritiene che le osservazioni svolte dal deputato Vassallo siano pretestuose, essendo quest'ultimo un sostenitore del sistema elettorale a doppio turno, che è oggettivamente molto più costoso di quello a turno unico. Aggiunge che non è, comunque, sulla democrazia che si può ragionevolmente pensare di risparmiare, perché allora, paradossalmente, il massimo risparmio sarebbe quello di non tenere affatto elezioni. Quanto ai referendum, premesso di essere un sostenitore di questo strumento di democrazia diretta, fa notare che, mentre l'articolo 75 della Costituzione prevedeva il referendum soltanto al fine dell'abrogazione totale o parziale della legge, la giurisprudenza costituzionale e i promotori ne hanno fatto uno strumento per la manipolazione della legge, snaturandolo in referendum manipolativo o emendativo che dir si voglia, ossia trasformandolo in un istituto che la Costituzione non prevede. In conclusione, considerato che il referendum è una forma di autoconvocazione del corpo elettorale, ritiene giusto che i promotori del referendum convincano gli elettori ad andare a votare con la forza delle proprie argomentazioni e non con l'aiuto della giornata elettorale unica.

Linda LANZILLOTTA (PD) segnala che il provvedimento presenta un grave problema di copertura finanziaria e, quindi, di incostituzionalità ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto lo stanziamento a legislazione vigente è misurato per una tornata elettorale unica, di modo che, se si rivede la disciplina, occorre rivedere anche la copertura.

Roberto ZACCARIA (PD) rileva che gli interventi fin qui svolti sono stati più o meno condivisibili. Quanto al rimborso delle spese elettorali in occasione delle elezioni del Parlamento europeo, si limita ad osservare che al Senato è stato raggiunto un determinato equilibrio tra diverse esigenze: equilibrio che, a suo avviso, non deve essere toccato, anche perché, ove si intendesse ridiscutere questo punto, si dovrebbe riaprire la discussione anche su altri punti del provvedimento.

David FAVIA (IdV), premesso che senza dubbio non si può pensare di risparmiare sugli istituti di democrazia, ritiene che non vi siano però difficoltà ad accorpare anche i referendum alle consultazioni elettorali amministrative ed europee. Quanto al quorum di validità del referendum, ricorda che la Costituzione prevede referendum sia con il quorum di validità sia senza di esso. Quanto al rimborso delle spese elettorali, ritiene che lo spunto di riflessione proposto dal deputato Vassallo sia interessante e vada approfondito, fermo restando che la limitazione del rimborso alle sole liste che hanno conseguito il 2 per cento dei voti è già un passo avanti rispetto alla legislazione vigente, che prevede il rimborso per le liste che eleggono almeno un deputato al Parlamento europeo.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle 9 di domani, giovedì 26 febbraio 2009. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 14.50.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato ed abb.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2009.

Roberto ZACCARIA (PD) si sofferma, in particolare, sui poteri attribuiti alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale dall'articolo 3 del provvedimento in esame, con particolare riferimento ai pareri che essa è chiamata ad esprimere sugli schemi dei decreti legislativi previsti dall'articolo 2. Al riguardo osserva che la delega in questione si caratterizza per la sua complessità e per la genericità dei principi e criteri direttivi: alla luce di ciò si pone l'obiettivo esigenza di garantire al Parlamento un ruolo significativo, che non può essere quello previsto in via ordinaria nel processo di formazione dei decreti delegati. Si tratta di una questione di primaria importanza, anche perché la complessità della materia comporterà inevitabilmente che sulle stesse questioni il legislatore interverrà a più riprese.

Invita pertanto a riflettere sull'opportunità di attribuire ai pareri che saranno espressi dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale una valenza tale da porre il ruolo del Parlamento su una posizione paritaria a quella del Governo nella elaborazione della disciplina oggetto dei decreti legislativi: ri-

volto al relatore, lo invita ad approfondire la questione, studiando eventuali soluzioni che possano essere prese in considerazione; invita altresì la presidenza a stimolare gli uffici ad una riflessione in tal senso.

Donato BRUNO, *presidente*, invita i deputati che nelle prossime sedute intendono intervenire sul provvedimento in esame a comunicarlo alla presidenza. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio. Testo unificato C. 1421 Paglia e C. 1827 Pelino.
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Maria Elena STASI (Pdl), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, osserva che esso reca norme riconducibili alla materia « previdenza sociale », che la lettera o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Pertanto, non sussistendo motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere.

Testo base C. 2120, approvato dalla 4ª Commissione del Senato, e C. 1896 Cirielli.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio).

Maria Elena STASI (Pdl), *relatore*, riferisce che il provvedimento in esame, approvato dal Senato, è volto a consentire l'assunzione nelle forze armate dei congiunti di militare italiani caduti nell'adempimento del proprio dovere i quali non presentino i requisiti di altezza previsti a tal fine dalla normativa vigente. Ricorda che il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, articolo 6, prevede che nell'ambito di ciascuna forza armata possano essere ammessi alla frequenza del primo corso di formazione utile per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, nei limiti delle vacanze organiche e fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale, il coniuge e i figli superstiti nonché i fratelli qualora unici superstiti del personale delle forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative. Per quanto riguarda l'idoneità fisica, la normativa prevede per le donne l'altezza di almeno un metro e sessanta. La proposta in esame prevede una deroga volta a consentire l'ammissione ai corsi anche per i familiari delle vittime del dovere che non abbiano il requisito dell'altezza, a tal fine stabilendo un requisito di altezza inferiore, pari a un metro e cinquanta.

Premesso che dal punto di vista dell'articolo 117, la proposta di legge non presenta problemi in quanto interviene sulle materie « difesa e forze armate » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere d) e g), della Costituzione, si do-

vrebbe invece segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di differenziare in modo proporzionale l'altezza richiesta per gli uomini da quella richiesta per le donne. Presenta pertanto una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 2*).

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che stabilire una deroga al requisito dell'altezza per i soli familiari dei militari che siano vittime del dovere sia discriminatorio nei confronti degli altri cittadini. Chiarisce, al fine di non essere frainteso, che non è sua intenzione porre in discussione il principio del sostegno ai familiari di quanti sono caduti o sono stati menomati nell'adempimento del dovere, ma ritiene che lo Stato potrebbe intervenire a loro favore in altri modi, anche perché, tanto più oggi che le forze armate sono altamente specializzate, l'altezza potrebbe essere un requisito essenziale ai fini dello svolgimento delle mansioni militari; se così non fosse, allora si tolga il requisito dell'altezza per tutti i cittadini. Preannuncia quindi il proprio voto di astensione dalla votazione sulla proposta di parere della relatrice.

Maria Elena STASI (Pdl), *relatore*, fa presente che l'immissione dei familiari dei militari vittime del dovere nelle forze armate costituisce una forma di risarcimento nei confronti di coloro che hanno subito la perdita di un congiunto impegnato in compiti di interesse nazionale. La norma è certamente derogatoria, ma già oggi si prevede un canale preferenziale per l'arruolamento di tali soggetti. Spetta poi alla Commissione di merito valutare se l'altezza inferiore al metro e sessanta costituisca un impedimento insuperabile all'espletamento dei compiti militari.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl) fa notare che si potrebbe, più opportunamente, suggerire alla Commissione di merito di riformulare il testo nel senso di prevedere che per queste categorie di soggetti si deroghi in assoluto al requisito dell'altezza, onde evitare che in futuro si debba introdurre una deroga alla deroga,

a favore di soggetti che non abbiano neanche il requisito di altezza inferiore.

Alessandro NACCARATO (PD) concorda con il deputato Stracquadano che sarebbe meglio non fissare alcun limite di altezza per i congiunti dei militari vittime del dovere così da non essere costretti in futuro a rivedere la norma di nuovo.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, ritiene che, se la relatrice è d'accordo, l'esame del provvedimento possa essere rinviato a domani, in modo da svolgere un approfondimento sul tenore del parere da rendere alla Commissione di merito.

Maria Elena STASI (Pdl), *relatore*, concorda con la proposta del presidente.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Testo unificato C. 326 Stefani ed abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, deputato Orsini, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, illustra brevemente il provvedimento in esame. Quindi, considerato che le norme da esso recate sono ricondu-

cibili alle materie « tutela della concorrenza », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », che le lettere *e*, *g*) e *l*), del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa dello Stato, nonché alle materie « pesi, misure e determinazione del tempo » e « opere dell'ingegno », che la lettera *r*) dello stesso secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa dello Stato e rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

Emendamenti C. 1415-A Governo e abb.

ALLEGATO 1

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio (testo unificato C. 1421 Paglia e C. 1827 Pelino).

PARERE APPROVATO DAL COMITATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1421 Paglia e C. 1827 Pelino, recante « Estensione del diritto all'assegno supplementare, corrisposto ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra, in favore dei superstiti dei grandi invalidi per servizio »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia

« previdenza sociale », che la lettera o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere (testo base C. 2120, approvato dalla 4^a Commissione del Senato e C. 1896 Cirielli).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2120, approvato dalla 4^a Commissione permanente del Senato, recante « Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « difesa e Forze armate » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », che le lettere *d*) e *g*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che la proposta di legge in esame, che si compone di un solo articolo, reca modifiche all'attuale normativa che disciplina l'arruolamento dei congiunti delle vittime del dovere nelle Forze armate e che, in particolare, relativamente ai requisiti concernenti l'idoneità fisica all'« arruolamento per chiamata diretta », è volta a consentire tale arruolamento anche in favore dei citati congiunti che risultino di statura non inferiore ad un metro e cinquanta, in deroga, quindi, agli attuali limiti di altezza fissati dal decreto del Presidente dei ministri n. 411 del 1987 in misura non inferiore ad un metro e sessantacinque per gli uomini e ad un metro e sessantuno per le donne;

tenuto conto della giurisprudenza costituzionale in materia di requisiti fisici che condizionano la partecipazione a concorsi pubblici, secondo la quale prevedere una statura minima identica per gli uomini e per le donne si fonda su un presupposto di fatto erroneo, vale a dire l'insussistenza di una statura fisicamente differenziata tra uomo e donna, ovvero è fondata su una valutazione altrettanto erronea, concernente la supposta irrilevanza, ai fini del trattamento giuridico (uniforme) previsto, della differenza di statura fisica ipoteticamente ritenuta come sussistente nella realtà naturale;

ritenuto opportuno salvaguardare la *ratio* di fondo della citata giurisprudenza costituzionale anche relativamente all'arruolamento per chiamata diretta,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la statura minima necessaria ai fini dell'arruolamento per chiamata diretta dei congiunti delle vittime del dovere nelle Forze armate differenziando in modo proporzionale quella richiesta per gli uomini da quella richiesta per le donne.

ALLEGATO 3

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (testo unificato C. 326 Stefani ed abb.).**PARERE APPROVATO DAL COMITATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 326 Stefani e abbinate, recante « Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi »;

considerato che le norme da esso recate sono riconducibili alle materie « tutela della concorrenza », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », che le lettere *e*), *g*) e *l*), del

secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa dello Stato, nonché alle materie « pesi, misure e determinazione del tempo » e « opere dell'ingegno », che la lettera *r*) dello stesso secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. C. 907 Bernardini (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	41
Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. C. 326 Stefani ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	43

SEDE REFERENTE:

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. C. 2232 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	44
Inapplicabilità e cessazione degli effetti di misure di prevenzione a seguito di sentenza irrevocabile di proscioglimento. C. 1505 Belcastro (<i>Esame e rinvio</i>)	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Atto n. 55 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	51
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	52

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.20.

Norme in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

C. 907 Bernardini.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame è volto a garantire il diritto di voto agli elettori affetti da gravissime infermità ammettendoli al voto domiciliare.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera c), è diretto ad introdurre all'articolo 1 del decreto legge n. 1 del 2006 il comma 3-*bis*, che prevede, nei confronti del medico designato dall'azienda sanitaria locale che rilasci il certificato di gravissima infermità in assenza delle condizioni necessarie, la sanzione disciplinare della sospensione del rapporto di servizio per la

durata di tre mesi e comunque non oltre nove mesi. La predetta sanzione, che opportunamente non esclude ogni altra forma di responsabilità, è comminata dall'azienda sanitaria locale. Non essendo fatto riferimento a specifici procedimenti disciplinari è da ritenere che trovi applicazione il procedimento previsto in generale per le ASL in caso di sanzioni disciplinari. Si tratta in particolare del procedimento disciplinato dall'articolo 28 del contratto del comparto sanità (DPCM 4 agosto 1995).

Esprime alcune perplessità sulla sanzione disciplinare prevista dal provvedimento in esame in quanto non appare essere sufficientemente determinato il precepto dalla cui violazione deriva la sanzione. In particolare non è chiaro quando si possano definire gravissime le infermità che siano tali da rendere impossibile l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora il soggetto infermo ovvero da comportare un rilevante rischio di sensibile aggravamento dell'infermità stessa. Sarebbe pertanto opportuno demandare anche ad una fonte di grado secondario il compito di individuare le infermità considerate gravissime. Altra soluzione potrebbe essere quella di sopprimere la parola « gravissime », individuando, quindi, l'infermità unicamente sulla base degli effetti che questa determina in relazione all'impossibilità di allontanamento dall'abitazione ovvero di rischio di sensibile aggravamento dell'infermità stessa. Ritiene che sia preferibile la prima soluzione, in quanto maggiormente conforme al principio di legalità, che ammette anche il rinvio a fonti secondarie.

Sottopone inoltre la questione dei rapporti tra la sanzione disciplinare prevista dal provvedimento in esame e il procedimento penale avente per oggetto il reato di falsità ideologica nel quale si traduce il predetto illecito disciplinare. A tale proposito ricorda la recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale il procedimento disciplinare deve sospendersi in caso di pendente procedimento penale. A tale proposito ritiene che nel provvedimento debba prevedersi che nei confronti

del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, l'Azienda sanitaria locale può disporre in via cautelare, in presenza di gravi elementi di responsabilità, la sospensione del rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

Rita BERNARDINI (PD) auspica che la Commissione possa esprimere quanto prima un parere favorevole sul testo in esame, del quale lei per altro firmataria. Ritiene che il testo trasmesso dalla I Commissione, anche a seguito degli emendamenti approvati dalla medesima Commissione, risponda ad una esigenza di civiltà di democrazia, essendo diretto a garantire effettività all'esercizio del diritto di voto da parte di persone che a causa di gravissime infermità non sono in grado di allontanarsi dalla propria abitazione per recarsi al seggio elettorale. L'attuale normativa è lacunosa in quanto prevede la possibilità di votare presso il proprio domicilio solo per coloro che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Non consentire tale possibilità anche a coloro che comunque siano affetti da gravissime infermità e che si trovino nell'impossibilità di allontanarsi dall'abitazione è una grave omissione da parte dello Stato italiano, l'unico in Europa a non prevedere tale possibilità. In vista delle prossime scadenze elettorali, auspica che le eventuali osservazioni o condizioni che la Commissione Giustizia potrebbe inserire nel proprio parere non siano un ostacolo alla celere prosecuzione dell'*iter* legislativo del provvedimento. Sarebbe quanto meno anomalo che la legge elettorale italiana consentisse il voto per corrispondenza, suscettibile di facili brogli, e non anche il voto domiciliare per coloro che sono affetti da gravissime infermità e che non sono in grado di allontanarsi dalla propria abitazione.

Donatella FERRANTI (PD) condividendo la *ratio* del provvedimento in

esame, esprime perplessità sulle disposizioni sanzionatorie, ritenendo che queste non tengano conto che agli illeciti disciplinari da sanzionare corrispondono dei reati per i quali è sicuramente in corso un procedimento penale nel momento in cui l'ASL è chiamata ad applicare la sanzione disciplinare prevista dal provvedimento. Si potrebbe meglio specificare che tale sanzione è applicata in via cautelare, rispetto alle sanzioni disciplinari conseguenti all'accertamento del reato. Inoltre esprime perplessità sul limite massimo di nove mesi previsto per la durata della sospensione dell'esercizio della professione del medico che abbia redatto il certificato falso, ritenendo che il periodo di sospensione debba essere commisurato al numero dei certificati emessi.

Manlio CONTENUTO (PdL) invita la Commissione a riflettere sulla formulazione della sanzione disciplinare prevista dal provvedimento, in quanto questa si riferisce unicamente al caso in cui non sussista la gravissima infermità di entità tale da rendere impossibile l'allontanamento dall'abitazione da parte dell'infermo senza tenere conto che il medico nel certificato deve anche indicare la prognosi, che non deve essere inferiore a sessanta giorni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, osserva che nel dibattito sono state poste delle questioni che meritano un approfondimento per trovare la soluzione tecnica più idonea. Dopo aver rilevato che la Commissione può esprimere il proprio parere anche nella seduta di domani e che nella seduta di oggi sono posti all'ordine del giorno alcuni provvedimenti che debbono essere esaminati urgentemente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

C. 326 Stefani ed abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola MOLTENI (LNP), *relatore*, osserva che il testo in esame reca una nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (platino, palladio, oro e argento), attualmente contenuta nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 – adottato sulla base della delega conferita dall'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997) – e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, recante il relativo regolamento di attuazione.

Con tale disciplina si intende intervenire a difesa delle imprese italiane e del «*Made in Italy*», al fine di tutelare l'arte orafa nazionale e impedire, tra l'altro, il fenomeno connesso all'esportazione di prodotti impropriamente muniti della marchiatura peculiare degli oggetti fabbricati in Italia, ma che, in realtà, risultano realizzati, in imitazione, in Paesi fuori dallo spazio economico europeo.

Il testo in esame consta di 42 articoli, suddivisi in 14 Capi.

Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, segnala le disposizioni del Capo XI (articoli 34, 35 e 36) che intervengono in materia di sanzioni amministrative.

L'articolo 34, in particolare, definisce il nuovo quadro sanzionatorio.

Il comma 1, facendo salve le eventuali sanzioni penali già vigenti, individua una serie di condotte cui applicare sanzioni amministrative pecuniarie.

Il comma 2 individua invece una serie di condotte che costituiscono esclusivamente illeciti amministrativi in presenza dei quali sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie.

Il commi successivi dell'articolo 34 dispongono in ordine al procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative. In sintesi, si individua nel segretario generale della Camera di commercio l'autorità competente per la determinazione dell'ammontare della sanzione e per l'irrogazione della stessa (comma 4) e pre-

vede che, laddove siano riscontrati con una stessa azione di sorveglianza, più illeciti amministrativi, debba essere applicata la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo (comma 5). Se la violazione è commessa da colui che agisce in nome di una persona giuridica, la sanzione si applica nei confronti dell'ente ma gli amministratori sono obbligati in solido (comma 6).

Una rilevante novità è rinvenibile nell'articolo 35, ai sensi del quale i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 34 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere da questo devoluti, nella misura del 50 per cento, per il finanziamento dell'attività di vigilanza e, nella misura del restante 50 per cento, per realizzare iniziative di promozione e di sviluppo della qualità nel settore orafa, gioielliero e argentiero, secondo un programma predisposto dallo stesso Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato nazionale dei metalli preziosi di cui all'articolo 38 e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese del settore.

In base all'articolo 36, comma 1, per le violazioni alle disposizioni della presente legge, fatti salvi i casi di particolare tenuità, qualora il fatto costituisca reato, alla condanna penale consegue la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.

Il comma 2 prevede, inoltre, che in caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale ove applicabili, alla sanzione consegue la sospensione dall'esercizio dell'attività di produzione o commercio di materie prime o di oggetti in metalli preziosi per un periodo da un minimo di quindici giorni a un massimo di sei mesi.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Manlio CONTENUTO (Pdl) esprime una valutazione favorevole sul provvedimento. Ritene peraltro che la proposta del relatore potrebbe essere integrata da un'os-

servazione, con la quale si inviti la Commissione di merito a verificare i profili di compatibilità del comma 5 dell'articolo 34 con la disciplina generale di cui all'articolo 8 della legge n. 689 del 1981

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.50

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

C. 2232 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, osserva che, come si legge in premessa al decreto-legge, questo è stato emanato sulla base della straordinaria necessità ed urgenza di introdurre nell'ordinamento misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale. Si prevede, pertanto, un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati. Inoltre, riprendendo un testo approvato, pressoché all'unanimità, dalla Camera dei deputati nei giorni scorsi si prevede anche l'introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori.

Sono legate ad esigenze di una maggiore tutela della sicurezza della collettività

vità le norme dirette ad una più efficace disciplina dell'espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, nonché quelle relative ad un più articolato controllo del territorio attraverso la previsione della predisposizione di un apposito piano straordinario.

Di fronte ad una situazione di grave emergenza ed all'esigenza di dare un segnale di forza e di intransigenza nei confronti di coloro che si rendono colpevoli di delitti infamanti come quelli di violenza sessuale il Governo ha adottato un decreto-legge le cui norme hanno la caratteristica di avere già avuto una approvazione parlamentare da parte della Camera (norme in materia di atti persecutori) o dal Senato (tutto il resto). Non si tratta quindi di norme inserite unilateralmente dal Governo nell'ordinamento, essendo state tutte esaminate almeno da un ramo del Parlamento.

Per quanto non vi sia un complessivo aumento della criminalità, assistiamo in questi ultimi tempi ad una crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale.

Vi è una vera e propria emergenza da fronteggiare attraverso un complessivo e mirato sistema di misure di modifica dell'ordinamento vigente che, allo stato, appare inadeguato per risolvere e contrastare il preoccupante incremento del fenomeno. Sono state quindi introdotte norme che prevedono l'ergastolo nel caso che la morte avvenga in occasione di violenze sessuali o sia procurata da soggetti che abbiano tenuto condotte persecutorie, l'estensione dell'obbligatorietà della custodia cautelare in carcere e dell'arresto in flagranza ai reati di violenza sessuale, l'inapplicabilità a tali reati, in alcuni casi, delle misure alternative di detenzione nonché il gratuito patrocinio indipendentemente dai limiti di reddito. Come si è detto le norme sugli atti persecutori sono quelle da poco approvate dalla Camera.

A queste norme si aggiungono quelle sull'immigrazione volte a rendere ancora più efficace la disciplina dell'espulsione e del respingimento degli immigrati clandestini in ossequio ai principi contenuti nella

direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni negli Stati membri applicabili al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Lo scopo prioritario della direttiva, infatti, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio e all'allontanamento del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, è quello di consentire agli Stati europei di disporre di adeguati periodi di tempo per l'espletamento delle procedure necessarie all'esecuzione del provvedimento di espulsione.

Passando alle disposizioni del decreto-legge, questo è diviso in tre Capi.

L'articolo 1 del decreto-legge modifica l'articolo 576 c.p., disciplina alcune aggravanti speciali del delitto di omicidio che comportano l'applicazione della pena dell'ergastolo. Il comma 1, lettera *a*), sostituisce il n. 5 del primo comma dell'articolo 576 che prevedeva, nel testo antecedente al decreto-legge in esame, l'applicazione della pena dell'ergastolo per l'omicidio commesso nell'atto di commettere taluno dei delitti già previsti dagli articoli 519 (violenza carnale), 520 (congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale) e 521 (atti di libidine violenta) del codice penale. Tali ultime disposizioni sono state abrogate a seguito della riforma di cui alla legge 66 del 1996 che ha ridisciplinato e ridefinito le diverse fattispecie di reato sessuale.

Il nuovo n. 5 prevede, quindi, che si applichi la pena dell'ergastolo se l'omicidio è commesso in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo. Il comma 1, lettera *b*) dell'articolo 1 aggiunge la lettera 5.1) al primo comma dell'articolo 576, prevedendo la pena dell'ergastolo se l'omicidio è commesso dall'autore del delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale (introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge in esame).

L'articolo 2, comma 1, apporta due modifiche al codice di procedura penale. In primo luogo, viene estesa l'obbligato-

rietà della custodia cautelare in carcere, in caso di gravi indizi di colpevolezza, per i seguenti delitti: omicidio; induzione alla prostituzione minorile; pornografia minorile, escluso il caso della cessione, anche a titolo gratuito di materiale pornografico; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; violenza sessuale, esclusi i casi di minore gravità; atti sessuali con minorenni; violenza sessuale di gruppo. Si tratta di una novità che servirà a scongiurare che in futuro possa capitare quanto è accaduto finora creando sconcerto nella società: la scarcerazione di soggetti imputati di taluni delitti contro la libertà individuale ed, in particolare, di quelle fattispecie che si sostanziano nella commissione di atti violenza sessuale. Considerato che sussistono gravi indizi di colpevolezza spetterà alla parte dimostrare che non vi sono le esigenze per rimanere in carcere. Una disposizione di medesimo contenuto era stata approvata dal Senato con il voto favorevole anche dell'opposizione, che alla Camera aveva proposto di inserirla nel testo unificato sui reati di violenza sessuale.

È stata poi prevista l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza per il delitto di violenza sessuale, con esclusione dei casi di minore gravità, e per quello di violenza sessuale di gruppo. Effetto di tale novità è la possibilità di celebrare il processo con rito direttissimo. Anche in questo caso la norma era stata approvata al Senato.

Altra novità importante in una ottica di garantire la certezza della pena è l'articolo 3 che estende una normativa più rigorosa in materia di benefici penitenziari ai reati di violenza sessuale. In questo caso si vuole evitare la scarcerazione e, quindi, l'immissione in società di soggetti che addirittura sono stati riconosciuti colpevoli di reati di violenza sessuale. Si tratta di reati così gravi per i danni che producono nelle loro vittime che non dovrebbero essere in alcun caso oggetto di benefici penitenziari. In tal senso si prevede nel testo unificato adottato dalla Commissione in materia di violenza sessuale. In esso viene esclusa ogni possibilità di applicare i benefici penitenziari a tali reati. Il de-

creto-legge, invece, riprendendo la norma approvata dal Senato estende la speciale disciplina prevista dall'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario anche ai condannati per i delitti di cui agli articoli: 600-*bis*, primo comma (induzione o sfruttamento di prostituzione minorile), 600-*ter*, primo e secondo comma (pornografia minorile), 609-*bis* (violenza sessuale) ad esclusione dei casi di minore gravità, 609-*ter* (circostanze aggravanti), 609-*quarter* (atti sessuali con minorenni), nell'ipotesi più grave di compimento di atti sessuali con minori età inferiore ai 14 o 16 anni, qualora gli atti siano compiuti da soggetti legati da vincoli familiari o con posizione di autorità o di influenza nei confronti del minore e 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo). Ciò non significa che per tali reati non siano applicabili i benefici penitenziari (i permessi premio, l'assegnazione di lavoro esterno e le misure alternative alla detenzione), quanto piuttosto che questi siano applicabili a determinate condizioni. In particolare, i benefici possono essere concessi solo se da parte del condannato vi sia stata una collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Altra novità importante che riproduce una disposizione già approvata dal Senato è l'articolo 4 che estende la norma relativa al gratuito patrocinio anche alle vittime dei reati legati alla sfera delle violenze sessuali, anche di gruppo, o del compimento di atti sessuali con minorenni, e ciò anche in deroga ai limiti di reddito. La finalità della norma, che era stata inserita anche nel testo unificato della commissione in materia di violenza sessuale, è evidente. Si vogliono garantire alle vittime di tali reati tutte le possibilità di tutela giudiziaria che invece oggi in via di fatto possono mancare anche quando formalmente la vittima del reato abbia un reddito maggiore di quello che oggi consente di accedere al gratuito patrocinio. Troppo spesso le vittime non denunciano i reati di violenza sessuale perché non hanno di fatto possibilità economiche per quanto abbiano un reddito superiore a quello minimo previsto per il gratuito patrocinio. A tutti gli ostacoli psicologici che spesso

impediscono alla vittima di denunciare il reato si aggiungono ostacoli economici. Con la norma in esame lo Stato interviene sui secondi.

Gli articoli 5 e 6 esulano dalla materia della violenza sessuale, riguardando rispettivamente l'espulsione degli stranieri e il controllo del territorio. Si tratta comunque di norme strettamente connesse al tema della violenza sessuale anche se hanno una valenza maggiore andando ad incidere su tutta la materia della sicurezza.

Per quanto attiene all'articolo 5, questo è finalizzato a rendere più efficaci le procedure di espulsione e respingimento attraverso il prolungamento del periodo di trattenimento degli stranieri irregolari nei centri di identificazione e espulsione. La connessione immigrazione irregolare e sicurezza è un dato di fatto e certo non è uno slogan di una propaganda politica razzista nei confronti degli immigrati irregolari. È un dato di ieri che i cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) responsabili di circa il 40 per cento dei reati di violenza sessuale commessi in Italia nel 2008 rappresentano meno del 6 per cento della popolazione residente. Il dato non deve essere letto superficialmente nel senso che una minoranza delle violenze sessuali è commessa da extracomunitari, ma nel senso dell'alta percentuale di extracomunitari che commettono reati di violenza sessuale, visto che a fronte di una popolazione di extracomunitari inferiore al 6 per cento di quella complessiva ben il 40 per cento dei reati di violenza sessuale è commesso da quella ristretta fetta della popolazione.

Un primo punto fermo deve essere questo: non vi è da parte di nessuno alcun atteggiamento razzista nei confronti degli extracomunitari. Piuttosto, vi è una presa d'atto supportata anche da dati statici: la stretta connessione tra aumento della criminalità ed immigrazione clandestina.

Altro punto da chiarire è il seguente: le norme introdotte dal decreto in tema di immigrazione non sono una invenzione xenofoba del Governo, quanto recepimento di una direttiva comunitaria.

L'attuale normativa prevede un periodo di trattenimento nei Centri di identificazione di trenta giorni prorogabili, con convalida del giudice di pace, di ulteriori trenta giorni. In ossequio ai principi contenuti nella direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, il decreto prevede che, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il periodo di trattenimento è allungato a sessanta giorni, prorogabili di ulteriori sessanta giorni, sempre previa convalida del giudice di pace, fino ad un periodo massimo complessivo di trattenimento non superiore a centottanta giorni.

Nella relazione governativa di accompagnamento al disegno di legge di conversione si legge che « La disposizione appare necessaria, in quanto l'esperienza consolidata degli ultimi anni ha dimostrato la non sufficienza del tempo massimo previsto dalla legge Fini-Bossi per il trattenimento: alcuni Paesi di origine trasmettono i documenti indispensabili per il rimpatrio con notevole ritardo, ovvero non consentono la restituzione dei loro cittadini se non per poche unità per volta; la necessità è altresì confermata dalla circostanza che autori di gravi delitti (come è accaduto a Bologna qualche giorno fa), una volta scarcerati per decorrenza dei termini di detenzione in carcere non sono ancora identificati e non riescono a esserlo in 60 giorni. La disposizione appare inoltre urgente perché vi è l'elevata probabilità che nella sola isola di Lampedusa centinaia di stranieri irregolari, proprio per le difficoltà relative alle modalità di rimpatrio, tornino in circolazione entro la fine di marzo ».

Altra norma estremamente importante in chiave di sicurezza è l'articolo 6, che detta disposizioni in tema di controllo del territorio. Tutti sappiamo che la sicurezza non si garantisce solo attraverso le norme penali. Occorre in primo luogo il controllo del territorio. Questo, naturalmente, spetta

agli organi di polizia. Lo Stato non può abdicare in questa sua funzione primaria per il benessere dei cittadini. Per assicurare questa funzione occorrono risorse adeguate di mezzi e di personale, che il decreto mira ad assicurare tenendo conto di quella che è la situazione economica-finanziaria generale. Invece, il dibattito si è incentrato su quelle che, adottando una terminologia fuorviante, sono state definite come le ronde dei cittadini. In realtà, il decreto-legge, riprendendo esperienze che da anni sono in corso presso comuni di centro-destra e di centro-sinistra, ha previsto la possibilità dei sindaci di avvalersi di associazioni tra cittadini non armati, al fine di segnalare agli organi di polizia locale, ovvero alle forze di Polizia dello Stato eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. Le associazioni sono iscritte in un apposito elenco. I requisiti di iscrizione nell'elenco, con le relative modalità di tenuta, nonché la definizione degli ambiti operativi sono demandati ad un apposito decreto del Ministro dell'interno. La verifica dei prescritti requisiti nonché il loro periodico monitoraggio è attribuita alla stessa autorità provinciale di pubblica sicurezza con l'ausilio del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La norma stabilisce, inoltre, che i sindaci, per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi, debbano prioritariamente avvalersi delle associazioni costituite tra personale in congedo delle Forze dell'ordine, delle Forze armate e degli altri Corpi dello Stato. È preclusa, invece, la possibilità per il sindaco di avvalersi delle altre associazioni qualora destinatarie di risorse economiche a carico della finanza pubblica. Oggi, secondo dati del Viminale, in centinaia di comuni ci sono iniziative di questo genere regolate, nella migliore delle ipotesi, un regolamento comunale. Per lo più si assiste ad iniziative che esprimono un'esigenza, ma in modo sbagliato. Con il decreto si mira regolare un fenomeno diffuso ed a controllarlo. Non vi è alcuna sostituzione dei cittadini alle forze di polizia, bensì è regolamentata la possibilità che cittadini

associati riferiscano alle forze di polizia di situazioni di disagio o di illiceità che gli stessi hanno verificato – senza essere armati – sul territorio.

Inoltre, è prevista, la possibilità per i comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. È, altresì, stabilito che la conservazione dei dati raccolti con i suddetti strumenti sia limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

Come si è detto, il decreto-legge incrementa anche mezzi e personale a favore delle forze di polizia. In particolare, si prevede l'attuazione di un apposito piano straordinario di controllo del territorio, in particolare anticipando al 31 marzo 2009 la disposizione contenuta nell'articolo 61, comma 22 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di stabilizzazione della finanza pubblica, che, in deroga alla normativa vigente, autorizza l'assunzione di personale delle Forze di polizia ed il Corpo dei Vigili del Fuoco. Inoltre è prevista, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, la riassegnazione immediata al Ministero dell'interno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di 100 milioni di euro, delle risorse oggetto di confisca, nelle more dell'adozione del decreto attuativo della disposizione contenuta nel decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sul Fondo unico giustizia previsto.

Il capo II contiene norme in materia di atti persecutori.

Per due ragioni non ritiene di soffermarsi sull'illustrazione del contenuto delle norme di tale Capo. La prima è di economia procedurale. Si tratta di un testo ben conosciuto da questa Commissione, in quanto è lo stesso che è stato approvato il 29 gennaio scorso dalla Camera dei deputati pressoché all'unanimità dopo un lungo ed approfondito esame in Commissione che ha visto la partecipazione fattiva di tutti i gruppi. La seconda, ma più

importante, ha una valenza istituzionale. Non ritengo opportuno che la Commissione modifichi un testo che l'Assemblea, che è l'organo più rappresentativo della Camera, ha approvato sostanzialmente all'unanimità. Invito pertanto a non presentare emendamenti sugli articoli contenuti nel Capo II.

Il capo III reca la copertura finanziaria.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, condivide le osservazioni del relatore con riferimento alla normativa che riguarda gli atti persecutori, ricordando come la stessa sia stata approvata sostanzialmente all'unanimità dalla Camera.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che sarebbe particolarmente utile che il Governo fornisca dati e informazioni che riguardano il fenomeno dell'immigrazione clandestina in Italia negli ultimi anni.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO assicura l'onorevole Contento che i dati da lui richiesti saranno trasmessi dal Governo alla Commissione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Inapplicabilità e cessazione degli effetti di misure di prevenzione a seguito di sentenza irrevocabile di proscioglimento.

C. 1505 Belcastro.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elio Vittorio BELCASTRO (Misto-MpA), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame intende sanare una grave ingiustizia che subiscono i cittadini che sono sottoposti a misure di prevenzione, sebbene in sede penale siano stati prosciolti nel procedimento di merito, qualora

non sussistano elementi fattuali desumibili dal giudizio penale o *aliunde* che denotino la pericolosità del proposto o del sottoposto alla misura di prevenzione personale o patrimoniale.

Per quanto siano diversi i presupposti e le finalità della sentenza penale rispetto a quelli delle misure di prevenzione, è di tutta evidenza che in nessuno Stato democratico è tollerabile che un medesimo soggetto sia riconosciuto da un giudice (a seguito di un procedimento penale) non appartenente ad una associazione di stampo mafioso e, allo stesso tempo e per gli stessi fatti, da un altro giudice (nell'ambito di un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione) sia « ritenuto » indiziato o sospettato di appartenervi e, quindi, passibile di essere sottoposto ad una misura di prevenzione.

È evidente che in questo caso tale misura dovrebbe essere revocata per inesistenza originaria dei presupposti che ne legittimano l'adozione. Ciò anche quando la misura di prevenzione produce un effetto istantaneo anziché permanente, come nel caso della confisca disposta ai sensi dell'articolo 2-ter, terzo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

La presente proposta di legge, in linea con i principi sanciti dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 57 del 2007) prevede che la sentenza definitiva di proscioglimento, anche dall'accusa di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso, precluda la possibilità di sottoporre a misura di prevenzione personale o patrimoniale per la mera esistenza del procedimento di merito pendente, ovvero imponga di revocarla se già applicata.

È evidente che tale soluzione normativa non mette in alcun dubbio la peculiarità dello strumento delle misure di prevenzione rispetto allo strumento penale. Infatti alle misure di prevenzione spetta la funzione di impedire il compimento dei reati, mentre al diritto penale spetta prevalentemente la funzione repressiva in riferimento a reati già posti in essere. Le

misure di prevenzione, infatti, sono interventi considerati tradizionalmente – e formalmente – di carattere amministrativo, sebbene abbiano ormai subito, per più versi, un netto processo di giurisdizionalizzazione, che ha condotto parte della dottrina a configurarle sostanzialmente come « sanzioni penali anomale » volte ad impedire che determinati soggetti, ritenuti socialmente pericolosi, commettano reati. La caratteristica di tali misure è pertanto quella di venire applicate indipendentemente dalla commissione di un precedente reato. Da questa innegabile diversità di funzioni si fa correttamente derivare l'autonomia dei procedimenti. Tuttavia non è corretto considerare assoluta questa autonomia, dovendo essa incontrare dei limiti ben precisi. Proprio l'individuazione di questi limiti costituisce l'oggetto della presente proposta di legge.

Come ha più volte ribadito la Corte di cassazione (si veda, ad esempio, la sentenza n. 1706 del 16 luglio 1967), autonomia significa, da un lato, che la responsabilità penale per un reato deve essere fondata su prove piene, che sono tali anche se di natura indiretta (indiziaria è la comune definizione), in quanto gli indizi devono condurre ad un giudizio di certezza sul fatto, e, dall'altro, che la misura di prevenzione può prescindere dall'accertamento della responsabilità penale per un reato, avendo come presupposto la pericolosità, comune o qualificata, del soggetto, la quale richiede un giudizio essenzialmente prognostico rapportato a determinati parametri.

La circostanza che questo giudizio si fonda su elementi con minore efficacia probatoria rispetto a quelli penali significa comunque (è la Corte di cassazione a stabilirlo) che, qualora si tratti di pericolosità qualificata dall'appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso, tali elementi devono raggiungere la consistenza dell'indizio, con esclusione, quindi, di sospetti, congetture e illazioni. In sostanza, anche le misure di prevenzione devono avere una giustificazione di carattere oggettivo.

Ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, le misure di prevenzione si devono ancorare ad elementi di fatto dai quali poter desumere la pericolosità del destinatario. Ne consegue che è sufficiente, ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, che gli indizi dimostrino anche la sola probabilità che il prevenuto sia appartenente all'associazione stessa. Ma in uno Stato di diritto non si può ammettere che tale probabilità sussista anche a fronte di una sentenza di assoluzione. L'autonomia tra i due procedimenti deve venire meno quando si accerta con sentenza irrevocabile l'innocenza del soggetto sottoposto a misura di prevenzione, in quanto presunto pericoloso, prescindendo dai sintomi fattuali già oggetto di verifica del giudice di merito: in questo caso vengono meno tutti gli elementi sui quali poter basare una prognosi positiva di pericolosità del soggetto. Solamente finché tale accertamento non sia stato raggiunto è corretto considerare autonomi il procedimento penale e quello delle misure di prevenzione. Dopo tale momento l'autonomia si traduce in una ingiustizia.

La proposta di legge in esame, in definitiva, modifica la legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e la legge 31 maggio 1965, n. 575, stabilendo il principio in base al quale la sentenza di assoluzione del soggetto proposto o sottoposto a misura di prevenzione deve, rispettivamente, per il primo escluderne l'applicazione, per il secondo provocarne la cessazione degli effetti *ex tunc*, qualora le misure di prevenzione trovino fondamento sui fatti per i quali è stata pronunciata sentenza di proscioglimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi

e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

Atto n. 55.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2009.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizione, che tiene conto del dibattito svoltosi.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.25

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Atto n. 55.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

rilevato che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a prevedere ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, il regime sanzionatorio del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche;

sottolineata l'esigenza di prevedere quanto prima le sanzioni per la violazione di un Regolamento volto, come si legge nella sua premessa, ad assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché la libera circolazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati e articoli, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione;

tenuto conto che ai sensi dei principi e criteri direttivi di delega di cui al citato articolo 3 il legislatore delegato, salva l'applicazione delle norme penali vigenti, è chiamato ad individuare le specifiche sanzioni in base alla natura dell'interesse leso o messo in pericolo, riservando la sanzione penale ai soli casi in cui si tratti di un interesse costituzionalmente protetto;

preso atto che gli articoli da 3 a 17 dello schema in esame hanno per oggetto l'apparato sanzionatorio, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non obla-

bili, ai sensi dell'articolo 20, che variano a seconda dell'illecito da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 90.000 euro;

ritenuto che le sanzioni previste dallo schema rispondono ai principi di delega, salvo nel caso di violazione di obblighi di informazione relativi a sostanze chimiche che siano particolarmente in grado di nuocere alla salute o all'ambiente, rientrando tra quelle che il regolamento definisce « estremamente preoccupanti » di cui all'allegato XIV del regolamento, richiamato dall'articolo 14 dello schema;

sottolineato che i principi e criteri direttivi di delega prevedono l'individuazione della sanzione penale nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi costituzionalmente protetti, come ad esempio la salute,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 14 le parole: « Salvo che il fatto costituisca reato » siano sostituite dalle seguenti: « Salvo che il fatto costituisca più grave reato » e le parole: « con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 120.000 » siano sostituite dalle seguenti: « con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 40.000 a euro 150.000 ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Seguito dell'audizione del Ministro Valentino Simonetti, Presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani (*Seguito dello svolgimento e conclusione*) 53

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 14.05.

**Indagine conoscitiva
sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.**

Seguito dell'audizione del Ministro Valentino Simonetti, Presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani.

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Furio COLOMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Ricorda che l'audizione ha avuto inizio lo scorso 11 dicembre 2008.

Valentino SIMONETTI, *presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani*, integra la relazione svolta nella precedente seduta.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e svolgere considerazioni i deputati Furio COLOMBO, *presidente* e Enrico PIANETTA (PdL).

Valentino SIMONETTI, *presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, ringrazia il Ministro Simonetti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Colonnello Roberto Rossetti, Capo Dipartimento Immunoematologia presso il Policlinico Militare di Roma, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Ascierto e C. 1444 Oppi, recanti « Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia »	54
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti del Centro Studi Osservatorio Militare, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00049 Villecco Calipari, n. 7-00092 Ascierto e n. 7-00098 Fava, sull'alienazione degli alloggi del Ministero della difesa	54
Audizione di rappresentanti del Comitato Famiglie Militari per la Casa, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00049 Villecco Calipari, n. 7-00092 Ascierto e n. 7-00098 Fava, sull'alienazione degli alloggi del Ministero della difesa	54

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 febbraio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione del Colonnello Roberto Rossetti, Capo Dipartimento Immunoematologia presso il Policlinico Militare di Roma, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Ascierto e C. 1444 Oppi, recanti « Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti del Centro Studi Osservatorio Militare, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00049 Villecco Calipari, n. 7-00092 Ascierto e n. 7-00098 Fava, sull'alienazione degli alloggi del Ministero della difesa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.25.

Audizione di rappresentanti del Comitato Famiglie Militari per la Casa, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00049 Villecco Calipari, n. 7-00092 Ascierto e n. 7-00098 Fava, sull'alienazione degli alloggi del Ministero della difesa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.55.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-A Governo e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	55
DL 208/2008: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	56

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente Gaspare GIUDICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 8.50.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

C. 1415-A Governo e abb.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gaspare GIUDICE, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame reca il nuovo testo, elaborato dalla Commissione giustizia, del disegno di legge recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine ed integrazione della disciplina sulla responsabilità ammi-

nistrativa delle persone giuridiche». Il testo originario, composto di 18 articoli, è corredato di relazione tecnica. Le singole disposizioni, che recano perlopiù modifiche al codice di procedura penale e al codice penale non presentano profili di carattere finanziario, fatta eccezione per le previsioni di cui all'articolo 5 che vengono esaminate nella presente nota insieme a quelle dell'articolo 12. Entrambi gli articoli sono richiamati nella relazione tecnica.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione bilancio, rilevato che la relazione tecnica non fornisce informazioni per una verifica analitica della metodologia utilizzata per la quantificazione dei costi e dei risparmi derivanti dal provvedimento, ritiene necessari alcuni chiarimenti. In particolare, sul fronte dei costi sarebbero opportune delle precisazioni in merito alle singole voci di spesa indicate dalla relazione tecnica; andrebbe chiarito, in particolare, cosa sia ricompreso nella voce « spese di funzionamento strutture » e se tale voce ricomprende, ad esempio, anche le eventuali spese dovute ai gestori dei servizi di telefonia. Al fine di valutare la congruità dei risparmi derivanti dal provvedimento, ritiene opportuno

che il Governo fornisse un quadro dettagliato delle voci di spesa ricomprese nell'onere annuale attualmente sostenuto per le intercettazioni.

Segnala, inoltre, che l'articolo 20 prevede che con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di Corte di Appello. Il procuratore generale della Corte di Appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative. Al riguardo, rileva l'opportunità di indicare espressamente che lo stanziamento complessivo di spesa indicato con il decreto previsto dal primo periodo debba essere compreso nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alle medesime finalità.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella seduta di domani.

Gaspare GIUDICE, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

DL 208/2008: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

C. 2206-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, ricorda preliminarmente che il provvedimento, approvato con modifiche dal Senato, dispone la conversione del decreto-

legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente e che la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente senza apportare ulteriori modifiche al testo. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, ritiene in primo luogo che, in merito al comma 2 dell'articolo 1, andrebbe chiarito se la sanatoria degli atti posti in essere dalle Autorità di bacino dal 30 aprile 2006 alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possa comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. In relazione a quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo, andrebbe chiarito se, ed eventualmente in quale misura, la mancata applicazione alle Autorità di bacino delle norme relative alla riduzione degli assetti organizzativi possa incidere sui risparmi ascritti alle disposizioni dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008. In proposito, ricorda che la relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 112 del 2008 evidenziava che dall'articolo 74, riferito ad una generalità di enti, sarebbero scaturite economie nette di spesa pari a 6 milioni di euro per il 2009, a 12 milioni per il 2010 e a 15 milioni per il 2011 e che ulteriori economie sarebbero derivate dalle altre misure di riorganizzazione previste dalla disposizione. Inoltre, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, andrebbe confermata la possibilità per i soggetti interessati di espletare i compiti previsti nell'ambito delle risorse già assegnate. Ritiene, inoltre, che, con riferimento al comma 3-*quater*, andrebbe individuato l'impatto finanziario delle disposizioni introdotte che sospendono l'efficacia di norme relative alla destinazione di risorse ai piani di bacino ed ai piani stralcio, precisando se dette disposizioni siano suscettibili di determinare carenze di risorse rispetto ad impegni ed iniziative già assunti dai soggetti interessati.

Con riferimento all'articolo 2, rileva che le disposizioni incidono su contenziosi di cui non si conosce il potenziale impatto finanziario in termini di presumibile vo-

lume dei risarcimenti a titolo di opere di bonifica, di ripristino e di ristoro dal danno ambientale. Al riguardo, ritiene che risulterebbero utili, per una migliore comprensione della portata finanziaria delle disposizioni, indicazioni circa la misura percentuale di incidenza delle eventuali transazioni rispetto alla massa teorica dei risarcimenti attesi. Inoltre, al fine di verificare l'effettività della clausola di invarianza di cui al comma 9, dovrebbero forniti elementi volti a confermare l'idoneità delle risorse ricavabili con le procedure transattive a far fronte alle necessarie opere di bonifica e di ripristino al fine di evitare che il relativo onere possa in parte ricadere sulle pubbliche amministrazioni, a causa di eventuali discrepanze tra i risarcimenti ottenuti e gli oneri connessi alle necessarie opere di bonifica.

Per quanto attiene all'articolo 3 del decreto-legge, ritiene che i commi 1 e 2 non presentino profili problematici nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma da parte del rappresentante del Governo – che le assunzioni previste dalle disposizioni richiamate avvengano entro i limiti e nell'ambito delle risorse già previste per le medesime finalità in base alla vigente normativa. Riguardo al comma 2, rileva che il riferimento ai « concorsi pubblici » in generale sembra diretto, presumibilmente, a consentire l'assunzione di personale risultato idoneo a concorsi banditi dall'Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dall'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), enti anch'essi, come l'APAT, confluiti nell'ISPRA. Anche a tale proposito giudica, comunque, opportuna una conferma. In merito al comma 3, ritiene infine necessario che sia chiarita l'effettiva portata della norma, precisando se, come sembra dedursi dall'esistenza in bilancio di risorse destinate a tale finalità, la norma medesima assuma valore meramente ricognitivo di facoltà già previste in base a norme vigenti.

Segnala, inoltre, l'opportunità che il Governo assicuri, con riferimento all'articolo 4, comma 1-ter, che la conservazione

del diritto al trattamento economico in godimento, di cui beneficiano i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti dalle amministrazioni pubbliche, non determini maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ordine ai profili di copertura finanziaria, ricorda che l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007 dispone che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale sia finanziata, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, a valere sulle entrate derivanti dal versamento, da parte dei soggetti committenti, della somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Le suddette entrate sono riassegnate al Ministero dell'ambiente per essere utilizzate esclusivamente per le spese della Commissione. Ricorda, altresì, che la disciplina delle riassegnazioni di entrate ha subito alcune limitazioni ai sensi dell'articolo 2, commi 615 e 616 della legge finanziaria per il 2008. Sulla base di tali disposizioni, infatti, le riassegnazioni di entrata previste dalle disposizioni vigenti contenute nell'elenco n. 1 allegato alla medesima legge possono essere effettuate nei limiti delle risorse stanziato, per ciascun ministero, in un apposito Fondo da ripartire con decreto del ministro dell'economia e delle finanze. Al riguardo, valuta, quindi, opportuno che il Governo confermi che le entrate di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica siano già comprese nell'elenco 1, anche se indicate con un differente riferimento normativo, in particolare l'articolo 27, comma 1, della legge n. 136 del 1999. In caso affermativo, la norma in esame non presenterebbe profili problematici, ma sembrerebbe volta, esclusivamente, a garantire, sin dall'inizio dell'esercizio finanziario, il pieno funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, dal momento che le somme necessarie al suo funzionamento, sulla base della legislazione vigente, verrebbero alla stessa assegnate solo a seguito dell'adozione del decreto del Ministro del-

l'economia e delle finanze di cui all'articolo 2, comma 616, della legge finanziaria per il 2008.

Con riferimento all'articolo 4-*bis*, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se i nuovi criteri stabiliti per la corresponsione dei compensi, che sembrano dare luogo ad un'anticipazione dei pagamenti, siano suscettibili di determinare effetti peggiorativi – sia pure di modesta entità – in termini di cassa e di indebitamento netto, almeno con riferimento al primo periodo di applicazione delle disposizioni. In ordine ai profili di copertura finanziaria, ricorda che ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2005, il finanziamento dell'attività della Commissione istruttoria di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007, è a valere sulle tariffe applicate in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti ed effettuati. Le entrate derivanti dalle suddette tariffe non sembrano essere comprese tra quelle previste dall'elenco 1 allegato alla legge finanziaria per il 2008. Sul punto ritiene quindi necessaria una conferma da parte del Governo, dal momento che, solo qualora la suddetta Commissione si finanzia a valere sulle entrate riassegnate di cui all'elenco 1, alla stessa potrebbe applicarsi la procedura di cui all'articolo 4, comma 1, senza che questo determini l'insorgere di nuovi o maggiori oneri privi di adeguata quantificazione e copertura. Con riferimento, infine, alla possibilità che – come sopra accennato – le predette entrate non risultino incluse fra quelle oggetto della disciplina limitativa di cui all'elenco n. 1, segnala che la norma in esame non specifica espressamente il *quantum* dell'anticipazione, determinato dall'articolo 4 nella misura del 30 per cento delle somme impegnate per le medesime finalità.

Per quanto attiene all'articolo 5, preso atto delle precisazioni fornite dal Governo riguardo alle conseguenze sui bilanci dei comuni derivanti dal comma 1, ritiene andrebbe assicurata la neutralità sui bilanci comunali della proroga di cui al comma 2, relativa alla tariffazione dei

rifiuti assimilati, in considerazione della necessità di garantire il principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato. Infine, con riguardo al complesso delle disposizioni dell'articolo in esame, ivi comprese le integrazioni introdotte dal Senato, dovrebbero essere fornite assicurazioni in merito alla compatibilità delle stesse con l'ordinamento comunitario al fine di escludere l'eventuale applicazione di sanzioni.

Valuta, inoltre opportuno acquisire elementi dal Governo in ordine alla compatibilità delle proroghe disposte dall'articolo 6 con l'ordinamento comunitario, mentre ritiene non vi siano osservazioni rispetto alla quantificazione degli oneri di cui all'articolo 6-*bis*, nel presupposto che l'inserimento di nuove finalità non incida sulla dotazione del Fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e della permeabilità dei suoli urbanizzati, prefigurata come limite di spesa. In proposito, ricorda che le risorse del Fondo a favore della potabilizzazione sono iscritte nel capitolo 1862 del Ministero dell'ambiente che ha una dotazione, per l'anno 2009, pari a euro 3.476.160. Ritiene, altresì, vi sia l'esigenza di acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all'articolo 7, al fine di chiarire che per tutto il periodo oggetto di proroga il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti in esame risulti comunque integralmente a carico dei detentori, con esclusione quindi di eventuali oneri a carico del bilancio degli enti locali. Con riferimento all'articolo 7-*bis*, ritiene che dovrebbero essere forniti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità per il Ministero di procedere alle iniziative e di dar luogo agli adempimenti previsti dall'articolo in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto attiene alle norme in materia di progetti ed iniziative di educazione ambientale di cui all'articolo 7-*quater*, giudica opportuno che il Governo chiarisca se l'inciso « le somme di cui all'articolo 10, comma 12, del decreto-legge n. 35 del

2005 non più dovute» debba intendersi riferito alle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti. Infatti, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta che sul capitolo 8872 del Ministero dell'ambiente al 31 dicembre 2008 sono iscritti 9 milioni di euro a titolo di residui impegnati. Con riferimento alla clausola di compensazione finanziaria, appare inoltre opportuno che il Governo chiarisca le ragioni per le quali non vi sia piena corrispondenza tra le previsioni di riversamento all'entrata, pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, e la compensazione finanziaria prevista dal comma 2, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2009, 4,5 milioni di euro per l'anno 2010, e a 2 milioni di euro per l'anno 2011. Tale disallineamento, infatti, potrebbe non essere del tutto coerente con la natura corrente riconosciuta al Fondo del quale è prevista l'istituzione. Infine, in considerazione del fatto che la norma prevede genericamente la compensazione degli effetti finanziari sui « saldi di finanza pubblica », appare opportuno che il Governo chiarisca se la suddetta clausola, la quale prevede l'utilizzo, in termini di sola cassa, del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 e successive modificazioni, faccia riferimento sia al fabbisogno che all'indebitamento. Giudica, infine, opportuno che il Governo chiarisca se il Fondo del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento all'articolo 7-*quinqies*, ritiene dovrebbero essere forniti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di procedere alle iniziative e di dar luogo agli adempimenti previsti dall'articolo in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come espressamente previsto dall'articolo in esame. Per quanto attiene all'articolo 7-*sexies*, ritiene dovrebbero essere forniti elementi volti a suffragare l'effet-

tiva possibilità per le amministrazioni interessate di dare attuazione all'articolo in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 8 non presentano invece, a suo avviso, aspetti problematici sotto il profilo della quantificazione, tenuto conto che lo stanziamento si configura come limite di spesa e delle informazioni fornite dal Governo circa la disponibilità delle risorse utilizzate a fini di copertura. Analogamente, con riferimento al comma 5-*bis*, ritiene non vi siano osservazioni nel presupposto che la proroga ivi prevista non sia in contrasto con normative comunitarie. Con riguardo alle disposizioni recate dal comma 5-*ter*, rileva invece la necessità di precisare a carico di quali bilanci debbano intendersi gli oneri indicati dalla norma. In proposito, va considerato che ove si tratti di enti pubblici, o inclusi nel comparto delle pubbliche amministrazioni, come la Croce Rossa Italiana, le disposizioni in esame potrebbero determinare maggiori spese rispetto alle previsioni tendenziali, con conseguente incidenza sui saldi di indebitamento e di fabbisogno. Sul punto, ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

In ordine ai profili di copertura finanziaria, con particolare riferimento al comma 3, ricorda che le risorse di cui all'articolo 1, comma 50, della legge n. 266 del 2005, relative al Fondo da ripartire per l'estensione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali dello Stato sono iscritte nel capitolo 3084 del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Governo, in una nota depositata, nella seduta del 28 gennaio 2009, presso la Commissione bilancio del Senato, ha affermato che tali risorse, nonostante il decreto-legge sia stato adottato il 30 dicembre, sono già oggetto di uno specifico decreto di variazione del bilancio alla firma del ministro dell'economia e delle finanze.

Riguardo al comma 5-*quater*, con particolare riferimento all'utilizzo, con finalità di copertura degli oneri relativi all'anno 2009, del Fondo per interventi

strutturali di politica economica, appare necessario che il Governo chiarisca a quanto ammontino le risorse ancora disponibili nell'ambito di tale Fondo. Con riferimento al comma 5-*quinquies*, ricorda che in forza dell'ordinanza n. 3294 del Presidente del Consiglio dei ministri è stata prevista l'istituzione di un'apposita contabilità speciale al fine di assicurare le risorse finanziarie necessarie al completamento urgente dei lavori di costruzione della discarica di Lezhe in Albania. La realizzazione della suddetta discarica, infatti, è stata concordata tra il Ministero dell'ambiente italiano e il Ministero dei lavori pubblici albanese mediante un Memorandum d'intesa siglato a Tirana il 30 novembre 1999. Appare, quindi, opportuno che il Governo confermi che siano state portate a termine le iniziative previste dal suddetto *memorandum*, la cui durata in vigore era appunto limitata al completamento delle iniziative di assistenza dallo stesso previste, al fine di garantire che l'utilizzo delle risorse disponibili iscritte sulla relativa contabilità speciale non pregiudichi l'adempimento di obblighi internazionali già assunti sulla base della legislazione vigente.

Per quanto attiene agli articoli 8-*ter* e 8-*quinquies*, ritiene inoltre opportuna una conferma da parte del Governo in ordine alla compatibilità delle disposizioni con la normativa comunitaria, al fine di escludere eventuali sanzioni. Infine, con riferimento all'articolo 8-*sexies*, andrebbe acquisita una valutazione, da parte del Governo, in ordine ai possibili effetti onerosi connessi, da un lato, alla restituzione delle quote di tariffa non dovute da parte dei gestori del servizio idrico di cui ai commi 2 e 3, nel caso in cui tale obbligo incomba su pubbliche amministrazioni che gestiscano in forma diretta o indiretta il servizio medesimo e, dall'altro, alla possibilità che si determinino analoghi obblighi di restituzione per l'inosservanza dei tempi di realizzazione degli interventi previsti a valere sulla quota di tariffa vincolata ai sensi del comma 5.

Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rileva che alcune

proposte emendative presentano evidenti profili problematici per quel che attiene la quantificazione ovvero la copertura. Ricorda l'emendamento 8.2, che autorizza la spesa di 100 milioni per interventi di protezione civile, disponendo che al relativo onere si provveda mediante utilizzo del fondo speciale di parte corrente allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi a tutti i ministeri che, tuttavia, non recano le necessarie disponibilità; l'emendamento 8.3, che autorizza la spesa di 100 milioni per interventi di protezione civile e prevede l'esclusione dal complesso delle spese finali da calcolare ai fini del rispetto del patto di stabilità anche delle spese effettuate in materia di protezione civile, disponendo che al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare della tabella C, senza tuttavia che venga fornita alcuna indicazione della quantificazione dell'onere derivante dall'esclusione delle spese relative alla protezione civile dal Patto di stabilità; gli emendamenti 8.7 e 8.8, che incrementano da 19 a 30 milioni di euro le risorse assegnate, per l'anno 2009, alla protezione civile ai sensi dell'articolo 8, disponendo che al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo ISPE che non reca le necessarie disponibilità; l'emendamento 8-*bis*.1 e l'articolo aggiuntivo 8-*bis*.02, che escludono dal patto di stabilità interno le spese per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaici o termodinamici e gli impianti volti alla riduzione di emissione di CO₂, senza prevedere alcuna clausola di copertura finanziaria.

Chiede quindi chiarimenti sulle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da ulteriori proposte emendative. Ricorda gli emendamenti 1.1 e 1.31, che definiscono le forme di coordinamento necessarie tra i differenti livelli istituzionali ai fini dell'aggiornamento e dell'adeguamento dei piani di gestione dei distretti idrografici. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se i soggetti interessati possano espletare i compiti previsti dalle presenti proposte emendativa nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. Ricorda ancora gli emendamenti 1.3 e

8-sexies.01, che dispongono, tra le altre cose, che le somme assegnate al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 e interessate da perenzione amministrativa siano riscritte su semplice richiesta del commissario e vengano rese disponibili entro 30 giorni dal compimento della relativa procedura. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la disposizione in esame si configura come una deroga alla vigente disciplina contabile e se dalla stessa possano derivare effetti finanziari negativi sui saldi di bilancio. Ricorda ancora gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.30, 2.7, 2.8 e 2.9, che prevedono un aggravio delle procedure di cui al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 2 ai fini della stipula degli schemi dei contratti transattivi. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se da tale aggravio procedurale possano derivare effetti sulle procedure transattive suscettibili di determinare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato. Ricorda l'emendamento 2.10, che prevede che alle regioni sul cui territorio insistano i siti di cui all'articolo 2 sia riconosciuta la legittimazione attiva nelle azioni previste anche per quanto attiene al riconoscimento economico del danno. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari che potrebbero derivare dall'assegnazione alle regioni delle suddette risorse già destinate alle opere di bonifica e di ripristino. Ricorda ancora l'emendamento 2.16, che prevede che nell'ambito del contratto di transazione possano essere contabilizzati a conguaglio anche gli investimenti realizzati sulle tecnologie che apportano decisi miglioramenti ambientali; l'emendamento 2.17, che sopprime il comma 6 il quale prevede, tra le altre cose, che il ministero dell'ambiente trattenga le somme già corrisposte dai soggetti privati in acconto dei maggiori importi dovuti ai sensi del comma 1 dell'articolo 2; l'emendamento 2.19, che sopprime il comma 7 che prevede che i soli proventi di spettanza dello Stato introitati a titolo di risarcimento del danno siano versati all'entrata del bilancio

per essere riassegnati al ministero dell'ambiente per le finalità previamente individuate con decreto interministeriale. Con riferimento a quest'ultimo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla mancata esplicita previsione delle disposizioni contabili previste dal presente emendamento possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ricorda poi gli emendamenti 2.20, 2.21, 2.32 e 2.22, che modificano il comma 7 indicando già le specifiche finalità alle quali destinare le risorse riassegnate al ministero dell'ambiente relative ai risarcimenti del danno ambientale, invece rimettere la definizione delle stesse ad un decreto interministeriale. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato. Ricorda ancora l'articolo aggiuntivo 2.030, che autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2009 a favore dei beneficiari delle agevolazioni previste per la rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge n. 130 del 1007. Al relativo onere si provvede mediante il prelievo delle risorse di cui agli articoli 10 e, 11, comma 5, del decreto-legge n. 691 del 1995 e iscritte a bilancio nel capitolo 7299. Al riguardo, segnala che la proposta emendativa non specifica il ministero nel quale sono iscritte le risorse. Nel bilancio dello Stato per l'anno 2009, tale capitolo risulta solo negli stati di previsione relativi al ministero dell'economia e delle finanze e dei beni e a attività culturali, i quali, tuttavia, recano uno stanziamento di competenza di entità assai più ridotta rispetto all'onere previsto dalla disposizione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Ricorda ancora l'emendamento 3.30, che proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale l'ISPRA è autorizzato, con oneri a carico del proprio bilancio, ad avvalersi di personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine, la proposta emendativa dispone che l'ISPRA preveda ulte-

riori procedure selettive volte alla stabilizzazione del suddetto personale. Al riguardo, fermo rimanendo che la relazione tecnica precisa che il bilancio dell'ISPRA prevede a titolo cautelativo fino al 31 dicembre 2009 la copertura dei costi relativi ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla stabilizzazione di detto personale possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ricorda ancora l'emendamento 3.1, che modifica il comma 3 eliminando il riferimento previsto al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Al riguardo, dal momento che nel bilancio dell'ISPRA sono stanziati le risorse necessarie al pagamento del personale di cui al comma 3 con riferimento alla formula contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa, appare opportuno che il Governo chiarisca se dall'eliminazione di tale indicazione possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Ricorda poi l'emendamento 5.30, che dispone che, nelle more dell'emanazione del regolamento in materia di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 i comuni possano applicare in via sperimentale le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, anche derogando alla fase di transizione per raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle deroghe alla fase di transizione prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Ricorda l'emendamento 6.2, che modifica alcuni criteri di assegnazione del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e ne incrementa la quota che deve affluire ad uno specifico fondo regionale. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca

se le modifiche previste dalla proposta emendativa, in particolare quelle relative all'incremento della quota di gettito da destinare alle regioni, possano determinare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Ricorda l'emendamento 6.3, che modifica i criteri di ammissibilità dei rifiuti non pericolosi smaltiti nelle aree dei rifiuti pericolosi stabili di cui all'articolo 10, comma 3 del decreto del ministro dell'ambiente 3 agosto 2005. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca la compatibilità delle modifiche previste dalla proposta emendativa con l'ordinamento comunitario, al fine di evitare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato. Ricorda l'emendamento 7-ter.4, che dispone che una parte delle risorse attribuite ai comuni a titolo di misura compensativa ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2003 debba essere investita in interventi ambientali. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla previsione di una specifica destinazione delle suddette risorse possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Ricorda l'emendamento 7-quater.1, che modifica le destinazioni previste per il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 7-quater, in particolare eliminando il riferimento ad interventi di manutenzione ed efficientamento degli immobili. Al riguardo, anche in considerazione del particolare andamento della compensazione finanziaria prevista che sembra presupporre oneri di conto capitale, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'eliminazione degli interventi riconducibili a tale tipologia di spesa possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Segnala ancora l'emendamento 8.1, che incrementa di 50 milioni di euro lo stanziamento previsto in favore della protezione civile dall'articolo 8, comma 1. Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare della tabella C allegata alla legge finanziaria. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo della tabella C possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente. Segnala poi l'emendamento

8.6, che incrementa da 19 a 38 milioni di euro le risorse assegnate, per l'anno 2009, alla protezione civile ai sensi dell'articolo 8. Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare della tabella C allegata alla legge finanziaria. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo della tabella C possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente. Ricorda poi gli emendamenti 8.5 e 8.9 che estendono, nella misura di 10 milioni di euro per il 2010 e il 2011, le risorse assegnate alla protezione civile ai sensi dell'articolo 8. Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare della tabella C allegata alla legge finanziaria. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo della tabella C possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente. Ricorda ancora l'emendamento 8.10, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2009 in favore della provincia di Parma. Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare della tabella C allegata alla legge finanziaria. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo della tabella C possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente. Segnala ancora l'emendamento 8.12, che autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2009 in favore zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali di cui l decreto-legge n. 691 del 1994. Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare della tabella C allegata alla legge finanziaria. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo della tabella C possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente. Segnala ancora l'emendamento 8.14, che stanziava in favore dei comuni situati nel cosiddetto « cratere sismico » 50 milioni di euro per l'anno 2009 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare della tabella C allegata alla legge finanziaria. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo della tabella C possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente. Segnala

ancora l'emendamento 8-ter.1, che reca alcune modifiche all'articolo 8-ter, in materia di terre e rocce di scavo, in particolare prevedendo altre condizioni da accertare al fine di consentirne l'utilizzo per miglioramenti ambientali. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca la compatibilità delle modifiche previste dalla proposta emendativa con l'ordinamento comunitario, al fine di evitare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato. Ricorda ancora l'emendamento 8-sexies.31, che sostituisce l'articolo 8-sexies in materia di servizio idrico integrato. Al riguardo, segnala che sulla proposta emendativa in esame, così come sull'articolo 8-sexies, ritiene opportuno che il Governo chiarisca i possibili effetti finanziari derivanti dalla restituzione della quota della tariffa prevista dal comma 1 nel caso in cui questa riguardi pubbliche amministrazioni e alla possibilità che analoghi obblighi di restituzione per l'inosservanza dei tempi di realizzazione degli interventi. Ricorda ancora l'articolo aggiuntivo 8-sexies.030, che dispone che le certificazioni di riconoscimento dell'esposizione qualificata all'amianto rilasciate dall'INAIL antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano validi ai soli fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992. Restano validi ed efficaci gli accertamenti compiuti dall'INAIL ai fini del rilascio della predetta certificazione, salvo il caso di dolo dell'interessato. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che la proroga relativa alle Autorità di bacino nazionali, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto-legge, è analoga ad altra già disposta dalla previgente normativa e intende assicurare la prosecuzione delle attività di competenza di tali

Autorità in attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo n. 152, cui spetta il compito di definire il trasferimento di funzioni e risorse dalle Autorità da sopprimere alle Autorità di bacino distrettuali. In tale contesto, ritiene coerente che gli obiettivi di riduzione degli assetti organizzativi vengano considerati ai fini dell'adozione del predetto decreto, atteso tra l'altro che l'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, nel valutare le economie di spesa derivanti dal riordino degli assetti organizzativi in relazione alle generalità degli enti, è intervenuto nella fase transitoria della disciplina delle nuove Autorità di bacino. In ogni caso, valuta che eventuali minori economie possano essere di modesta entità, data l'esiguità delle strutture organizzative delle Autorità. Segnala, peraltro, che è già prevista una clausola di invarianza degli oneri volta a garantire che le attività previste non comportino nuove esigenze rispetto alle dotazioni umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente per i soggetti coinvolti. Con riferimento ai commi 3-*bis* e 3-*ter* del medesimo articolo 1, conferma che i soggetti interessati possono provvedere all'espletamento dei compiti previsti nell'ambito delle risorse già assegnate, tenendo conto, altresì, che il piano di bacino deve essere approvato indicando espressamente le risorse già previste a legislazione vigente con le quali lo stesso piano va realizzato, come indicato dall'articolo 65, comma 3, lettera *t*) del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Per quanto attiene ai chiarimenti richiesti con riferimento all'articolo 2, ritiene che la clausola di invarianza prevista dal comma 9 di tale articolo sia idonea a garantire che agli oneri connessi alle opere di bonifica possa farsi fronte con le risorse ricavabili con le procedure transattive di cui al medesimo articolo. Segnala, inoltre, con riferimento all'articolo 4, che il comma 1-*ter* determina esclusivamente una anticipazione di risorse atta a garantire il funzionamento della Commissione, confermando altresì che le entrate di cui

all'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007 sono già comprese nell'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria per il 2008. Premesso che le disposizioni di cui agli articoli 6, 8, comma 5-*bis*, 8-*ter* e 8-*quinqüies* non sembrano porre problemi di compatibilità con l'ordinamento comunitario, non rileva profili problematici di carattere finanziario con riferimento all'articolo 6-*bis*, in quanto la disposizione è configurata come un limite massimo di spesa. Non ravvisa profili problematici nelle disposizioni di cui agli articoli 7-*bis* e 7-*sexies*, in quanto ritiene che la clausola relativa all'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente sia di per sé sufficiente ad assicurare l'effettività dell'invarianza degli oneri. Formula, inoltre, analoghe considerazioni con riferimento all'articolo 7-*quinqüies*, che prevede la definizione delle modalità attuative dei progetti ed iniziative ivi previste, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Anche in questo caso, ritiene che la formulazione sia idonea ad evitare l'insorgenza di nuovi oneri per la finanza pubblica. Per quanto attiene, invece, ai chiarimenti richiesti con riferimento all'articolo 7-*quater*, conferma che le risorse richiamate si sono rese disponibili per pagamenti non più dovuti. Quanto al Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali, del quale è previsto l'utilizzo a fini di copertura, conferma che lo stesso reca le necessarie disponibilità. Fa, inoltre, presente, con riferimento alle richieste di chiarimento relative all'articolo 8, comma 5-*quater*, che il Fondo per interventi straordinari di politica economica reca le disponibilità necessarie a far fronte alla copertura dell'onere recato dalla disposizione, osservando altresì che le disposizioni di cui al comma 5-*quinqüies* del medesimo articolo 8 non pregiudicano l'adempimento di obblighi internazionali. Con riferimento, infine, ai chiarimenti richiesti riguardo all'articolo 8-*sexies*, rileva che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono volte, tra l'altro, ad evitare gli effetti finanziari che in assenza di una apposita

disciplina discenderebbero dalle restituzioni conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008. In tal senso, la disposizione in esame prevede che il gestore trattenga, in sede di restituzione, la quota di tariffa da destinare alle attività di progettazione, realizzazione o completamento degli impianti di depurazione già avviate. Per quanto riguarda gli effetti sui saldi di finanza pubblica, precisa che, in caso di gestione in forma indiretta, le disposizioni sono neutrali in quanto i soggetti gestori non rientrano nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, mentre, qualora il servizio sia gestito direttamente dagli enti locali, tali enti sono tenuti al rispetto del patto di stabilità interno.

Esprime, infine, una valutazione contraria sugli emendamenti 1.1, 1.31, 1.3, 2.16, 2.17, 2.19, 2.20, 2.22, 3.1, 3.30, 6.2, 6.3, 7-ter.4, 7-quater.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.12, 8.14, 8-bis.1, 8-sexies.1, 8-sexies.3 e 8-sexies.30 e sugli articoli aggiuntivi 2.030, 8-bis.02, 8-sexies.01, 8-sexies.030 in quanto le proposte emendative sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Maino MARCHI (PD) nell'apprezzare lo sforzo compiuto dal rappresentante del Governo per fornire esaustivi elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate e pur rilevando che su alcuni aspetti rimangono forti elementi di perplessità, ritiene che più in generale il provvedimento rappresenta comunque una demolizione dell'impianto delineato con il codice ambientale contenuto nel decreto legislativo n. 152 del 2006, con potenziali conseguenze negative per il rispetto dell'ordinamento comunitario.

Con riferimento agli emendamenti, invita il rappresentante del Governo a modificare il parere contrario espresso sugli emendamenti in quanto non ritiene che dalla previsione di forme di coordinamento possano discendere immediati maggiori oneri. Insieme ritiene non giustificato il parere contrario espresso sugli emenda-

menti 8.5 e 8.9, in quanto la copertura a valere sulla tabella C, giudicata inidonea, è stata ripetutamente usata, anche in occasioni recenti, dal Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma l'inidoneità della copertura a valere sulla tabella C, in quanto il taglio prospettato degli stanziamenti della tabella non risulta sostenibile. Si rimette invece alla Commissione sugli emendamenti 1.1 ed 1.31, pur rilevando che potenzialmente non si possono escludere effetti finanziari negativi.

Gioacchino ALFANO (Pdl), *relatore*, ritiene che si possa esprimere un parere di nulla osta sugli emendamenti 1.1 ed 1.31. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2206-A, di conversione del decreto-legge n. 208 del 2008, recante Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 1, si provvede nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente;

la clausola di invarianza prevista dall'articolo 2, comma 9 è idonea a garantire che agli oneri connessi alle necessarie opere di bonifica possa farsi fronte con le risorse ricavabili con le procedure transattive di cui al suddetto articolo;

le entrate di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007 richiamate dall'articolo 4 sono già comprese nell'elenco 1 allegato alla legge finanziaria per il 2008;

le disposizioni di cui agli articoli 6, 8, comma 5-*bis*, 8-*ter* e 8-*quinquies* non sono in contrasto con l'ordinamento comunitario;

agli adempimenti di cui all'articolo 7-bis, il Ministero dell'ambiente potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

il Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 7-quater reca le necessarie disponibilità;

il riferimento alle somme di cui all'articolo 10, comma 12 del decreto-legge n. 35 del 2005 non più dovute, previsto dall'articolo 7-quater si intenda relativo alle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti;

alle attività previste dagli articoli 7-quinquies e 7-sexies, le amministrazioni interessate potranno procedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 8, comma 5-quater reca le necessarie disponibilità;

le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5-quinquies non pregiudicano l'adempimento di obblighi internazionali;

dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-sexies non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con specifico riferimento all'eventuale restituzione di quote della tariffa del servizio idrico integrato,

esprime

nel presupposto che la clausola di compensazione finanziaria di cui all'articolo 7-quater, faccia riferimento ai saldi relativi al fabbisogno e all'indebitamento;

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.3, 2.16, 2.17, 2.19, 2.20, 2.22, 3.1, 3.30, 6.2, 6.3, 7-ter.4, 7-quater.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.12, 8.14, 8-bis.1, 8-sexies.1, 8-sexies.3 e 8-sexies.30 e sugli articoli aggiuntivi 2.030, 8-bis.02, 8-sexies.01, 8-sexies.030 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura,

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Maino MARCHI (PD) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.

Renato CAMBURSANO (IdV) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.30.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali per l'anno 2009. Atto n. 60 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	67
Sui lavori della Commissione	70
SEDE CONSULTIVA:	
DL 3/2009: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie. C. 2227 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	71
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 14.30.

Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali per l'anno 2009.

Atto n. 60.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dell'atto del Governo all'ordine del giorno.

Fabio GARAGNANI (Pdl), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto in esame reca l'elenco dei comitati e delle edizioni nazionali – sia nuovi che confermati – fra i quali, in attuazione della legge n. 420 del

1997, la Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali ha ripartito i fondi per l'anno 2009, con indicazione dei fondi assegnati, per ciascuno dei comitati. Il provvedimento indica altresì le somme accantonate per le spese di funzionamento della Consulta nonché del comitato nazionale per le celebrazioni di Bernardino Telesio. Precisa che, come richiesto dalla Commissione cultura con i pareri resi nella scorsa legislatura, il Governo si è fatto carico in questa occasione di trasmettere in allegato allo schema di decreto in esame anche i verbali delle riunioni della Consulta del 23 luglio, del 24 settembre, del 29 ottobre e del 25 novembre 2008; la copia delle schede descrittive delle istanze esaminate; nonché il materiale informativo sull'attività svolta dai comitati nazionali nel 2008. Si tratta di un importante precedente che consente di completare la conoscenza delle decisioni assunte dal Governo, sulla base dei criteri di

valutazione seguiti nella ripartizione degli stanziamenti erogati. Sottolinea che in questo senso, emerge dagli atti che la Consulta, a fronte di alcune nuove richieste provenienti da alcuni comitati, ha operato nel senso di favorire sinergie e collaborazioni all'interno di comitati già esistenti, prendendo in esame le richieste di celebrazioni ricorrenti nel 2009, con un rinvio al 2010 delle altre istanze esistenti, nove. Aggiunge che sono stati quindi precisati, finalmente, i criteri da seguire ai fini della formulazione dell'elenco, individuati in una ricorrenza centenaria, salvo i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale e sociale, peraltro, di fatto, non ravvisati; nella capacità di reperire risorse sul territorio; la valenza nazionale delle celebrazioni; la qualità e il rilievo culturale delle iniziative proposte; la durata delle manifestazioni; la serietà e il prestigio delle istituzioni proponenti; il livello scientifico degli studiosi coinvolti. Evidenzia quindi che sulla base di queste preliminari delibere, a fronte dello stanziamento disponibile, la Consulta, nella seduta del 29 ottobre 2008, ha deliberato di approvare alcune iniziative ma, come precisato nel verbale, di elevato livello e di interesse nazionale. Per quanto riguarda i rifinanziamenti di comitati già operanti, la Consulta ha quindi deciso di prestare attenzione ai comitati istituiti nel 2008, avviati con limitate risorse.

Sottolinea quindi che la Consulta ha, conseguentemente, accolto le richieste per la costituzione di tredici nuovi comitati nazionali, per un totale di euro 1.150.000 – 1.148.978 a seguito dell'accantonamento – concedendo altresì un contributo per ventuno comitati già esistenti, per un totale di euro 1.470.000 – 1.468.789 a seguito dell'accantonamento; complessivamente, quindi, nel 2009 si riconosce un contributo a trentaquattro comitati nazionali, per un importo, considerato l'accantonamento, pari ad euro 2.617.667. Ricorda che per il 2008 la Consulta ha accolto altresì le richieste per la costituzione di ventiquattro nuovi comitati nazionali per un totale, considerato l'accantonamento, di euro

2.517.033, concedendo un contributo a ventidue comitati già esistenti per un totale, sempre considerato l'accantonamento, pari a euro 2.517.388, per un numero complessivo di quarantasei comitati ed un importo di euro 5.034.421. Segnala, in particolare, che in riferimento al Comitato nazionale per le celebrazioni di Bernardino Telesio, la Consulta ha deciso di accantonare euro 83.913,00 – 83.883 a seguito dell'accantonamento disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze –, da erogare una volta definito il ricorso attualmente pendente presso il TAR di Catanzaro. Nel verbale della riunione del 23 luglio 2008, infatti, si dà notizia del fatto che il Comune di Cosenza e l'Università degli Studi della Calabria hanno presentato ricorso contro il decreto ministeriale 20 marzo 2008, istitutivo del Comitato nazionale celebrativo del V centenario della nascita di Bernardino Telesio, contestando l'interpretazione della circolare n. 84 del 2006 circa la scadenza del termine di presentazione delle istanze, con la relativa sospensione, a scopo cautelativo, del citato decreto fino al 30 settembre. Nella seduta del 29 ottobre 2008, la Consulta ha quindi respinto 23 richieste di nuova istituzione di comitati nazionali, con le motivazioni di mancanza di rilevanza nazionale; tipologie di intervento non corrispondenti alla legge; mancanza di adesione da parte degli studiosi; ricorrenze diverse dal centenario; nonché genericità, oggetto già studiato da altri comitati; presentazione fuori tempo. Ricorda che la Consulta nel verbale del 29 ottobre 2008 ha, inoltre, ritenuto di non assegnare il contributo al comitato per le celebrazioni del centenario del grande terremoto di Messina e Reggio Calabria, poiché il Comitato non è operativo, e – come si legge nel verbale – in assenza della nomina del Presidente, prevista dalla legge 420 del 1997, non è stato erogato il contributo per l'anno 2008. Evidenzia che nella medesima seduta, la Consulta ha ritenuto, infine, di non accogliere 16 richieste di contributo provenienti da comitati già esistenti – alcuni dei quali operanti dal 2005 e uno

dal 2003 – sulla base del fatto che la legge n. 420 del 1997 nonché la circolare n. 84 del 2006 prevedono contributi e non finanziamenti, e in particolare la circolare indicata limita al triennio la durata delle attività, salvo casi di eccezionale interesse e complessità organizzativa. Aggiunge, in merito alle edizioni nazionali, che nella seduta del 25 novembre 2008, a fronte di 13 domande di istituzione di nuove edizioni nazionali, la Consulta ne ha accolte 3, per complessivi euro 75.000 – 74.933 a seguito dell'accantonamento – accantonando altresì la somma di euro 245.000 – 244.804 a seguito dell'accantonamento disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze – per le edizioni nazionali già operanti. Ricorda, in proposito, che per l'anno 2008 sono state accolte 3 domande per l'istituzione di nuove edizioni nazionali, per complessivi 142.651 euro e sono stati accantonati 419.587,51 euro per le edizioni già operanti. Rileva quindi che la Consulta, nel verbale del 25 novembre 2008, ha motivato la scelta di limitare il numero delle domande accolte per l'anno in corso in considerazione del fatto che risultano operanti numerose edizioni nazionali istituite – sia anteriormente, che dopo la legge n. 420 del 1997 – i cui lavori si protraggono da lungo tempo e la cui conclusione, per la maggior parte dei casi, non è prevista a breve termine; situazione, questa, alla quale corrispondono d'altra parte anche esigue risorse finanziarie stanziare. La somma di 8.356 euro – 8.348 a seguito dell'accantonamento – è stata, infine, accantonata per spese di funzionamento della Consulta, a fronte dei 37.223 euro accantonati nel 2008. Precisa che, a quanto gli risulta, in generale non vi è stata una sospensione di contributi a favore di enti locali per la celebrazione di centenari, richiamando le motivazioni già illustrate che hanno determinato la scelta di eventuali esclusioni o riduzioni di stanziamenti a favore di comitati già istituiti. Ritiene, in ogni caso, che ulteriori chiarimenti al riguardo debbano essere forniti dal rappresentante del Governo competente. Si riserva

quindi di presentare una proposta di parere, tenendo conto delle eventuali considerazioni che emergeranno nel corso dell'esame.

Antonio PALMIERI (Pdl) ringrazia il relatore per il completo lavoro svolto, ritenendo che la ripartizione è stata fatta in modo equo, fermo restando che l'entità delle risorse dovrebbe naturalmente e auspicabilmente essere aumentata. Considera peraltro necessario tenere presente che la Consulta nazionale deve muoversi nell'ambito delle risorse assegnate.

Manuela GHIZZONI (PD) stigmatizza la mancata presenza del rappresentante del Governo sul provvedimento in esame, ricordando invece che la sua presenza è stata assicurata al Senato proprio in riferimento ad esso. Rileva, nel merito del provvedimento, riservandosi di intervenire anche nella prossima seduta, che ad alcuni comitati istituiti nel 2007 non sono stati assegnati stanziamenti di competenza, senza che siano state indicate motivazioni ragionevoli, visto che gli stessi comitati ne avrebbero avuto diritto rientrando ancora nel periodo dei tre anni di operatività previsti dalla normativa vigente. Sottolinea, in particolare, che come emerge dal verbale del 29 ottobre 2008 della Consulta, sussistono infatti ancora i requisiti per l'assegnazione dei contributi ai comitati relativi alle celebrazioni quali ad esempio quelli su Prampolini, Pinturicchio e Guareschi. Auspica quindi che il relatore tenga conto di questa esigenza nella proposta di parere che sottoporrà all'esame della Commissione. Evidenzia, inoltre, che il collega Garagnani non ha evidenziato nella sua relazione che le risorse complessive sono state ridotte per un importo pari al del 46 per cento; sarebbe stato invece necessario farlo, anche in considerazione del fatto che la riduzione dei finanziamenti disponibili era stata adeguatamente evidenziata anche nella passata legislatura. Rileva, al riguardo, che si tratta di una sottolineatura che appare ancora più necessaria, ove si consideri che anche i verbali della Consulta fanno cenno a tale

rilevante decurtazione delle risorse. Aggiunge, inoltre, che già lo scorso anno, a fronte della riduzione degli stanziamenti a disposizione, si erano privilegiati comitati che celebravano figure eminenti italiane e fenomeni culturali. Riterrebbe quindi a tale ultimo riguardo opportuno che venissero chiariti i criteri che hanno portato al riconoscimento di un contributo al comitato istituito per la celebrazione del centenario dell'Aeronautica militare.

Emerenzio BARBIERI (PdL), ringraziando il relatore, ricorda che la previsione di tagli per un ammontare pari al 46 per cento è sicuramente rilevante, anche se ritiene che la sua mancata menzione nella relazione non sia di per sé importante, dato che si tratta di un fatto implicito e notorio, ampiamente discusso in tutte le sedi e stigmatizzato dalla stessa maggioranza. Si tratta infatti di tagli che derivano sicuramente dalle disposizioni dell'ultima legge finanziaria. Ritiene peraltro corretto e opportuno comprendere meglio quali siano stati i criteri adottati dal Governo nell'assegnazione dei contributi, soprattutto giustificando l'entità degli importi indicati nel provvedimento in esame; ritiene, ad esempio, non giustificato il taglio operato alle risorse stanziare a favore delle celebrazioni in onore di Enrico Prampolini. Auspica, quindi, che già nella seduta prevista per domani il rappresentante del Governo partecipi ai lavori della Commissione per chiarire le motivazioni a sostegno dei tagli rilevanti di risorse destinate a comitati che hanno bene operato.

Renato FARINA (PdL) si associa alle considerazioni in precedenza espresse dai colleghi, ricordando che Bernardino Telesio è stato un filosofo naturalista di grande importanza.

Giancarlo MAZZUCA (PdL) rileva che i criteri seguiti per le assegnazioni delle risorse a comitati celebrativi andrebbero chiariti meglio; in particolare non appaiono giustificati i tagli riguardanti la cattedrale di Sarsina, a fronte delle cospi-

cue risorse assegnate alle celebrazioni di Cesarotti in confronto a quelle destinate alle celebrazioni per i centenari di Marconi e Carducci.

Paola GOISIS (LNP) si associa ai ringraziamenti rivolti al relatore, esprimendo peraltro profonde riserve sull'attribuzione di risorse al comitato celebrativo del centenario della CGIL. Riterrebbe inoltre opportuno che venissero meglio specificati i criteri seguiti nell'assegnazione dei contributi.

Paola FRASSINETTI (PdL), *presidente*, ricorda che i criteri seguiti dalla Consulta sono stati correttamente ricordati dal collega Garagnani nella sua relazione.

Fabio GARAGNANI (PdL), *relatore*, ribadisce che i criteri adottati dalla Consulta nazionale sono stati segnalati nella sua relazione che richiama. Concorda peraltro sul fatto che non sia equo rifinanziare per un importo pari a 75 mila euro le celebrazioni del centenario della nascita di Fanfani e 100 mila per il quarto centenario della morte di Caravaggio. Per quel che riguarda le osservazioni formulate dalla collega Ghizzoni, ritiene che anche se alcune assegnazioni di risorse possono essere riconsiderate, nel complesso lo stanziamento è avvenuto con equità e seguendo i criteri da lui ricordati. Ribadisce in ogni caso che la competenza a fornire i chiarimenti richiesti è del competente rappresentante del Governo.

Paola FRASSINETTI (PdL), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Renato FARINA (PdL) sollecita la discussione della sua risoluzione n. 7-00031 in materia di riconoscimento dello status di « monumento nazionale » alle « Malghe di Porzus » in provincia di Udine, convocata al termine della seduta odierna.

Paola FRASSINETTI (PdL), *presidente*, ricorda che la sua richiesta sarà affrontata nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 15.

DL 3/2009: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.

C. 2227 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, reca misure urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie. Sottolinea quindi che il decreto-legge consta di nove articoli, tre dei quali – articoli 1-bis, 1-ter e 4-bis – sono stati inseriti nel corso dell'esame del provvedimento al Senato. Per quel che riguarda le disposizioni che riguardano più direttamente le competenze della VII Commissione, ricorda che l'articolo 2 – che disciplina il voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea, per motivi di servizio o missioni internazionali, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nell'anno 2009 – prevede alla lettera c) del comma 1 che esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per le circo-

scrizioni del territorio nazionale, secondo le modalità indicate nel medesimo articolo i professori universitari, ordinari ed associati, nonché i ricercatori e i professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio fuori dal territorio dell'Unione europea presso istituti universitari e di ricerca per una durata complessiva all'estero di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovino all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi. Aggiunge che l'articolo 3, che riguarda invece il voto dei cittadini temporaneamente all'estero, per motivi di servizio o missioni internazionali, in occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009, prevede alla lettera c) del comma 1 che esercitano il voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalità indicate dallo stesso articolo 3, i professori universitari, ordinari ed associati, nonché i ricercatori e i professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovino all'estero da almeno tre mesi; nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi. Ricorda che nella scorsa legislatura nel corso dell'esame del decreto-legge n. 24 del 2008 recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche e amministrative nell'anno 2008, la Commissione VII aveva approvato un parere favorevole con una condizione volta a estendere il diritto di votare per corrispondenza all'estero anche agli studenti universitari temporaneamente iscritti ad università straniere nel quadro del programma europeo Erasmus. Rileva quindi che si valutarono l'opportunità di prevedere, anche in riferimento al provvedimento in

esame, la possibilità di estendere il diritto di votare per corrispondenza all'estero agli studenti universitari temporaneamente iscritti ad università straniere nel quadro del programma europeo Erasmus. Si riserva in ogni caso di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL) concorda con il relatore sull'esigenza di garantire il diritto di voto per corrispondenza all'estero anche agli studenti universitari del programma europeo Erasmus. Auspica quindi che una condizione in tal senso sia inserita nella proposta di parere. Aggiunge, in riferimento all'articolo 1, che il riferimento alle « norme regionali » potrebbe essere non opportuno in quanto le regioni speciali hanno un'autonomia che non consente interventi da parte dello Stato.

Paola FRASSINETTI (PdL), *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a pronunciarsi solo sui profili di sua competenza.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che occorrerebbe estendere la previsione ricordata dal collega Barbieri e dal relatore, anche a chi ricopre incarichi di ricerca all'estero, nonché agli studenti e agli insegnanti che in generale si trovino all'estero per periodi di studio.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, ricorda che solo la materia attinente la ricerca universitaria è di competenza della Commissione.

Paola GOISIS (LNP) ritiene opportuno estendere anche a studenti, insegnanti e docenti, che siano all'estero in ragione della propria attività scolastica o universitaria, la possibilità del voto per corrispondenza.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale.
C. 2105 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Erica RIVOLTA (LNP), *relatore*, sottolinea l'importanza del provvedimento in esame per la storia del movimento cui appartiene. Ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, delega il Governo a dare attuazione alla disciplina definita dall'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale. Il provvedimento consta di 27 articoli. Sottolinea quindi che l'articolo 1 definisce l'ambito d'intervento generale del disegno di legge di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, individuando la garanzia dell'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali ed il rispetto dei principi di solidarietà e coesione sociale, quali aspetti principali. Obiettivi sono il graduale superamento del criterio della spesa storica incrementale per tutti i livelli di governo; la maggiore responsabilizzazione dei livelli di governo; la garanzia di effettività e trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti, nonché la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; l'istituzione e il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante; gli interventi speciali previsti dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione; nonché il finanziamento di Roma Capitale. Evidenzia che il successivo articolo 2 indica quindi l'oggetto e le finalità della delega legislativa, stabilendo i principi e i criteri direttivi che dovranno essere osservati dal Governo nell'esercizio della delega. Con l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, mediante uno o più decreti legislativi da emanarsi entro due anni dall'entrata in vigore del provvedimento, si persegue quindi il fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della

finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria degli enti territoriali. Ricorda in particolare, i commi da 3 a 7 dell'articolo 2 fissano la procedura di adozione dei decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge; si stabilisce che gli schemi di decreto legislativo, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Rileva che l'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, istituisce infatti un organismo consultivo a livello parlamentare, la Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, con il compito di pronunciarsi sugli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega e di verificare lo stato di attuazione della riforma, nonché assicurare il raccordo con le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni attraverso la consultazione di un Comitato esterno di rappresentanti delle autonomie territoriali. Segnala che l'articolo 4 dispone invece l'istituzione di un organismo tecnico, la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alla quale è affidato il compito di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione, da parte del Governo, degli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega, mentre il successivo articolo 5 demanda all'adozione di successivi decreti legislativi l'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nell'ambito della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica rappresentativa dei diversi livelli istituzionali di governo. Aggiunge che l'articolo 6, al quale rinvia, amplia invece le competenze della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, mentre il

successivo articolo 7 reca disposizioni concernenti i principi e i criteri direttivi cui dovranno conformarsi i decreti legislativi in materia di fiscalità regionale. L'articolo 8 indica, quindi, i principi e criteri direttivi per il finanziamento delle spese connesse a materie di competenza legislativa concorrente o residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, allo scopo di prevedere un adeguamento delle regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni nonché al principio di autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione. In particolare il comma 1, lettera *a*), dell'articolo in commento indica i criteri per la classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa concorrente o residuale regionale, in funzione dell'individuazione della relativa forma di finanziamento. In questo senso, le spese sono classificate in spese inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, cosiddette spese essenziali, tra le quali rientrano per le materie di competenza della Commissione quelle relative all'istruzione, con particolare riferimento ai servizi e alle prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio, nonché per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge. Il successivo comma 2 del medesimo articolo 8 stabilisce inoltre che nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, si provvederà al relativo finanziamento secondo quanto previsto per le spese inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni. Le spese inerenti ai livelli non essenziali delle prestazioni, cosiddette spese non essenziali, sono quindi individuabili per esclusione, come quelle non riconducibili alle categorie indicate. La norma fa anche riferimento alle spese finanziate con contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti previsti dal successivo articolo 15.

Evidenzia quindi che l'articolo 9 completa, con la disciplina della perequazione, la definizione delle entrate da assegnare alle regioni in relazione alla natura e all'entità delle spese che esse devono sostenere per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate; il successivo articolo 10 indica invece i principi e i criteri direttivi cui devono essere informati i decreti legislativi di attuazione per quanto attiene al finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni; mentre l'articolo 11 reca i principi e i criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti legislativi in materia di finanziamento delle funzioni di comuni, province e Città metropolitane. Ricorda che l'articolo 12 fissa quindi i principi e i criteri direttivi di delega per quanto attiene al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, mentre il successivo articolo 13 stabilisce i principi e i criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per i comuni, le province e le Città metropolitane. Si prevede in questo senso l'istituzione di due fondi perequativi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle Città metropolitane. Segnala quindi che l'articolo 14 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per assicurare il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane, anche mediante l'attribuzione di specifici tributi, mentre l'articolo 15 fissa i principi e criteri direttivi a cui dovranno conformarsi i decreti legislativi attuativi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, in materia di definizione delle modalità in base alle quali gli interventi saranno finanziati con contributi speciali del bilancio statale, con finanziamenti dell'Unione europea e con cofinanziamenti nazionali. Evidenzia inoltre che l'articolo 16 fissa i principi e criteri direttivi in materia di coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, introducendo il principio della garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, nonché il principio del rispetto degli obiettivi del conto consuntivo a garanzia dell'osservanza del patto di stabilità da

parte di ciascuna regione e ciascun ente locale. L'articolo 17, anch'esso inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede invece il cosiddetto « Patto di convergenza », volto a garantire un coordinamento dinamico della finanza pubblica e finalizzato ad agevolare il riallineamento dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo. Il Governo, previa valutazione in sede di Conferenza unificata e in coerenza con gli obiettivi e gli interventi enunciati nel documento di programmazione economico-finanziaria, è tenuto a proporre, nell'ambito del disegno di legge finanziaria, norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica. Ricorda che il successivo articolo 18 stabilisce invece i principi e criteri direttivi finalizzati all'attribuzione alle regioni e agli enti locali di un proprio patrimonio, mentre il successivo articolo 19 disciplina le modalità ed i termini in base ai quali il fondo perequativo, dall'avvio, continui a garantire alle regioni a statuto ordinario somme corrispondenti alla spesa sostenuta all'atto della cessazione del precedente sistema di finanziamento ed agli stanziamenti statali sostituiti da entrate di natura tributaria. Norme transitorie sono dettate dall'articolo 20, mentre l'articolo 21 disciplina le modalità di attuazione degli interventi a finalità vincolata di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, limitatamente al profilo della dotazione infrastrutturale.

Rileva che il successivo articolo 22, introdotto nel corso dell'esame del Senato, prevede l'istituzione delle città metropolitane situate nelle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di Roma, mentre l'articolo 23, introdotto nel corso dell'esame al Senato, disciplina al comma 1 transitoriamente l'ordinamento della capitale della Repubblica, non limitato ai profili finanziari, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, in attesa dell'adozione e attuazione di una disciplina organica sulle città metropolitane. Si configura così, in luogo del comune di Roma, il nuovo ente territoriale « Roma capitale », l'ordinamento del quale è in parte direttamente introdotto dall'articolo medesimo, acquistando pertanto im-

mediata efficacia; in parte, è rimesso al Governo che è delegato ad adottare uno specifico decreto legislativo sulla base dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 2; in parte è definito mediante richiamo ad altre leggi, vigenti o da adottare. Con particolare riferimento alle competenze della Commissione, si osserva che il comma 3, dell'articolo in commento, dispone l'attribuzione a Roma capitale di una serie dettagliata di funzioni amministrative, tra le quali il concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base di appositi regolamenti adottati dal consiglio comunale di Roma; quest'ultimo, organo del nuovo ente territoriale, assume la denominazione di «Assemblea capitolina». Segnala che l'articolo 24 definisce quindi i principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di gestione dei tributi e delle compartecipazioni; l'articolo 25 adatta alle regioni a statuto speciale il procedimento di attuazione del federalismo fiscale e elenca i principi ed i criteri direttivi che potranno applicarsi; l'articolo 26, modificato dal Senato, reca norme sulla salvaguardia finanziaria, stabilendo che l'attuazione della legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari derivanti dal Patto europeo di stabilità e di crescita, mentre l'articolo 27 prevede che i decreti legislativi debbano individuare le disposizioni incompatibili con il testo legislativo in esame, disponendone l'abrogazione esplicita.

Intende infine sottolineare l'importanza di un provvedimento che assume per la sua parte politica una rilevanza storica soprattutto perché scaturisce da un lavoro condiviso tra tutte le forze politiche al Senato. Si tratta di una prima tappa del più importante traguardo del federalismo che appare ormai peraltro sempre stagliarsi più all'orizzonte in maniera nitida e chiara. I tempi sono infatti maturi perché l'Italia si trasformi in un Paese moderno ed efficiente con un ordinamento costituzionale adeguato alle esigenze che

rendano il territorio più omogeneo e solidale. Auspica quindi che non solo la maggioranza, ma anche la minoranza possa convergere costruttivamente sulla riforma in esame per assicurare al Paese un futuro migliore. Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel corso dell'esame del provvedimento, tenendo conto delle eventuali osservazioni che saranno rappresentate dai colleghi.

Emerenzio BARBIERI (Pdl) rileva che il dibattito sul federalismo fiscale è importante in quanto è un tema di grande rilievo politico che investe diversi profili. Aggiunge, peraltro, che i pochi aspetti di competenza della Commissione, ben evidenziati dalla collega Rivolta, non consentono di valutare materie che attengono a competenze di altre Commissioni. Non vorrebbe, quindi, che l'esame del provvedimento si svolgesse su aspetti non di stretta attinenza alle materie di competenza della Commissione.

Paola FRASSINETTI (Pdl), *presidente*, assicura che l'esame del provvedimento si svolgerà secondo tempi e modi compatibili con le competenze della Commissione.

Fabio GARAGNANI (Pdl) mostra sincero apprezzamento per la relazione svolta dalla collega Rivolta che ha ben evidenziato l'importanza della soluzione prevista per il riconoscimento di livelli essenziali nell'esercizio del diritto allo studio. Ricorda al proposito di aver da tempo presentato una proposta di legge in materia di cui sollecita l'avvio dell'esame.

Paola FRASSINETTI (Pdl), *presidente*, assicura che della questione sarà investito l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione convocata al termine dei lavori parlamentari della Commissione.

Manuela GHIZZONI (PD), riservandosi di intervenire nel corso della prossima seduta, conviene con il collega Barbieri in merito all'opportunità di circoscrivere la discussione in Commissione del provvedi-

mento in esame nell'ambito delle materie di stretta competenza della VII Commissione. Ricorda che la VII Commissione del Senato non ha espresso il proprio parere sul provvedimento in esame, rilevando pertanto che la discussione che si svolgerà in questa sede costituisce l'unica occasione di approfondimento sulle materie che attingono all'istruzione e alla cultura. Segnala, in particolare, che è opportuno che la Commissione non esprima il proprio parere sul provvedimento in esame nel corso di questa settimana, in quanto le Commissioni competenti nel merito concluderanno l'esame degli emendamenti la settimana prossima.

Giuseppe GIULIETTI (IdV) rileva che il provvedimento in esame affronta tematiche fondamentali. Sottolinea che la questione di « Roma Capitale » va seguita con delicatezza anche perché ciò potrebbe dare avvio all'approvazione di norme diverse a secondo delle regioni di riferimento dei singoli beni culturali, archeologici e fluviali. Ricorda, per esempio, che

sul tema dei beni culturali ci sono al momento diversi interventi da parte del Governo che andrebbero tenuti in debita considerazione. Occorre evitare inoltre che ci siano corsie diverse per differenti città, in quanto Roma deve essere tutelata ma tenendo conto di un panorama più generale di tutela che non sottragga competenze allo Stato su temi così delicati. Ritiene quindi opportuno che sul tema indicato sia svolto un confronto con il Ministro competente e con i soggetti che se ne occupano, al fine di meglio comprendere quali siano i termini dell'intesa.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
C. 2206 Governo, approvato dal Senato 77

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi e C. 1926 Fava (*Esame e rinvio*) 77

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo marzo-aprile 2009 80

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 25 febbraio 2009.

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
C. 2206 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.10 alle 9.20 e dalle 15.45 alle 16.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.10.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.

C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi e C. 1926 Fava.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, osserva preliminarmente che alla VIII Commissione sono state assegnate tre proposte di legge (nn. 496, 1394 e 1926), recanti disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia, di contenuto pressoché identico, le quali riproducono il testo del progetto di legge S. 491, presentato al Senato nella XV legislatura, il cui *iter* non è stato concluso.

Riferisce, quindi, che la disciplina proposta dai progetti di legge in esame è quantomai opportuna, in considerazione del fatto che il settore dell'edilizia, proprio per la mancanza di regolamentazione, è sempre stato considerato come un bacino di accoglienza di manodopera poco qualificata, la quale, tagliata fuori da altri settori strategici dell'economia, cerca di realizzare un profitto mettendosi a lavorare in proprio, anche senza la dovuta preparazione, con negative ripercussioni sulla tutela del consumatore. Sotto questo

profilo, osserva, infatti, che è sempre più consistente la frammentazione delle imprese che operano nel settore, molte delle quali offrono una scarsissima qualità dei prodotti, evadono le tasse e creano occupazione non regolare, a svantaggio dell'intero comparto. Inoltre, come evidenziato anche nelle relazioni introduttive delle citate proposte di legge, la concorrenza sleale delle imprese che operano abusivamente nel mercato, l'incremento dell'evasione fiscale e la conseguente riduzione degli *standard* qualitativi dei prodotti e della sicurezza nei cantieri rappresentano gli ostacoli più grandi alla crescita del mercato, allontanandolo dai livelli competitivi raggiunti da altri Paesi europei.

Ritiene, per questo, che per superare una situazione inaccettabile è necessario imporre a chi intende operare nel settore il possesso di alcuni requisiti di carattere tecnico-professionale correlati a specifici requisiti di onorabilità e, con riferimento alla struttura organizzativa e gestionale dell'impresa, ad appositi requisiti di capacità organizzativa e finanziaria. Pertanto, giudica positivamente il fatto che con le proposte in esame si intende contribuire, anche attraverso l'introduzione di un'adeguata preparazione professionale degli operatori, a rendere il mercato più trasparente e in grado di garantire la sicurezza di tutti gli operatori e la tutela dei consumatori finali. Iniziative queste che appaiono urgenti anche alla luce del contributo determinante che il settore delle costruzioni fornisce alla crescita del Paese, sia in termini di produzione sia in termini occupazionali, soprattutto in questo momento di particolare crisi economica e finanziaria.

Passa quindi ad illustrare sinteticamente il contenuto delle proposte di legge in esame, osservando che ciascuna di esse si compone di tre capi, per un totale di nove articoli, nei quali si definiscono rispettivamente i principi e le finalità che ispirano la nuova disciplina, le misure da applicare in sede di prima attuazione e la disciplina delle attività professionali nel settore dell'edilizia a regime.

In particolare, nel Capo I è espressamente stabilito che la disciplina proposta è mirata a definire i principi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia – denominate «attività professionali in edilizia» –, nell'ambito della legislazione di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Il Capo II prevede che, in sede di prima attuazione della nuova disciplina, con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito «Conferenza Stato-regioni», sentite le organizzazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, siano determinati appositi criteri generali per l'organizzazione, da parte delle regioni, di corsi specifici di formazione imprenditoriale, della durata di almeno 80 ore, aventi ad oggetto elementi fondamentali di organizzazione e gestione imprenditoriali, di normativa tributaria, di urbanistica e di edilizia, del lavoro e della previdenza, della salute e sicurezza sul lavoro, della prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro, della concorrenza, degli appalti pubblici e privati e della tutela dei consumatori. Il possesso dell'attestato di frequenza costituisce la condizione per l'avvio e per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore dell'edilizia.

Il Capo III, infine, reca la definizione delle attività professionali in edilizia e dei requisiti di idoneità professionale, di onorabilità e di capacità organizzativa e finanziaria richiesti per l'esercizio della suddetta attività, definendo, un rigoroso regime sanzionatorio.

Avviandosi, quindi, alla conclusione, ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni aggiuntive. Al riguardo, osserva che, più delle specifiche soluzioni previste dalle proposte di legge in esame, la Commissione debba prendere in attenta considerazione le questioni di fondo e le

ragioni che hanno ispirato i presentatori, nonché l'obiettivo sicuramente condivisibile dell'introduzione di elementi diretti a rafforzare la tutela della sicurezza e della qualità nel settore delle costruzioni, la garanzia di una sana concorrenza tra le imprese e la difesa dell'utente finale. A suo avviso, infatti, occorre impedire che persone senza qualifica o esperienza possano realizzare lavori di scarsa sicurezza e qualità, danneggiando sia i privati cittadini malcapitati sia la credibilità della categoria.

Al tempo stesso, ritiene che occorre rivedere alcuni passaggi delle proposte di legge in esame. In primo luogo per evitare di danneggiare, attraverso l'introduzione dell'obbligatorietà di corsi di perfezionamento, quella parte di mano d'opera e di artigiani ricca di un bagaglio di nozioni fondate sull'esperienza maturata in tanti anni di duro lavoro che vale di più di qualsiasi corso di perfezionamento che le Regioni possano istituire. In secondo luogo occorre tener conto della possibilità di maturare l'esperienza necessaria da parte dei giovani artigiani, attraverso il tirocinio di lavoro presso una ditta esperta nella categoria di lavori di riferimento, caso questo che potrebbe superare l'obbligatorietà del corso regionale. Inoltre, nella predisposizione di un testo unificato, occorre a suo avviso tenere presente che l'impianto delle proposte di legge in esame ricalca quello di proposte presentate in passato, il cui *iter* non è stato concluso, e pertanto si presenta come un testo « datato » sotto alcuni aspetti, che magari occorre arricchire con la normativa intervenuta in materia di certificazione di qualità a livello nazionale e comunitario.

Infine, ritiene che occorre svolgere una serie di audizioni sull'argomento allo scopo di coinvolgere le categorie dei lavoratori interessate, nonché le regioni, alle quali le proposte di legge assegnano compiti precisi.

Conclude, formulando l'auspicio che la Commissione possa fare un buon lavoro per poter elevare la sicurezza e la qualità delle costruzioni nel nostro Paese, anche nello spirito dell'altra proposta di legge sul

cosiddetto « Sistema casa-qualità », di cui già è stato iniziato l'esame, Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

Gianpiero BOCCI (PD) ringrazia i presentatori delle proposte di legge all'esame della Commissione. Si tratta, infatti, a suo avviso, di iniziative che, anzitutto, interpretano positivamente un bisogno diffuso fra gli operatori del settore. Inoltre, esse sollevano questioni importanti che meritano di essere affrontate con serietà e concretezza dal Parlamento e che sono oggi particolarmente sentite, a causa della crisi economica in atto, ma anche perché si va sempre più diffondendo la consapevolezza della necessità di operare una selezione virtuosa delle imprese presenti nel settore delle costruzioni sulla base della competenza e della qualità delle attività svolte. Giudica particolarmente convincenti le proposte di legge in esame nelle parti relative alla formazione professionale e alla disciplina del sistema sanzionatorio posto a tutela della qualità, della competenza e della capacità organizzativa e finanziaria richieste alle imprese del settore per l'esercizio delle attività in questione. Ritiene, inoltre, che una nuova disciplina normativa possa contribuire efficacemente a ridurre quantomeno i gravi rischi derivanti dalle pratiche di concorrenza sleale fra le aziende, che si ripercuotono drammaticamente sul tema della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili. Condivide, infine, la proposta del relatore di procedere ad un breve ciclo di audizioni informali dei soggetti che operano nel settore, sottolineando l'esigenza di ascoltare non solo i grandi operatori, ma soprattutto quelli piccoli e medi, a partire dai rappresentanti del mondo dell'artigianato, che costituiscono il fulcro del settore delle costruzioni.

Armando DIONISI (UdC), nell'esprimere condivisione sui contenuti della relazione svolta dal deputato Lanzarin, sottolinea l'esigenza di una nuova ed organica disciplina in un settore nel quale si regi-

strano ormai da molti anni gli effetti negativi di una deregolamentazione che ha prodotto uno scadimento della qualità dell'edilizia, a danno dei cittadini e degli utenti, un serio fenomeno di evasione fiscale e, soprattutto, un inaccettabile aumento delle cosiddette « morti bianche ». Per questo, ritiene necessario stabilire sul piano normativo alcuni requisiti minimi per l'accesso alle attività edilizie ed un percorso di formazione professionale, soprattutto sul versante della piena attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Confida, infine, che il percorso prospettato dal relatore possa portare in breve alla predisposizione di un testo unificato delle proposte di legge e ad una positiva conclusione del loro *iter* parlamentare.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, dichiara di condividere l'esigenza di fondo di un adeguamento della regolamentazione normativa di un settore vitale per l'economia del Paese. Ritiene, tuttavia, fondamentale partire dal riconoscimento del valore dell'esperienza professionale che costituisce, a suo avviso, l'indicatore migliore della qualità e della competenza delle imprese del settore delle costruzioni, testimoniata senz'altro dalle imprese a conduzione familiare e da quelle artigiane e di piccole dimensioni che costituiscono il patrimonio più prezioso dell'edilizia italiana.

Nell'osservare, inoltre, che troppo spesso gli incidenti sul lavoro – così come la crisi di molte imprese artigiane oneste – sono frutto di un eccessivo ricorso al subappalto dei lavori, che si traduce nell'affidamento degli stessi a imprese prive di qualsiasi requisito professionale, ribadisce il giudizio positivo del suo gruppo sulla esigenza di costruire un sistema normativo di certificazione della qualità delle imprese, sottolineando, tuttavia, che al centro di tale sistema va posta – soprattutto per quanto riguarda le imprese piccole e piccolissime – l'esperienza professionale piuttosto che l'espletamento di corsi di formazione professionale.

Maino MARCHI (PD), nel ringraziare il relatore e i deputati che hanno preso parte al dibattito, esprime soddisfazione per la sostanziale condivisione dei principi ispiratori delle proposte di legge in esame, di cui è fra i firmatari. Indipendentemente dagli strumenti più adeguati per raggiungere le finalità che tali proposte di legge si prefiggono, a partire dal rafforzamento dei livelli di qualità delle imprese e di rispetto della normativa sulla sicurezza dei lavoratori, confida sul fatto che il prosieguo dell'iter parlamentare possa consentire una convergenza fra le molte proposte portate all'attenzione della Commissione. Nel dichiararsi, infine, pienamente d'accordo sulla proposta di svolgere un breve ciclo di audizioni informali allo scopo di coinvolgere nella discussione gli operatori del settore, formula l'auspicio di un rapido e positivo *iter* parlamentare delle proposte di legge in esame.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, prende atto con soddisfazione della discussione svolta e, nel formulare l'auspicio che i lavori possano proseguire speditamente, annuncia che predisporrà un elenco dei soggetti da audire, che si riserva di portare all'attenzione della Commissione fin dai prossimi giorni.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il deputato Lanzarin per la relazione svolta e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 25 febbraio 2009.

**Predisposizione del programma dei lavori per il
periodo marzo-aprile 2009.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.55.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Tirana di una delegazione della Commissione, in occasione dell'incontro interparlamentare sul Corridoio VIII (4-6 febbraio 2009)	81
<i>ALLEGATO (Relazione)</i>	84

AUDIZIONI INFORMALI:

Elementi informativi e valutazioni in merito ad una disciplina nazionale concernente la rete internet.	
Audizione di rappresentanti di AIIP (Associazione italiana internet providers)	83
Audizione di rappresentanti di Google Italia	83

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco e C. 1998 Guido Dussin	83
--	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla missione a Tirana di una delegazione della Commissione, in occasione dell'incontro interparlamentare sul Corridoio VIII (4-6 febbraio 2009).

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che i deputati Costantino Boffa e Luigi Lazzari hanno partecipato, in rappresentanza della Commissione, all'incontro interparlamentare sul Corridoio paneuropeo VIII (Bari-Varna) che si è svolto a Tirana il 4 e 5 febbraio scorso. All'incontro sono state invitate le Commissioni competenti in materia trasporti dei Parlamenti dei

paesi attraversati dal Corridoio, vale a dire, Italia, Albania, Macedonia e Bulgaria.

Nell'avvertire che i colleghi Boffa e Lazzari hanno predisposto una dettagliata relazione scritta, che è in distribuzione (*vedi allegato*), invita i due deputati a indicare le questioni principali affrontate nell'incontro.

Costantino BOFFA (PD) esprime un giudizio molto positivo sulla missione, osservando che l'incontro interparlamentare promosso dal Parlamento albanese deriva probabilmente dal fatto che i Paesi attraversati dal Corridoio VIII hanno percepito una certa sottovalutazione del rilievo del Corridoio medesimo. Sottolinea infatti come sono altri i Corridoi che sono usualmente considerati prioritari. In particolare, per quanto riguarda l'Italia, i Corridoi considerati principali sono il Corridoio I (Berlino-Palermo), di cui evidenzia l'esi-

genza che sia completato fino alla Sicilia, e il Corridoio V. Rileva pertanto come obiettivo dell'incontro svoltosi a Tirana sia stato quello di richiamare l'attenzione anche delle istituzioni comunitarie sul Corridoio VIII. A tal fine è stata approvata una Dichiarazione conclusiva, sottoscritta da tutte le delegazioni presenti. Evidenzia come nell'ambito di tale Dichiarazione, siano stati accolti gli emendamenti proposti dalla delegazione italiana. Tali emendamenti in primo luogo hanno posto in rilievo l'esigenza di estendere il Corridoio VIII fino a Napoli, in modo da congiungerlo con il Corridoio I e da interessare tutto il territorio italiano al potenziamento degli scambi con l'Europa sud-orientale. Sottolinea al riguardo l'importanza del collegamento ferroviario Roma-Bari, per la cui realizzazione l'Italia, sia a livello di Governo, sia a livello regionale, ha investito notevoli risorse. Gli ulteriori emendamenti della delegazione italiana hanno mirato a evidenziare l'importanza di assegnare le risorse finanziarie necessarie per l'attività per assicurare la prosecuzione dell'attività degli organi tecnici di cooperazione che supportano la realizzazione delle opere lungo il Corridoio VIII e a sottolineare l'esigenza di identificare nuovi ed efficaci strumenti di cooperazione. Per quanto riguarda il primo aspetto, ritiene necessario reperire le risorse finanziarie occorrenti per garantire la prosecuzione dell'attività del Segretariato del Corridoio VIII, che ha sede a Bari, e ha svolto un fondamentale lavoro preparatorio relativo agli studi di prefattibilità delle infrastrutture ferroviarie, stradali e portuali. In conclusione, ribadisce l'importanza del coinvolgimento delle regioni, in particolare per quanto riguarda la programmazione dell'utilizzo dei finanziamenti provenienti dai fondi strutturali.

Luigi LAZZARI (Pdl) ritiene opportuno che la Commissione trasporti, eventualmente anche insieme ad altre Commissioni competenti, si attivi per pervenire all'approvazione di un atto di indirizzo che promuova il raggiungimento

degli obiettivi individuati nell'incontro interparlamentare svoltosi a Tirana. In primo luogo rileva l'esigenza di sollecitare un incontro dei ministri competenti in materia di trasporti; per assicurare l'impegno di tutti gli Stati coinvolti nella realizzazione delle opere infrastrutturali previste lungo il Corridoio VIII. In secondo luogo, ritiene opportuno sollecitare l'impegno, sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto quello finanziario, della Commissione europea e delle altre istituzioni comunitarie. In terzo luogo, evidenzia l'esigenza di garantire i finanziamenti necessari per assicurare la prosecuzione dell'attività svolta dal Segretariato del Corridoio VIII; segnala in proposito che l'assegnazione di tali risorse spetta al Ministero per lo sviluppo economico, in quanto si tratta di risorse riconducibili alla sfera di competenza del commercio con l'estero. Segnala pertanto che, nell'ambito dell'attività conoscitiva che dovrebbe accompagnare la discussione di una risoluzione sulle questioni attinenti al Corridoio VIII, dovrebbe essere coinvolto anche il Sottosegretario delegato al commercio con l'estero. In quarto luogo, segnala che le iniziative per la realizzazione del Corridoio dovrebbero includere anche interventi volti a superare le barriere non materiali, quali, in particolare, le lentezze procedurali connesse all'attraversamento delle frontiere. Ribadisce altresì la rilevanza essenziale che per l'Italia, in particolare per le regioni del Mezzogiorno, riveste il raccordo tra il Corridoio VIII e, da una parte, il Corridoio I, lungo la linea Napoli-Roma, e, dall'altra, le infrastrutture ferroviarie e stradali lungo la linea Bari-Taranto-Gioia Tauro. Evidenzia quindi la rilevanza economica del Corridoio, per quanto concerne gli scambi con l'area balcanica, osservando che i Paesi attraversati dal Corridoio sono Paesi in forte crescita. Sottolinea infine l'importanza del raccordo con le regioni e con la programmazione regionale dei finanziamenti comunitari.

Costantino BOFFA (PD) evidenzia l'opportunità, nell'ambito dell'attività conoscitiva finalizzata alla discussione di un'eventuale risoluzione sul Corridoio VIII, di sentire in audizione anche le regioni più strettamente interessate.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) esprime apprezzamento per l'iniziativa e condivisione dell'obiettivo di congiungere il Corridoio VIII con il Corridoio I, in modo da interessare tutto il territorio nazionale. Dichiarò altresì di condividere pienamente l'esigenza, segnalata dal collega Boffa, di garantire il prolungamento del Corridoio I fino a Palermo. Reputa pertanto opportuno che la Commissione prosegua le proprie attività sui temi evidenziati dai colleghi Boffa e Lazzari.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ritiene appropriato lo strumento della risoluzione prospettato dal collega Lazzari. Osserva che la discussione della risoluzione potrebbe avvalersi degli elementi informativi derivanti dall'attività conoscitiva che la Commissione potrebbe svolgere attraverso le audizioni dei soggetti maggiormente interessati. Segnala altresì che il tema potrebbe essere affrontato anche nell'ambito di un'audizione del Commissario competente in materia di trasporti, Antonio Tajani, che è in fase di definizione.

Dichiara quindi conclusa la seduta convocata in sede di comunicazioni del Presidente.

La seduta termina alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 febbraio 2009.

Elementi informativi e valutazioni in merito ad una disciplina nazionale concernente la rete internet.

Audizione di rappresentanti di AIIP (Associazione italiana internet providers).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.10.

Audizione di rappresentanti di Google Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 25 febbraio 2009.

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale.

C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco e C. 1998 Guido Dussin.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO

**Sulla missione a Tirana di una delegazione della Commissione,
in occasione dell'incontro interparlamentare sul Corridoio VIII
(4-6 febbraio 2009).**

RELAZIONE

Il 4 e 5 febbraio 2009 si è tenuto a Tirana un incontro interparlamentare promosso dal Parlamento di Albania sul Corridoio paneuropeo di trasporto VIII (Bari-Varna).

Hanno partecipato all'incontro le delegazioni delle Commissioni parlamentari competenti in materia di trasporti dei Parlamenti degli Stati attraversati dal Corridoio, vale a dire Albania, Italia, Bulgaria e Macedonia. In particolare, per l'Italia era presente una delegazione della IX Commissione della Camera dei deputati, costituita dai deputati Costantino Boffa e Luigi Lazzari.

L'incontro, nella mattina del 5 febbraio, è stato introdotto da un indirizzo di saluto del Ministro dei lavori pubblici, trasporti e telecomunicazioni del Governo albanese, Sokol Olldashi, che ha evidenziato l'impegno del Parlamento e del Governo di Albania a sostegno della realizzazione delle opere comprese nel Corridoio VIII.

È quindi intervenuto il Presidente del Parlamento di Albania, on. Jozefina Topalli, che ha evidenziato come l'iniziativa assunta dal Parlamento albanese per un confronto con gli altri Parlamenti dei paesi attraversati dal Corridoio VIII sia giustificata innanzitutto dal significativo impulso che il Corridoio stesso può offrire a sostegno dell'integrazione economica e anche culturale tra i Paesi coinvolti. Ha osservato in proposito che le prospettive di sviluppo degli scambi commerciali connesse alla realizzazione del Corridoio VIII sono tali da giustificare gli investimenti necessari per la realizzazione delle opere. Per questa ragione le infrastrutture stra-

dali e anche quelle ferroviarie rappresentano una priorità politica per il Governo albanese, che è stato in grado di realizzare un notevole potenziamento della dotazione infrastrutturale del paese, sia per quanto concerne i collegamenti interni, con particolare riferimento a quelli che interessano i porti dell'Adriatico, sia per quanto concerne i collegamenti con i paesi confinanti. In proposito, il Presidente Topalli ha ricordato il notevole contributo, anche finanziario, offerto dall'Italia allo sviluppo dei porti albanesi. In conclusione, ha evidenziato come l'obiettivo principale dell'incontro risieda nella volontà di sollecitare non soltanto da parte delle istituzioni degli Stati interessati, ma anche da parte delle istituzioni dell'Unione europea un significativo impegno per il reperimento dei consistenti finanziamenti necessari alla realizzazione delle opere. A tal fine ha ritenuto opportuno prendere contatto con le Presidenze dei Parlamenti degli altri paesi coinvolti, per fare in modo che alla Dichiarazione conclusiva che sarebbe stata approvata al termine dell'incontro faccia seguito una lettera dei Presidenti dei rispettivi Parlamenti indirizzata alla Presidenza dell'Unione europea, al Presidente del Parlamento europeo e al Presidente della Commissione europea, al fine di assicurare che sia riconosciuta assoluta priorità all'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione accelerata dei progetti lungo il Corridoio VIII.

Sono quindi intervenute le delegazioni presenti.

Per la delegazione italiana è intervenuto il deputato Luigi Lazzari, che, innan-

zitutto, ha espresso a nome della Commissione Trasporti della Camera dei deputati e di tutta la Camera, un sincero apprezzamento per l'iniziativa assunta dal Parlamento albanese e dal suo Presidente, on. Jozefina Topalli, insieme ad un vivo ringraziamento per l'accoglienza ricevuta a Tirana.

Ha quindi osservato che l'incontro non soltanto rappresenta una dimostrazione dei rapporti di amicizia e di cooperazione che legano i diversi Parlamenti ai quali appartengono le delegazioni presenti, ma può offrire anche uno stimolo significativo per l'effettiva realizzazione delle opere connesse al Corridoio VIII.

Da questo punto di vista ha evidenziato l'esigenza che l'incontro si concluda con una Dichiarazione nella quale, in primo luogo, si affermi la rilevanza del Corridoio VIII come via di collegamento tra il Mediterraneo centrale e l'Italia, in particolare le regioni meridionali, i Balcani e l'area del Mar Nero. Una via lungo la quale si può sviluppare una forte integrazione economica e anche politica, in relazione alla prospettiva dell'accesso dei Balcani all'Unione europea.

Le potenzialità economiche e politiche che il Corridoio VIII riveste richiedono un concreto impegno per la realizzazione delle opere infrastrutturali che sono necessarie per renderlo percorribile e per farne effettivamente una strada in cui persone e merci possono transitare rapidamente, a beneficio delle economie dei singoli Paesi e a rafforzamento del loro grado di interrelazione. Per questo ha auspicato che dall'incontro emerga un forte richiamo nei confronti sia dei Governi dei Paesi coinvolti sia delle competenti istituzioni comunitarie per favorire ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture, in primo luogo individuando le risorse finanziarie necessarie.

Ha osservato che l'agibilità del Corridoio non è garantita unicamente dalla presenza delle reti infrastrutturali, ma richiede anche il superamento di quelle barriere commerciali che ritardano in misura significativa i collegamenti, in particolare i collegamenti transfrontalieri. An-

che da questo punto di vista occorre un impegno serio e stringente da parte delle istituzioni – i Parlamenti, i Governi, le istituzioni comunitarie – dotate di poteri normativi nella direzione di una semplificazione e standardizzazione delle procedure.

Ha quindi sottolineato un aspetto che per l'Italia assume una particolare rilevanza. L'importanza del Corridoio VIII non sta soltanto nella creazione di collegamenti intermodali tra i porti della Puglia sull'Adriatico e i porti della Bulgaria sul Mar Nero, attraverso una rete stradale e ferroviaria che attraversa Albania, Macedonia e la stessa Bulgaria. L'importanza del Corridoio consiste altresì nel collegamento di tutta l'area da esso interessata con le Reti di trasporto transeuropee. Sotto questo profilo ha evidenziato che diventa essenziale la connessione che passa attraverso le regioni dell'Italia meridionale. È pertanto necessario dedicare grande attenzione anche al collegamento, oltre i porti della Puglia, con il Corridoio 1 lungo la direttrice Bari-Napoli-Roma. Tale collegamento permetterebbe di estendere l'interesse per il Corridoio VIII a tutta l'Italia e, al tempo stesso, per quanto concerne il lato occidentale del Corridoio, individuerrebbe un asse naturale di congiunzione dell'Europa sud-orientale con l'Europa centrale. Ha altresì segnalato che il pieno coinvolgimento delle regioni dell'Italia meridionale implica, oltre che la connessione del Corridoio VIII con il Corridoio 1 attraverso la linea Bari-Napoli-Roma, anche lo sviluppo dei collegamenti, stradali e ferroviari, lungo la linea Bari-Taranto-Gioia Tauro, che consentirebbe di congiungere il Corridoio VIII con il versante occidentale della Puglia e con la Calabria.

L'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle opere, il superamento delle barriere immateriali, la connessione del Corridoio VIII con le Reti di Trasporto Transeuropee e, in particolare, con il Corridoio 1 attraverso l'Italia meridionale sono, a suo giudizio, gli obiettivi di fondo in relazione ai quali possono essere compiuti significativi

progressi nella realizzazione del Corridoio stesso. Tali progressi, peraltro, necessitano anche di efficaci strumenti di coordinamento e di cooperazione tra gli Stati coinvolti.

Ha ricordato in proposito che il ruolo di primo piano che l'Italia ha inteso svolgere fin dall'inizio si è manifestato anche nel supporto finanziario offerto alla costituzione del Segretariato permanente, con sede a Bari, che ha svolto una notevole attività di valutazione delle condizioni attuali e delle modalità e tempi di realizzazione delle opere infrastrutturali comprese nel Corridoio, con riferimento sia alle infrastrutture ferroviarie interne e transfrontaliere relative a Albania, Macedonia e Bulgaria (il rapporto finale è stato pubblicato nel settembre 2007), sia alle infrastrutture stradali e a quelle portuali. Ha pertanto espresso un sincero apprezzamento per l'attività svolta finora dal Segretariato e ha auspicato che essa possa proseguire grazie all'individuazione di risorse certe per il suo finanziamento. Ha osservato al riguardo che l'opera del Segretariato potrebbe essere rafforzata in misura significativa dalla creazione di modalità di coordinamento stabili con i Paesi attraversati dal Corridoio.

Ha altresì segnalato che un impulso alla realizzazione delle infrastrutture connesse al Corridoio può pervenire anche dalla definizione di strumenti di cooperazione tra gli Stati interessati più efficaci e più vincolanti di quanto non sia il Memorandum d'intesa con cui il Corridoio VIII è stato istituito, auspicando che questo tema sia affrontato nella riunione dei Ministri competenti in materia di trasporti dei Paesi interessati, che dovrebbe aver luogo entro il primo semestre del 2009.

In conclusione, ha ribadito il rilievo che la cooperazione tra i Parlamenti e, in particolare, l'incontro organizzato dal Parlamento albanese possono assumere per lo sviluppo del Corridoio VIII e, proprio per questo, ha auspicato che gli elementi evidenziati nel proprio intervento, che sono largamente condivisi nel Parlamento italiano, possano essere inseriti nella Dichiarazione conclusiva.

Dopo il deputato Lazzari sono intervenuti i rappresentanti della delegazione del Parlamento di Bulgaria e della delegazione del Parlamento di Macedonia, che hanno sottolineato l'importanza per i rispettivi paesi delle opere infrastrutturali comprese nel Corridoio VIII e hanno fornito dati ed elementi informativi idonei ad attestare l'impegno, anche finanziario, dedicato dai propri Governi al potenziamento delle infrastrutture relative ai trasporti.

Agli interventi delle delegazioni hanno fatto seguito le presentazioni, sotto il profilo tecnico, dello stato di avanzamento delle opere relative al Corridoio VIII.

L'ingegner Kujtim Hashorva, responsabile del *South East Europe Transport Observatory*, ha riepilogato gli eventi che hanno portato alla definizione del Corridoio VIII, nell'ambito dei Corridoi paneuropei e ne ha evidenziato la rilevanza per la regione balcanica. Ha quindi delineato un quadro delle opere infrastrutturali che sono già state realizzate e di quelle che ancora devono esserlo. Ha osservato che difficoltà nei collegamenti tra i paesi interessati dal Corridoio derivano non soltanto dall'esigenza di costruire opere idonee a superare le barriere materiali, ma anche da barriere immateriali, quali i tempi lunghi per lo svolgimento degli adempimenti alle frontiere e la disciplina dei visti. Ha pertanto mostrato come un impegno delle istituzioni dei paesi coinvolti, finalizzato, da un lato, a reperire le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle opere e, dall'altro, a semplificare le procedure relative ai movimenti di persone e di merci attraverso le rispettive frontiere possa portare ad un notevole potenziamento dei rapporti tra i paesi medesimi, con un importante effetto di stimolo per le rispettive economie. Per quanto concerne in particolare l'Albania, l'ingegner Hashorva ha infine illustrato le opere realizzate nei porti di Durazzo e di Valona, che rappresentano i punti di collegamento con i porti della Puglia, nel tratto occidentale del Corridoio, e quelle realizzate nel settore delle infrastrutture ferroviarie, per quanto concerne in particolare i collegamenti con la Macedonia.

È quindi intervenuto il dottor Luigi Brusa, esperto della Commissione europea, che ha ribadito l'impegno della Commissione nel favorire il raggiungimento di accordi non soltanto tra Stati membri, ma anche con Stati candidati o possibili candidati, al fine di rafforzare le reciproche relazioni e creare le condizioni per un ulteriore avanzamento dell'integrazione europea.

La seconda presentazione di carattere tecnico è stata svolta dall'architetto Michele Grimaldi, *Project Manager* del Segretariato del Corridoio VIII, che ha sede a Bari. L'architetto Grimaldi, in primo luogo, ha mostrato come, rispetto alla fase iniziale di definizione del Corridoio VIII, la regione dei Balcani e, in particolare, i tre paesi balcanici attraversati dal Corridoio abbiano registrato profonde trasformazioni, sotto il profilo economico e politico, che rendono oggi ancora più rilevante la realizzazione delle opere comprese nel Corridoio. In proposito ha mostrato i risultati positivi già prodotti per effetto delle opere realizzate. Al tempo stesso, ha evidenziato che il completamento della dotazione infrastrutturale prospettata nell'ambito del Corridoio permetterebbe un notevole sviluppo dei rapporti tra l'Italia meridionale, da una parte, e l'area dell'Europa sud-orientale, fino al Mar Nero, dall'altra. Per raggiungere tale risultato è peraltro necessario accelerare la definizione dei progetti e l'effettiva realizzazione delle infrastrutture di trasporto comprese nel Corridoio, anche al fine di evitare che i collegamenti con il Mar Nero passino esclusivamente attraverso la Grecia, senza coinvolgere Albania, Macedonia e Bulgaria. L'architetto Grimaldi è quindi passato ad illustrare l'ampia attività di studio svolta, a partire dal 2004, dal Segretariato del Corridoio, che ha predisposto e pubblicato nel settembre 2007 uno studio di prefattibilità sullo sviluppo dell'asse ferroviario e ha sostanzialmente concluso analoghi studi di prefattibilità per quanto concerne l'asse stradale e l'asse portuale. Per quanto concerne lo stato di avanzamento delle infrastrutture ferroviarie, ha evidenziato che l'atti-

ività del Segretariato ha contribuito al riconoscimento dell'importanza che la rete ferroviaria può assumere nel piano di sviluppo dei trasporti dei tre paesi balcanici interessati. Al momento, mentre ampia parte della rete ferroviaria di Albania e, soprattutto, Bulgaria può considerarsi realizzata e necessita soltanto di potenziamento, devono al contrario essere interamente realizzati i collegamenti nei tratti transfrontalieri. Relativamente alle infrastrutture stradali, il Corridoio VIII si può ritenere già completato, per quanto sia necessario superare alcune « strozzature » locali. Infine, per quanto riguarda i porti, ha sottolineato l'esigenza di collegamenti di sistema tra i porti pugliesi, che costituiscono l'estremità occidentale del Corridoio, e, per un verso, le autostrade del mare e, per l'altro, le Reti di trasporto transeuropee, con particolare riferimento al Corridoio I (Berlino-Palermo), che permetterebbero di congiungere, attraverso l'Italia, i traffici provenienti da Bulgaria, Macedonia e Albania, con l'Europa centrale. L'architetto Grimaldi ha infine ribadito l'esigenza di un impegno delle istituzioni competenti a scandire la rilevante normativa, per quanto riguarda il superamento delle barriere immateriali, derivanti dalle procedure alle frontiere. Ha, infine, evidenziato come progressi nel completamento del Corridoio VIII richiedano anche strumenti di cooperazione tra gli Stati interessati più stringenti di quanto non sia il Memorandum d'intesa in cui il Corridoio è stato definito.

A conclusione delle presentazioni tecniche ha avuto luogo un dibattito aperto, nel quale sono intervenuti i membri delle delegazioni presenti. In particolare, per l'Italia è intervenuto il deputato Costantino Boffa, che, in primo luogo, si è associato all'apprezzamento espresso dal collega Lazzari per l'iniziativa del Parlamento albanese di organizzare questo incontro su un tema che assume grande importanza per le prospettive di sviluppo delle relazioni economiche, commerciali, ma anche culturali dei Paesi interessati.

Ha quindi osservato che il Corridoio VIII riveste una grande importanza sia

sotto il profilo economico sia sotto quello politico. L'evidente rilevanza economica del Corridoio è evidente deriva dal fatto che esso può permettere una complessiva ridefinizione e un notevole potenziamento della rete infrastrutturale – ferroviaria, autostradale, stradale – della regione balcanica, in particolare di Albania, Macedonia e Bulgaria. Ha rilevato altresì che non minore è il valore economico per l'Italia, con particolare riferimento alle prospettive di sviluppo che il Corridoio offre per i porti della Puglia, Bari, Brindisi, anche Taranto, e alla possibilità di interconnessione non soltanto con le autostrade del mare, ma anche con le reti di trasporto transeuropee e, in particolare, con la linea ferroviaria ad alta velocità/alta capacità che da Napoli raggiunge l'Italia settentrionale e immette nel Corridoio I.

Gli aspetti economici, per quanto rilevanti, non esauriscono comunque, a suo giudizio, l'importanza del Corridoio VIII, poiché esso assume oggi anche un significato particolare dal punto di vista geopolitico. Il Corridoio VIII collega Paesi membri dell'Unione europea con altri Paesi collocati nella regione balcanica, che oggi rappresenta l'area verso cui si rivolgono le prospettive più immediate di ampliamento dell'Unione. In questo modo il potenziamento delle infrastrutture di trasporto assume, sotto il profilo politico, il significato di una premessa per l'ulteriore sviluppo dell'integrazione europea. Ha evidenziato che anche da questo punto di vista l'interconnessione tra Corridoio VIII e Corridoio I attraverso la direttrice Bari-Napoli-Roma assume una rilevanza strategica come raccordo tra i Paesi dell'Europa Sud-orientale, l'Italia e l'Europa centrale e come elemento di congiunzione, a Sud, dei Corridoi paneuropei che coinvolge le aree metropolitane di Roma, Napoli e Bari.

Ha quindi ricordato il notevole lavoro preparatorio finora svolto, che ha avuto inizio con il Memorandum d'intesa sottoscritto a Bari nel 2002 e che è proseguito con l'attività dello *Steering Committee* e gli approfonditi studi di prefattibilità condotti

dal Segretariato permanente con riferimento ai collegamenti ferroviarie, stradali e portuali.

Occorre adesso, a suo avviso, portare avanti il lavoro avviato e realizzare effettivamente le infrastrutture su cui si possono sviluppare i collegamenti intermodali che sono stati individuati lungo il Corridoio.

In particolare, bisogna individuare le risorse necessarie per la progettazione e l'esecuzione delle opere da cui dipende il movimento delle persone e delle merci lungo la linea individuata dal Corridoio. La stessa situazione di grave crisi economica, di dimensioni globali, in cui ci troviamo, rende particolarmente opportuno un impiego di risorse pubbliche destinate ad investimenti di carattere infrastrutturale, che, mentre sul piano congiunturale forniscono uno stimolo alla domanda, in una prospettiva di medio e lungo termine pongono le basi per un incremento permanente delle potenzialità di crescita delle economie interessate. Ciò è tanto più vero se si tratta di investimenti che, come nel caso del Corridoio VIII, sono finalizzati direttamente a intensificare i rapporti economici tra diversi Paesi.

Una parte delle risorse potrà provenire dai fondi del bilancio comunitario e una parte dovrà essere recuperata dagli Stati o dalle regioni interessate; una parte, a seconda del tipo di opera da realizzare e delle potenzialità di redditività, potrà derivare anche da finanziamenti privati. Anche in relazione al reperimento delle risorse, ha ribadito l'interesse dell'Italia per l'interconnessione dell'estremità occidentale del Corridoio VIII (Bari) con la linea ferroviaria alta velocità/alta capacità Napoli-Roma che collegherebbe il Corridoio VIII con il Corridoio I (Berlino-Palermo) ed estenderebbe l'interesse per il Corridoio VIII a tutto il nostro Paese. Ha rilevato in proposito che diverse regioni meridionali, negli strumenti di programmazione delle opere cofinanziate dai Fondi strutturali, hanno stanziato risorse per la connessione con il Corridoio VIII.

Insieme alla realizzazione delle infrastrutture materiali e delle opere di inter-

connessione con le Reti Transeuropee di Trasporto, occorre, a suo giudizio, anche superare gli ostacoli di carattere non materiale, ma giuridico, come le lentezze nelle procedure di frontiera, che ritardano e rendono più difficili i collegamenti, per quanto concerne in particolare quelli che attraversano i confini tra gli Stati.

Il significato dell'incontro organizzato a Tirana consiste a suo giudizio proprio nel richiamare l'attenzione sul Corridoio VIII dei Paesi coinvolti e delle istituzioni comunitarie e invitare tutte le istituzioni competenti ad un'assunzione di responsabilità per portarne avanti la realizzazione. A questo scopo risulta sicuramente utile un potenziamento degli strumenti di coordinamento e di cooperazione. Ha osservato che un significativo progresso sarebbe rappresentato dalla stessa nomina di un Coordinatore del Corridoio e gli Stati membri dovrebbero sollecitare la Commissione europea in questo senso.

Ha sottolineato che l'Italia ha creduto fin dall'inizio nel progetto del Corridoio VIII. Lo ha fatto in un momento in cui il valore economico e politico del Corridoio non appariva così evidente come appare oggi. Adesso non soltanto non deve essere disperso quanto è stato fatto finora, ma soprattutto bisogna essere consapevoli che con la realizzazione del Corridoio VIII sono in gioco obiettivi economici di enorme rilevanza, come lo sviluppo dei collegamenti all'interno dei Balcani meridionali, le connessioni tra il Mediterraneo centrale e il Mar Nero, la possibilità di un forte potenziamento dei rapporti di collaborazione commerciale e produttiva tra queste aree.

Non meno importanti sono gli obiettivi politici. Il Corridoio VIII può, infatti, rappresentare un elemento decisivo per le prospettive stesse di integrazione in Europa della regione balcanica e, più in generale, per un diverso peso che l'area mediterranea, attraverso una notevole intensificazione dei collegamenti e dei rapporti tra i Paesi che geograficamente ne fanno parte, può svolgere nell'ambito dell'Unione europea.

In conclusione ha evidenziato che la presenza della delegazione italiana all'incontro interparlamentare organizzato dal Parlamento albanese con la presenza anche delle istituzioni comunitarie intende ribadire la volontà dell'Italia di continuare a svolgere un ruolo di primo piano nella promozione del Corridoio VIII e nella realizzazione delle opere ad esso connesse.

Dopo il dibattito, il Vicepresidente del Parlamento di Albania, onorevole Ylli Bufi, ha tenuto l'intervento conclusivo nel quale ha ribadito l'importanza di un più forte coordinamento tra gli Stati interessati per la concreta realizzazione delle opere del Corridoio VIII. In proposito, ha riconosciuto il contributo offerto da organismi internazionali, quali la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS). Ha espresso un particolare ringraziamento per l'impegno dimostrato in relazione alla realizzazione e alla definizione del Corridoio da parte dell'Italia. Ha quindi auspicato un'armonizzazione delle politiche e delle strategie per migliorare l'integrazione tra i quattro paesi e si è augurato che le conclusioni dell'incontro possano avere un seguito nel successivo incontro tra i Ministri dei trasporti di Italia, Albania, Macedonia e Bulgaria e nella lettera che i Presidenti dei rispettivi Parlamenti hanno concordato di inviare alle istituzioni dell'Unione europea per sollecitare l'individuazione e l'assegnazione dei finanziamenti necessari alla realizzazione delle opere infrastrutturali.

Le singole delegazioni hanno quindi presentato alcune proposte di modifica e integrazione rispetto alla bozza di Dichiarazione congiunta predisposta dal Parlamento di Albania e previamente comunicata agli altri Parlamenti.

In particolare, la delegazione italiana ha presentato alcune proposte di integrazione volte a:

- 1) inserire, sia nella premessa, sia nella parte deliberativa della dichiarazione conclusiva un esplicito riferimento alla rilevanza dell'interconnessione tra il Corridoio VIII, da una parte, e il Corridoio I delle Reti di trasporto trans europee (Ber-

lino-Palermo), in particolare attraverso la linea ferroviaria alta velocità/alta capacità Bari-Napoli-Roma. Ciò permetterebbe di estendere a tutto il territorio italiano l'interesse per lo sviluppo delle relazioni e degli scambi lungo il Corridoio VIII e, al tempo stesso, potrebbe fare dell'Italia l'area di connessione tra l'Europa sud-orientale e l'Europa centrale; al fine di un pieno coinvolgimento dell'Italia meridionale nei rapporti con i Paesi attraversati dal Corridoio VIII, è stata altresì sottolineata la rilevanza di un collegamento con le tratte ferroviarie e autostradali lungo la linea Bari-Taranto-Gioia Tauro;

2) evidenziare l'importanza di assegnare le risorse finanziarie necessarie per l'attività per assicurare la prosecuzione dell'attività degli organi tecnici di cooperazione che supportano la realizzazione delle opere lungo il Corridoio VIII;

3) in relazione alla proposta di un incontro tra i Ministri competenti in materia di trasporti dei Paesi interessati, a sottolineare l'esigenza di identificare nuovi ed efficaci strumenti di cooperazione, idonei a rendere più vincolanti gli impegni degli Stati concernenti la realizzazione del Corridoio VIII.

Tutte le proposte presentate dalle delegazioni sono state accolte. Le delegazioni hanno quindi approvato il testo della Dichiarazione congiunta, come risultante dalle modifiche e integrazioni apportate.

La Dichiarazione approvata è formulata nei termini seguenti:

« Le Commissioni parlamentari competenti in materia di trasporti dei Parlamenti di Italia, Bulgaria, Macedonia e Albania, riunitesi a Tirana il 5 febbraio 2009,

intendendo offrire il necessario supporto ai rispettivi Governi e Stati per accelerare la realizzazione dei progetti lungo il Corridoio paneuropeo di trasporto VIII;

desiderando promuovere ulteriormente le attività di trasporto di beni e passeggeri tra i nostri Paesi, a livello

regionale e internazionale, per mezzo dei progressi nella realizzazione delle reti di trasporto regionali;

considerando che i Corridoi paneuropei – sviluppati a seguito della Seconda Conferenza dei trasporti paneuropei di Creta del 1994 e della Terza Conferenza dei trasporti paneuropei di Helsinki del 1997 e, successivamente, delle raccomandazioni formulate negli incontri del Gruppo di alto livello – nell'ambito dei quali il Corridoio VIII è parte dell'Asse transnazionale Sud-Est, costituiscono una base essenziale per le reti di primaria importanza per la cooperazione regionale ed interregionale, in quanto offrono le condizioni fondamentali per lo sviluppo di adeguate connessioni stradali e ferroviarie, marittime, portuali e aeroportuali, a beneficio degli Stati coinvolti e degli Stati ad essi confinanti;

considerando che il Consiglio europeo di Salonicco ha provato l'agenda di Salonicco per i Balcani occidentali, che stabilisce che « la definizione di una strategia integrata per i trasporti regionali, coerente con le reti transeuropee e tale da tener conto dei Corridoi paneuropei è un'alta priorità »;

considerando il Memorandum d'intesa per lo sviluppo della rete fondamentale nell'area dell'Europa sud-orientale e l'Addendum al suddetto *Memorandum*;

desiderando altresì sviluppare adeguate interconnessioni con la Rete dei trasporti transeuropei dell'Unione europea allargata, con particolare riferimento all'interconnessione tra il Corridoio VIII e il Corridoio I della Rete dei trasporti transeuropei (Berlino-Palermo) e il Corridoio X della medesima Rete (Europa occidentale-Serbia-Bulgaria-Turchia), al fine di creare un collegamento strategico tra l'Europa sud-orientale, l'Italia e l'Europa centrale e occidentale;

consapevoli del fatto che lo sviluppo delle infrastrutture è un processo di lungo termine, che richiede impegno prolungato e capacità di programmazione da parte di tutti i soggetti interessati;

apprezzando le azioni già intraprese nella regione dai paesi interessati, nonché quelle relative al Patto di Stabilità per l'Europa sud-orientale, e le iniziative delle istituzioni dell'Unione europea (Commissione europea e Banca europea per gli investimenti), degli organismi finanziari internazionali (in particolare la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca mondiale), di altre organizzazioni internazionali e i progetti che derivano dai programmi delle citate istituzioni e organismi;

apprezzando in particolare il ruolo svolto nella regione dalla Commissione europea;

riconoscendo il lavoro effettuato dai segretariati dei Corridoi paneuropei, e dai paesi vicini che sono Stati membri o Stati candidati;

riconoscendo:

i principi di cooperazione tra l'Unione europea e i paesi della regione, come stabiliti nel processo di associazione e stabilizzazione, e l'esigenza di cooperazione tra i paesi della regione;

l'esigenza di incrementare la cooperazione regionale e interregionale tra i paesi dell'Europa sud-orientale e di rafforzare le condizioni per la pace, la stabilità e la crescita economica;

l'esigenza di accompagnare i programmi di investimenti nella regione con una più forte cooperazione nell'ambito delle procedure amministrative, al fine di migliorare i flussi dei traffici intraregionali e dei traffici di passaggio nella regione;

hanno raggiunto un accordo sulle seguenti questioni:

sollecitare i Governi dei rispettivi paesi ad attribuire priorità fondamentale al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei progetti lungo il Corridoio paneuropeo di trasporto VIII, specialmente per quanto riguarda la costruzione ed il potenziamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie lungo il Corridoio VIII;

ad attribuire priorità fondamentale al pieno sviluppo delle interconnessioni tra il Corridoio VIII e la Rete di trasporto transeuropea, con particolare riferimento alle interconnessioni tra il Corridoio VIII e il Corridoio I della Rete di trasporto transeuropea, attraverso il collegamento ferroviario ad alta velocità/alta capacità Bari-Napoli-Roma e attraverso il collegamento ferroviario e stradale Bari-Taranto-Gioia Tauro, nonché attraverso la creazione di un collegamento strategico tra il Corridoio VIII e il Corridoio X della Rete di trasporto transeuropea. In questo modo sarà più agevole realizzare sia i collegamenti sud-occidentali e sud-orientali tra i Corridoi paneuropei, coinvolgendo le aree metropolitane di Roma, Napoli e Bari, sia i collegamenti tra l'Europa centrale e la Turchia;

le parti coopereranno per quanto concerne l'armonizzazione dei programmi di investimento lungo il Corridoio VIII, l'adozione di un contesto giuridico che miri alla riduzione o all'eliminazione delle barriere non materiali, la semplificazione delle procedure della documentazione, per quanto concerne in particolare l'attraversamento delle frontiere;

tutte le parti incoraggeranno ulteriori iniziative internazionali finalizzate a fornire i mezzi finanziari necessari per promuovere la realizzazione delle infrastrutture occorrenti (manutenzione, riabilitazione, potenziamento e nuova costruzione di infrastrutture principali e secondarie, mantenimento in attività e utilizzo delle medesime), nonché a promuovere investimenti e favorire un più efficiente utilizzo dei finanziamenti e delle capacità tecniche da parte di soggetti pubblici e privati;

è necessario una nuova e forte iniziativa, nell'ambito di un contesto di cooperazione, relativa ai collegamenti della rete ferroviaria; a tal fine è importante assegnare le risorse finanziarie necessarie per l'attività degli organi tecnici di cooperazione;

tutte le parti si rivolgeranno alle istituzioni finanziarie internazionali ed a

potenziali investitori per intraprendere più attive linee di intervento rivolte a reperire i finanziamenti ed i mezzi di assistenza tecnica necessari per la realizzazione dei progetti infrastrutturali fondamentali lungo le linee principali del Corridoio di trasporto paneuropeo VIII, specialmente per quanto riguarda i progetti relativi al completamento dei tratti mancanti della rete ferroviaria;

si propone che i Presidenti dei rispettivi Parlamenti inviino una lettera alla Presidenza dell'Unione europea e al Presidente del Parlamento europeo al fine di riconoscere priorità fondamentale all'assegnazione delle risorse finanziarie ne-

cessarie per accelerare la realizzazione dei progetti lungo il Corridoio VIII;

i Ministri competenti in materia di trasporti dei rispettivi Paesi terranno un incontro, probabilmente a Tirana, entro il primo semestre del 2009, per reperire concretamente i mezzi necessari ad accelerare la realizzazione dei progetti lungo il Corridoio VIII e per individuare nuovi, efficaci, strumenti di cooperazione.

I rappresentanti dei Parlamenti hanno riconosciuto l'esigenza di proseguire nello svolgimento di periodiche consultazioni a livello politico e tecnico ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni V e VI) (*Seguito esame e rinvio*) 93

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale (*Deliberazione*) 96

ALLEGATO (*Programma approvato dalla Commissione*) 97

(*Obiettivi e termine dell'indagine*) 100

(*Soggetti da audire*) 101

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Ludovico VICO (PD) sottolinea che l'IRPEF rappresenta lo strumento per attuare la politica redistributiva di un Paese sia federato sia non federato, sulla quale si fonda la questione etica di tutti i Paesi occidentali. Frammentare l'IRPEF significa creare un grande problema per lo

Stato centrale con la possibile conseguenza di accrescere il drenaggio fiscale sulle regioni. Evidenzia che l'Italia, nel periodo compreso tra il 1995 e il 2006, è l'unico Paese europeo in cui le entrate tributarie delle amministrazioni locali sono cresciute dal 15 al 44 per cento; nell'elenco dei tributi propri degli enti decentrati, senza il federalismo – a suo avviso comunque necessario – vi sono tredici voci per le regioni cui si aggiungono le compartecipazioni IVA e le accise sulla benzina per quanto concerne la Sicilia; vi sono cinque tributi propri per le province, cui si aggiungono le compartecipazioni IRPEF; sono previsti, infine, nove tributi propri affidati ai comuni, cui si aggiunge la compartecipazione IRPEF. Sottolineato che la tassazione centrale deve garantire la sicurezza, la difesa e il *welfare* su tutto il territorio nazionale, ritiene che un passo in controtendenza sia stato rappresentato dall'abolizione dell'ICI, che ha reso necessario destinare parte delle risorse dello Stato ai comuni.

Ritiene inoltre necessario sciogliere il nodo delle regioni a statuto speciale.

Con riferimento al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, osserva che le politiche di coesione, in cui si riconosce il valore etico di un Paese, rappresentano uno strumento essenziale per garantire il principio di uguaglianza.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ringrazia il deputato Vico per il suo intervento che ha toccato molti aspetti della riforma costituzionale in materia di federalismo fiscale.

Andrea LULLI (PD) sottolinea che il provvedimento in discussione affronta questioni di grandissima rilevanza che richiedono anche notevole prudenza. Rileva che dall'articolato non emergono i costi del federalismo fiscale che, a suo avviso, richiede un modello di gestione molto diverso rispetto a quello proposto nel disegno di legge delega in esame. Si dovrebbe realizzare un federalismo fiscale reale che consenta di individuare le responsabilità dei vari centri di spesa del Paese. Si tratta di un tema importante di modernizzazione che è difficile affrontare senza procedere ad una riorganizzazione delle autonomie locali: attualmente vi sono in Italia oltre otto mila comuni e le funzioni delle province sono molto discusse; con le norme in esame si rischia di complicare ulteriormente la situazione che già presenta aspetti caotici e spesso paradossali, se si considera che i trasferimenti dallo Stato alle municipalità spesso finiscono per premiare i comuni meno virtuosi. Osserva che i meccanismi di partecipazione alimentano le difficoltà di gestione e ritiene che lo standard dei servizi locali dovrebbe essere più chiaramente definito soprattutto per comprendere il livello di autonomia nell'utilizzo delle risorse da parte dei comuni. Paventa che le norme in esame possano favorire meccanismi, per un verso, rigidi, per altro, eccessivamente frammentati che potrebbero aggravare i problemi di gestione dell'amministrazione locale. A suo avviso, sarebbe preferibile cedere una quota del-

l'IRPEF *pro capite* ai cittadini, a seconda delle diverse esigenze e situazioni regionali, piuttosto che ricorrere ai complicati e discrezionali meccanismi della compartecipazione. Pur nella consapevolezza della difficoltà della materia, ritiene che una scelta netta a favore del federalismo sia la strada da seguire, anche attraverso la definizione di un codice delle autonomie. Ritiene necessario evitare l'introduzione di meccanismi più complicati rispetto a quelli del passato. A questo fine, sarebbe utile una riflessione più libera e costruttiva sulle tematiche del federalismo fiscale, trattandosi di temi decisivi per la riforma della pubblica amministrazione, cui la X Commissione potrebbe sicuramente fornire un utile contributo.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ritiene opportuno intervenire con alcune riflessioni personali sul provvedimento in discussione. In primo luogo, osserva che in Italia vi è un sistema che spesso prevede un molteplice grado di interlocuzione: sono previsti, infatti, diversi livelli istituzionali con una serie di condizionamenti che sovente ostacolano i processi di crescita. Con riferimento alle competenze delle province, ritiene importante definire l'ambito cui attribuire le responsabilità di livello superiore rispetto a quello comunale. Rileva che il modello di federalismo fiscale proposto deve confrontarsi con la situazione esistente e che il rischio è quello di creare meccanismi eccessivamente complicati. Richiama il modello elvetico di federalismo che è estremamente semplice, ma che non potrebbe essere applicato al sistema italiano senza scardinare i meccanismi stessi di funzionamento dello Stato e delle autonomie locali.

Riguardo allo standard dei servizi locali, concorda sul fatto che nel Paese sussiste una molteplicità estremamente variegata di realtà territoriali, tuttavia giudica inaccettabile che, ad esempio, il livello della spesa sanitaria sia enormemente diverso da regione a regione. È necessario garantire il diritto alla salute su

tutto il territorio nazionale, ma è intollerabile che la spesa sanitaria possa avere costi così diversificati.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) osserva che nel Paese sussistono situazioni estremamente variegata e che i gravi fatti accaduti qualche tempo fa in una clinica di Milano possono verificarsi in qualsiasi regione italiana. Ritiene fondamentale, al riguardo, esercitare una costante funzione di controllo della spesa sanitaria ed osserva che dal provvedimento in esame non sembra emergere un disegno organico in un settore così essenziale per il Paese; la materia sembra trattata come se fosse oggetto di una trattativa sindacale sulla quale i diversi soggetti devono giungere ad una mediazione. Osserva che lo strumento stesso della delega limita le prerogative del Parlamento sulla riforma federale dello Stato che, a suo avviso, sarebbe stato preferibile affrontare con una legge ordinaria, soprattutto in relazione ai rapporti finanziari tra Stato e regioni. Il provvedimento in esame non configura chiaramente le responsabilità dei diversi soggetti a livello sia centrale sia locale. Non sono stati individuati i livelli essenziali che lo Stato deve garantire a tutti i cittadini né le funzioni degli enti locali. Aggiunge che, al momento, non si dispone di un quadro contabile preciso perché i bilanci degli enti locali non sono sufficientemente chiari. Ritiene che sarebbe stato opportuno operare una ricognizione della situazione attuale delle amministrazioni locali per avere una base dati condivisa tra i diversi soggetti istituzionali sulle spese delle regioni e degli enti locali. Ritiene che, una volta individuate le competenze a livello sia centrale che locale, si potrebbe procedere alla definizione di un quadro generale di finanziamento degli enti locali sulla base quantitativa dei rapporti tra regioni ed enti locali per giungere, infine, all'individuazione dei tributi propri e di quelli derivati dalla compartecipazione da assegnare agli enti locali. Conclude che il federalismo fiscale può essere realizzato solamente avendo chiara la situazione

attuale al fine di poter efficacemente individuare gli obiettivi da conseguire.

Alberto TORAZZI (LNP) osserva che l'introduzione del federalismo fiscale avrà necessariamente importanti ripercussioni sul quadro costituzionale vigente, in quanto la capacità impositiva è una delle fondamentali prerogative dello Stato di diritto.

Con riferimento alle politiche di coesione richiamate dal deputato Vico, ricorda che l'Italia ha vissuto per oltre centocinquanta anni tentativi di politiche di coesione centralista che, tuttavia, non hanno portato frutti positivi. Il problema del Mezzogiorno è che in quel territorio non si crea lavoro, mentre i meridionali sono perfettamente inseriti nella realtà produttiva quando si trasferiscono in altri territori. Bisogna alimentare processi virtuosi per cui anche nel Sud si crei valore attraverso libertà e responsabilità. Rileva che alla base della riforma federalista dello Stato vi sono fortissime motivazioni etiche: si deve creare coesione nazionale con un processo dal basso verso l'alto e non viceversa. Nella situazione attuale è necessario innescare processi di cambiamento in quanto, non modificando lo *status quo* vi sarebbero comunque conseguenze negative per il Paese. Ritiene indispensabile individuare le responsabilità dei singoli soggetti istituzionali e ciò è possibile solamente attraverso il federalismo.

Manifesta un orientamento decisamente contrario all'eliminazione delle province che svolgono competenze che non possono essere attribuite ai piccoli comuni. Ritiene infine che i costi standard devono rappresentare una base comune sul tutto il territorio nazionale, atteso che, se gli enti locali vogliono investire su servizi aggiuntivi, possono farlo utilizzando le risorse proprie, senza attingere all'erario dello Stato.

Lido SCARPETTI (PD), esprime anzitutto la sua condivisione in merito agli interventi svolti dai colleghi Vico e Lulli, e non solo perché si tratta di componenti

del suo gruppo politico; ritiene infatti, nonostante le osservazioni svolte dal collega Torazzi, che l'intervento del collega Lulli individua un dato ineludibile, ovvero che, se si intende attuare una riforma finalizzata a costruire un sistema che funzioni, sia necessaria una seria riflessione sui livelli istituzionali. L'inefficienza complessiva del sistema ha infatti una ripercussione evidente sui costi burocratici: non è ammissibile che nel nostro Paese esistano comuni con meno di 300 abitanti, che comunque sono costretti, al fine di offrire i propri servizi alla cittadinanza a consorzarsi o associarsi con altri comuni; inoltre, in relazione alle province, rileva che senz'altro in alcune situazioni c'è bisogno dell'esistenza di un livello intermedio, ma questo riguarda solo un numero esiguo di province sul totale di quelle esistenti.

Rileva che questo provvedimento vada osservato e considerato con rispetto, ma sottolinea che non si tratta di certo del federalismo a cui si tendeva sin dagli anni '90, caratterizzato dall'autonomia dei territori nell'ambito del quadro nazionale. Ritiene che questo possa essere soltanto l'inizio di una discussione, di un cambiamento, che è però necessario sviluppare.

Sarebbe stato maggiormente opportuno partire da alcuni dati certi: assommando approssimativamente le entrate dello Stato a 430 miliardi di euro, si sarebbe dovuto specificare quanto di questa somma spettasse allo Stato, quanto alle regioni e quanto agli enti locali, e quali fossero le rispettive competenze, in un quadro di reale autonomia; in questo senso anche la definizione degli standard è in parte condivisibile, ma certamente occorre tenere in debito conto le differenze esistenti nel nostro Paese, in relazione agli ambiti territoriali, alle differenze città-campagna-montagna, eccetera.

Inoltre, non sono stati individuati i servizi fondamentali che gli i vari livelli devono garantire; insomma, oggi si sta discutendo sul federalismo fiscale, ma al-

tra cosa è il federalismo *tout court*, che dovrebbe definire il quadro complessivo nel quale individuare prestazioni e risorse.

Andrea GIBELLI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 15.30.

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.
(Deliberazione).

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 5 febbraio 2009 si è convenuto di svolgere un'indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale. Avverte che, al riguardo, è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la prescritta intesa del Presidente della Camera.

Ricorda che il termine per la conclusione dell'indagine è stato fissato al 31 luglio 2009.

Propone, quindi, di deliberarne lo svolgimento sulla base del programma concordato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi *(vedi allegato)*.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.

PROGRAMMA APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive della Camera, nel corso della XIV legislatura, ha svolto un'indagine conoscitiva sul sistema industriale italiano e sulle relative tendenze evolutive e politiche di rilancio. Tale indagine conoscitiva, deliberata il 4 giugno 2003, è stata conclusa con l'approvazione del documento conclusivo l'11 febbraio 2004.

Da allora sono trascorsi circa cinque anni e lo scenario problematico che allora emergeva (determinato da repentini cambiamenti introdotti nell'economia dalla globalizzazione, dall'emergere delle economie del *Far East* e dell'India, dall'apprezzamento dell'euro sul dollaro, dalla rapida diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione) è sfociato nell'attuale fase di stagnazione dell'economia internazionale causata dal brusco precipitare dei mercati finanziari, con le conseguenti ricadute sul clima di fiducia e sui comportamenti di spesa e di investimento delle famiglie e delle imprese.

Nel 2003 le vicende di grandi gruppi industriali italiani – in particolare la situazione di crisi della FIAT – richiamavano l'attenzione del Parlamento sul rischio di un declino industriale del Paese. Ma già allora, a livello internazionale, il clima stava mutando. Nel 2002 si ebbe il primo grave segnale con il fallimento della società Enron negli USA. Inoltre, pochi mesi dopo la deliberazione della su menzionata indagine conoscitiva, in Italia si aprì la drammatica crisi della Parmalat, preceduta dal *default* delle obbligazioni Cirio, vicende che coinvolsero migliaia di

piccoli risparmiatori e misero in luce le crepe di un sistema bancario scarsamente trasparente.

L'estensione della crisi finanziaria statunitense a tutta l'economia mondiale e la profondità della stessa, hanno fatto crescere la preoccupazione di una possibile contrazione generalizzata della domanda aggregata con una conseguente e persistente recessione mondiale. Il contenimento dell'entità degli effetti depressivi della crisi finanziaria sull'economia reale mondiale dipenderà sia dall'efficacia dell'insieme delle politiche per lo sviluppo che saranno attuate nei prossimi mesi dai paesi industrializzati, sia dalla capacità di recupero dei mercati finanziari, anche alla luce degli interventi di sostegno al sistema bancario attivati dagli Stati nazionali e delle modifiche, anche temporanee, delle regole di funzionamento dei medesimi mercati introdotte in tutte le borse.

Alla luce di questo quadro di crisi internazionale e delle dinamiche dell'economia globale, va approfondito il tema della situazione e delle prospettive del sistema produttivo italiano nel suo complesso e dei rischi di indebolimento del comparto industriale del Paese.

La struttura produttiva italiana si caratterizza ancora per la presenza di pochi gruppi industriali di grandi dimensioni – la cui dimensione peraltro è mediamente inferiore a quella dei loro competitori esteri – e per una prevalenza di imprese di piccole dimensioni accompagnata da un accentuato localismo produttivo.

Dall'ultima indagine dell'ISTAT sul tema, con dati aggiornati al 2006, emerge che nel medesimo anno le imprese italiane dell'industria e dei servizi di mercato sono circa 4,3 milioni ed occupano circa 16,6 milioni di addetti, con una dimensione media di circa 3,8 addetti per impresa. Le microimprese con meno di 10 addetti complessivamente rappresentano il 94,9 per cento del totale delle imprese di industria e servizi (sono quindi circa 4,1 milioni di unità), occupano il 47,7 per cento degli addetti totali (quindi circa 7,9 milioni di addetti) e il 25,4 per cento dei dipendenti totali (quindi circa 2,8 milioni di dipendenti), producono il 28,9 per cento del fatturato e il 33,8 per cento del valore aggiunto; in tali imprese il 64,3 per cento dell'occupazione è costituito da lavoro indipendente.

La rilevanza delle piccole imprese nella struttura industriale italiana emerge anche dal confronto con gli altri paesi europei. Nel confronto europeo le imprese italiane risultano mediamente di dimensioni minori e più orientate alle attività manifatturiere maggiormente specializzate (cosiddetti comparti del « made in Italy » a bassa tecnologia: cuoio e calzature, tessile e abbigliamento, cicli e motocicli, piastrelle e materiali per l'edilizia, mobili, fabbricazione di macchine). Alla modesta dimensione d'impresa concorre anche la forte incidenza del lavoro indipendente (un occupato su tre in Italia, uno su venti in Francia).

Il tessuto delle piccole e medie imprese rappresenta una realtà peculiare e consolidata: un fattore fondamentale di dinamismo e di crescita per l'economia nazionale. Si avverte tuttavia da parte dei protagonisti del sistema l'assenza di una grande impresa capace di agire in termini di innovazione strategica o di trasferimento di innovazione ai sistemi imprenditoriali di dimensioni minori, svolgendo in tal modo un ruolo trainante e propulsivo.

Peraltro, negli ultimi anni il processo di globalizzazione ha prodotto una ristrutturazione del sistema produttivo e in particolare dell'industria manifatturiera, carat-

terizzati da una persistente prevalenza delle piccole imprese, dalla riduzione delle grandi e da una significativa crescita di imprese di media dimensione *leader* di distretto, che rappresentano la novità più rilevante che i distretti hanno prodotto reagendo alla crescente competizione internazionale.

Negli ultimi anni nel nostro Paese sono stati promossi importanti programmi per la salvaguardia delle imprese industriali e manifatturiere. Si fa riferimento, in particolare, ai Grandi Progetti Strategici del Programma Nazionale della Ricerca 2007-2013, al Programma Industria 2015 e al Piano triennale di finanza pubblica 2009-2011, con le prime misure adottate con la manovra economico-finanziaria di cui al decreto-legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 133/2008. In tutti i menzionati programmi si dà ampio spazio al sostegno delle piccole e medie imprese organizzate in distretti e reti. Si tratta peraltro di due impostazioni che, pur presentando alcune discontinuità, possono essere considerate complementari, nel senso che tengono conto del complesso dei distretti esistenti, sia quelli innovativi orientati alle reti lunghe sia quelli ancora organizzati in senso tradizionale.

L'instabilità del sistema finanziario internazionale e dei mercati borsistici e le ripercussioni che la stessa potrebbe avere sulla crescita economica mondiale e, dunque, sul commercio estero accentuano le preoccupazioni di un progressivo arretramento delle nostre produzioni manifatturiere. Da una lato la caduta della domanda mondiale potrebbe ridurre le nostre esportazioni, bloccando il processo virtuoso che ha consentito il miglioramento della competitività in alcuni settori produttivi, mentre dall'altro lato gli effetti negativi sulla crescita dell'economia di un'ulteriore caduta della domanda interna potrebbero essere molto seri, proprio per le imprese più deboli esterne alle filiere lunghe e alle reti d'impresa.

Ne consegue, per il sistema produttivo italiano, che il forte dinamismo delle piccole e medie imprese, la spiccata propensione all'imprenditorialità e la forte attrat-

tività delle produzioni italiane di qualità, frutto di una peculiare capacità inventiva, sono messi in forse dalla crisi finanziaria, dalla restrizione del credito, dalla delocalizzazione in Paesi maggiormente competitivi sia in riferimento alla pressione fiscale che ai minori costi di produzione e dalla contrazione della domanda nei mercati interno ed internazionale.

La grave crisi internazionale rischia inoltre di amplificare i problemi del sistema economico italiano connessi alla scarsa attitudine a compiere investimenti nell'attività di ricerca e sviluppo, che si spiega con le peculiari caratteristiche settoriali (limitata presenza nei settori delle tecnologie avanzate e dei materiali innovativi) e soprattutto dimensionali delle imprese italiane. Le grandi imprese sono il principale motore della ricerca in tutti i paesi avanzati, mentre i problemi della piccola e media impresa sono legati in maniera evidente ad una forte carenza di investimenti in ricerca e sviluppo in grado di alimentare quella nuova industria (tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ricerca medica ecc.) che, in tutti i paesi sviluppati, si dimostra la carta vincente nella competizione internazionale. Va altresì considerato che il nostro Paese appare in ritardo per quanto riguarda l'entità delle risorse pubbliche destinate al sostegno della ricerca e sviluppo e dell'innovazione, ciò che si ripercuote negativamente sulla capacità competitiva del nostro sistema produttivo. A ciò si aggiunge il ritardo dell'Italia nello sviluppo di un nuovo sistema energetico capace di valorizzare appieno tutte le fonti e le tecnologie potenzialmente disponibili, dal risparmio alle fonti rinnovabili, dalla produzione di energia nucleare allo sfruttamento delle risorse naturali presenti sul territorio nazionale, in presenza di uno *stock* inadeguato di risorse pubbliche spendibili per tale finalità e di un sistema bloccato da vincoli normativi e regolamentari e da una frammentazione eccessiva delle competenze.

Nell'esaminare la situazione e le prospettive del sistema industriale del nostro Paese va inoltre considerato che, da sem-

pre, l'Italia si è caratterizzata per notevoli differenze nel grado di sviluppo economico e in particolare industriale delle diverse regioni. Il divario di sviluppo tra Nord e Sud nell'ultimo quinquennio non sembra essersi sostanzialmente ridotto e la crisi economica in atto, se non affrontata con politiche adeguate, rischia di aggravare tale situazione poiché potrebbero risentirne maggiormente proprio le regioni più deboli. Per effetto della crisi finanziaria internazionale che ha ormai coinvolto l'economia reale in un pericoloso reciproco avvitamento, le principali economie, tra cui l'area euro, presentano un quadro congiunturale in rapido peggioramento e sono entrate in una fase di recessione.

Per quanto riguarda il nostro Paese, la Banca d'Italia nelle sue più recenti valutazioni afferma che il PIL dell'Italia, diminuito dell'1,6 per cento in ragione d'anno nel secondo trimestre del 2008, è caduto del 2,0 nel terzo, riflettendo un forte calo degli investimenti delle imprese, una flessione delle esportazioni, una stagnazione dei consumi delle famiglie, e che il peggioramento congiunturale si è accentuato negli ultimi mesi del 2008. In particolare, per quanto riguarda la flessione delle vendite all'estero, nel terzo trimestre del 2008 le esportazioni in volume sono ulteriormente diminuite, dell'1,6 per cento rispetto al periodo precedente. Anche nel terzo trimestre la riduzione delle esportazioni in volume ha riguardato la quasi totalità dei settori, proseguendo in particolare la contrazione dell'export dei beni di consumo del « made in Italy ».

La Banca d'Italia inoltre prevede che la progressiva intensificazione ed estensione della crisi internazionale e il deterioramento delle prospettive di crescita dell'economia mondiale determinino in Italia un proseguimento nell'anno in corso della fase recessiva in atto, mentre il prodotto riprenderebbe a espandersi, seppur di poco, solo nel 2010, beneficiando di una ripresa degli scambi internazionali. In particolare la Banca d'Italia prevede che, dopo un calo dello 0,6 per cento nella media del 2008, il PIL, pur tenendo conto delle misure di sostegno alla domanda

decise dal Governo, si contragga del 2,0 per cento nella media del 2009, per poi tornare a crescere dello 0,5 per cento nel 2010. Si stima che le vendite italiane all'estero tornino a crescere in misura significativa solo dal 2010. In media, le esportazioni si contrarrebbero di oltre il 5 per cento nell'anno in corso, per aumentare del 4 per cento nel prossimo, trainate da una ripresa degli scambi internazionali e anche grazie a lievi guadagni di competitività dopo le consistenti perdite registrate nell'ultimo quinquennio.

Non è inoltre da escludere che la crisi internazionale conduca ad un blocco dei processi di liberalizzazione dell'economia globale, con l'affermarsi di tendenze protezionistiche da parte sia dei Paesi industrializzati sia dei Paesi emergenti.

Peraltro i governi, per limitare gli effetti deleteri della crisi sullo sviluppo, si apprestano a deliberare misure espansive dei bilanci pubblici, oltre ad interventi diretti a ristabilire condizioni di funzionamento più regolari dei mercati finanziari, ma tali provvedimenti straordinari andranno a « gonfiare » il debito pubblico, che in Italia ha raggiunto livelli di guardia e quindi permette spazi di manovra più limitati rispetto ad altri Paesi.

In particolare, secondo quanto riportato recentemente dalla Banca d'Italia, nel

2008 il fabbisogno e l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche sono tornati a crescere: l'aumento rispetto al 2007 è valutabile per entrambi gli aggregati in circa un punto percentuale del PIL. Anche l'incidenza del debito sul prodotto dovrebbe avere segnato un significativo incremento, poiché alla fine del 2008 il rapporto tra il debito e il PIL dovrebbe aver superato il 105 per cento (104,1 per cento nel 2007). Peraltro, gli effetti sui conti pubblici del peggioramento del quadro congiunturale sono destinati a manifestarsi più fortemente nell'anno in corso.

In tale scenario è necessario quindi comprendere se e come il sistema produttivo italiano possa reagire alla crisi trasformandola in una nuova occasione di sviluppo, con una ripresa della capacità competitiva del sistema nel suo complesso e più in particolare dei diversi settori manifatturieri nazionali, facendo leva sui pregi e le qualità peculiari del proprio modello di sviluppo caratterizzato da un'accentuata presenza di piccole e medie imprese e cercando di correggere e ridimensionare i punti deboli del medesimo modello tra cui la limitata presenza nei settori delle nuove tecnologie o a forte intensità di capitale.

OBIETTIVI E TERMINE DELL'INDAGINE

Nell'ambito del quadro sopra delineato, la Commissione intende sviluppare un'indagine conoscitiva, che dovrebbe concludersi entro il mese di luglio 2009, e che, partendo dall'analisi della crisi, dalle debolezze strutturali, dai vincoli e dai possibili punti di forza del sistema industriale e manifatturiero italiano approfondisca in particolare i seguenti elementi:

le potenzialità insite nell'appartenenza all'Unione europea e le ricadute di un eventuale piano di riforme economiche e sociali coordinato in sede europea;

gli indirizzi assunti da alcuni grandi Paesi occidentali, le esperienze concrete e le proposte di politiche industriali (Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Stati Uniti);

il livello di sviluppo acquisito dall'Italia nel campo della ricerca e delle tecnologie innovative (ICT, biotecnologie, nanotecnologie, ecc.);

le sperimentazioni industriali avviate nei settori *hi-tech* e le condizioni per il loro sviluppo;

il livello di sviluppo del settore dell'*export* e le condizioni necessarie per il suo rafforzamento

se e in quali tempi si possa prevedere una ripresa della capacità competitiva dei diversi settori manifatturieri nazionali, del sistema nel suo complesso, dei distretti e delle filiere produttive;

lo sviluppo delle reti di impresa entro e al di là dei distretti;

lo stato dei rapporti intercorrenti tra sistema industriale e sistema del credito;

se e come la crisi possa essere trasformata in una nuova occasione di sviluppo e come, all'interno dell'economia globale, l'Italia possa partecipare con le proprie peculiarità e con le proprie capa-

cià imprenditoriali e creative a dare vita a un nuovo corso locale e globale;

se esista la necessità di integrare le politiche economiche di sostegno allo sviluppo con adeguate discipline legislative, anche in relazione ai processi di liberalizzazione e alla semplificazione normativa nonché con riferimento ad ipotesi di fiscalità di vantaggio per determinate zone produttive maggiormente esposte alla competizione.

Se sarà considerato utile dalla Commissione, potranno essere studiate, eventualmente anche con specifiche missioni di studio per le quali si richiederà apposita autorizzazione del Presidente della Camera, le situazioni di alcune realtà produttive nazionali ed internazionali particolarmente significative.

SOGGETTI DA AUDIRE

Commissario europeo per le imprese e l'industria.

Rappresentante dell'OCSE.

Rappresentante della banca Mondiale.

Rappresentante del WTO.

Ministro dell'economia e delle finanze.

Ministro dello sviluppo economico.

Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI).

Rappresentanti delle Regioni, anche a Statuto speciale.

Rappresentanti di Confindustria (con particolare riferimento alle Federazioni di categoria).

Rappresentanti di Confapi.

Rappresentanti delle organizzazioni di categoria dell'artigianato.

Rappresentanti delle associazioni cooperative.

Rappresentanti della Compagnia delle Opere.

Rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Rappresentanti della Federazione dei distretti industriali.

Rappresentanti di realtà industriali di particolare rilevanza.

Esperti del mondo accademico, del sistema fiscale, della ricerca e dell'informazione economica.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.

Audizione di rappresentanti dell'UGL (*Svolgimento e conclusione*) 102

Audizione di rappresentanti dell'ABI (*Svolgimento e conclusione*) 102

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.

Audizione di rappresentanti dell'UGL.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati. Introduce quindi l'audizione.

Renata POLVERINI, *segretario generale dell'UGL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Stefano SAGLIA, *presidente*, Teresio DELFINO (UdC), Ivano MIGLIOLI (PD), Massimiliano FEDRIGA (LNP), Cesare DAMIANO (PD) e Luigi BOBBA (PD).

Renata POLVERINI, *segretario generale dell'UGL*, fornisce ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'UGL per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Sospende, quindi, la seduta, avvertendo che essa riprenderà a breve con lo svolgimento della prevista audizione di rappresentanti dell'ABI.

La seduta, sospesa alle 15.20, è ripresa alle 15.25.

Audizione di rappresentanti dell'ABI.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo

sivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati. Introduce quindi l'audizione.

Corrado FAISSOLA, *presidente dell'ABI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare taluni quesiti, i deputati Stefano SAGLIA, *presidente*, e Ivano MIGLIOLI (PD).

Corrado FAISSOLA, *presidente dell'ABI*, svolge considerazioni conclusive in ordine ai quesiti posti.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'ABI per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche. C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura 104

SEDE CONSULTIVA:

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Testo unificato C. 326 Stefani e abb. (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) 104

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative. C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 105

ALLEGATO (*Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base*) 107

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge n. 451/1997. C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitanio Santolini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 105

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 106

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 25 febbraio 2009.

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche.

C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.05 alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 15.15.

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Testo unificato C. 326 Stefani e abb.
(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla X Commissione sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge n. 326 e abbinata, quale risultante dagli emendamenti approvati. Il provvedimento in discorso modifica la disciplina relativa a platino, palladio, oro e argento, attualmente contenuta nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 – adottato sulla base della delega conferita dall'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Legge comunitaria 1995-1997) – e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, recante il relativo regolamento di attuazione. La proposta di legge intende intervenire a difesa delle imprese italiane e del *made in Italy*, al fine di tutelare l'arte orafa nazionale e impedire, tra l'altro, il fenomeno connesso all'esportazione di prodotti impropriamente muniti della marchiatura peculiare degli oggetti fabbricati in Italia, ma che, in realtà, risultano realizzati, in imitazione, in Paesi fuori dallo spazio economico europeo. La proposta consta di quarantadue articoli, suddivisi in quattordici Capi. Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, segnala, in particolare, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 37, già presente nella proposta di legge n. 2032, che prevede l'incentivazione del recupero dei metalli preziosi non utilizzati in possesso dei privati, smaltendo le sostanze riconosciute come tossiche, quali nichel, cadmio e altre sostanze eventualmente contenute nei prodotti stessi, creando così un canale alternativo di approvvigionamento della materia prima.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative.

C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 febbraio 2009.

Umberto SCAPAGNINI (PdL), *relatore*, illustra la proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto, che propone sia adottata come testo base per il prosieguo dell'esame (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 di lunedì 9 marzo 2009.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge n. 451/1997.

C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitanio Santolini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sul testo unificato delle proposte di legge n. 1800 Mussolini e n. 1914 Capitanio Santolini, recante « Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 », quale risultante dagli

emendamenti approvati nella seduta del 4 febbraio scorso, sono pervenuti i seguenti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: parere favorevole con osservazioni della I Commissione, parere favorevole della III Commissione e nulla osta della V Commissione.

Nunzio Francesco TESTA (UdC), *relatore*, prende atto con favore dei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva e ritiene che, al fine di accelerare l'*iter* di approvazione del provvedimento in esame, sarebbe opportuno richiederne il trasferimento alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento.

Lucio BARANI (PdL), Livia TURCO (PD), Laura MOLTENI (LNP) e Antonio PALAGIANO (IdV) dichiarano di condividere la proposta del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, accogliendo l'invito del relatore, avverte che la

richiesta di trasferimento del provvedimento in esame alla sede legislativa verrà inoltrata al Presidente della Camera dei deputati non appena sarà stata verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

ALLEGATO

Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative. C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini.

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

**Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative
e alle terapie del dolore**

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alle terapie del dolore.

2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso alla rete di cure palliative da parte del malato, come definito dall'articolo 2, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, al fine di assicurare il rispetto della dignità della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la rete di cure palliative, attraverso un'*équipe* multidisciplinare esperta in cure palliative, definisce un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) tutela della dignità del paziente;

b) salvaguardia e valorizzazione della qualità della vita nella fase terminale della malattia;

c) adeguato sostegno socio-sanitario della persona malata e della famiglia.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) « cure palliative »: l'insieme degli interventi terapeutici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da una inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici;

b) « terapia del dolore »: l'insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare un idoneo percorso terapeutico per il controllo del dolore;

c) « indice di Karnofsky »: lo strumento di misura multidimensionale indicante l'autonomia funzionale del malato e la necessità di interventi assistenziali, usato in particolar modo per i pazienti oncologici;

d) « malato »: la persona affetta da una patologia cronica o evolutiva, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita;

e) « rete di cure palliative »: l'insieme delle strutture territoriali operanti in una regione, dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i malati e per i loro familiari;

f) « assistenza residenziale in cure palliative »: assistenza socio-sanitaria erogata ininterrottamente da *équipe* multidisciplinari presso una struttura, denominata « hospice »;

g) « dimissione protetta in cure palliative »: la garanzia della continuità assistenziale del malato dall'atto della dimissione dalla struttura ospedaliera all'accesso alla rete di cure palliative.

ART. 3.

(Ripresa del programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative).

1. Al fine di consentire la ripresa, nel triennio 2009-2011, degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Nel limite della spesa di cui al comma 1, con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia

autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, di nuove strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponde ai trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.

3. Con l'accordo di cui al comma 2 sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture dedicate all'assistenza palliativa.

4. L'accesso alle risorse di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di appositi progetti regionali, redatti secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.

5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono estesi a istituzioni e organismi senza scopo di lucro che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria riguardante le cure palliative rivolte al paziente adulto e in età infantile.

ART. 4.

(Campagna di informazione).

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali promuove nel triennio 2009-2011 la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di trattamento del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative e di cure palliative, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione dei medici di medicina generale, delle farmacie pubbliche e private, nonché delle organizzazioni private senza scopo di lucro impegnate nella tutela dei diritti in

ambito sanitario od operanti sul territorio nella lotta contro il dolore e nell'assistenza nel settore delle cure palliative.

2. Le campagne di cui al comma 1 diffondono informazioni per la promozione della cultura della lotta contro il dolore e per il superamento dei pregiudizi relativi all'utilizzazione dei farmaci per il trattamento del dolore, nonché per l'accesso alle cure palliative.

3. Per le campagne di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

ART. 5.

(Istituzione della rete di cure palliative).

1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale, è istituita, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la rete di cure palliative, di seguito denominata « rete ».

2. La rete si articola nelle seguenti strutture e figure professionali, dedicate alle cure palliative:

a) *hospice* o centro di assistenza residenziale;

b) unità mobile di cure palliative domiciliari;

c) centro di telemedicina;

d) ambulatorio di cure palliative;

e) *day hospice* in cure palliative;

f) medico di medicina generale;

g) *équipe* multidisciplinare in cure palliative;

h) farmacia distrettuale od ospedaliera.

4. La rete garantisce al malato le seguenti tipologie di assistenza:

a) assistenza ambulatoriale;

b) assistenza domiciliare;

c) monitoraggio della situazione clinica individuale, ivi compreso l'accesso a procedure di diagnostica di laboratorio e strumentale;

d) ricovero ospedaliero in regime ordinario o in *day hospital*;

e) assistenza in *hospice*;

f) terapia del dolore;

g) supporto di tipo psicologico, spirituale e sociale rivolto al paziente e al suo nucleo familiare.

5. La rete è coordinata da un dirigente medico, individuato tra quelli che già operano nelle strutture di assistenza ai malati in fase terminale presenti in ciascuna regione.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali definisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale presenti in ciascuna regione, al fine di costituire una rete ai sensi del presente articolo, nel rispetto dei requisiti e criteri di qualità di cui all'articolo 12.

7. Il decreto di cui al comma 6 prevede, tra le modalità organizzative per l'accreditamento come struttura appartenente alla rete, l'obbligo di immediata integrazione tra le strutture di assistenza residenziale e le unità operative di assistenza domiciliare.

8. Per il funzionamento della rete di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

9. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 7 tra le regioni si provvede con

accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 6.

(Coordinamento operativo della rete – COR).

1. Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è istituito all'interno delle strutture di assistenza residenziale il coordinamento operativo della rete, al fine di coordinare i servizi assistenziali previsti all'articolo 5, comma 4.

2. Il coordinamento operativo della rete svolge le seguenti funzioni:

a) informa sui servizi di assistenza e sul funzionamento della rete;

b) svolge un ruolo di supporto logistico a favore del malato e della sua famiglia per le pratiche di accesso alla rete o per le pratiche necessarie alla dimissione protetta qualora il malato provenga da strutture ospedaliere, operando per un'adeguata collaborazione con le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali territoriali;

c) riceve le richieste di assistenza ed effettua una prima valutazione sulle prestazioni adeguate;

d) effettua una prima valutazione del malato nonché della sua situazione sociale e familiare, segnalando la richiesta di assistenza all'*équipe* multidisciplinare, anche secondo parametri riferiti al tempo d'intervento;

e) adotta protocolli per l'accoglienza, l'integrazione e il coordinamento delle informazioni relative al malato assistito presso le strutture della rete, garantendo la continuità assistenziale nelle diverse fasi della malattia;

f) provvede a realizzare adeguate forme di supporto psicologico, in conside-

razione dell'elevato livello d'impegno psico-emozionale richiesto alle *équipe* multidisciplinari che operano nella rete.

3. Le figure minime necessarie da impiegare nel coordinamento operativo sono: un medico che già opera nelle strutture di assistenza ai malati in fase terminale presenti in ciascuna regione, un infermiere, un operatore socio-sanitario e un assistente sociale, esperti in cure palliative.

4. I protocolli di cui al comma 2, lettera e), prevedono una specifica fase operativa preposta all'accoglienza, alla valutazione e alla presa in carico del paziente nonché alla formulazione del programma terapeutico individualizzato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a).

ART. 7.

(Équipe multidisciplinare esperta in cure palliative).

1. L'*équipe* multidisciplinare che opera nella rete è composta da un medico, preferibilmente anestesista o oncologo, e da un infermiere esperti in cure palliative, in collaborazione con il medico di medicina generale che assiste il malato.

2. L'*équipe* di cui al comma 1 può essere integrata con la partecipazione di una o più delle seguenti figure professionali esperte in cure palliative: fisioterapista, nutrizionista, terapeuta occupazionale, psicologo, assistente sociale e operatore socio-sanitario. L'*équipe* si può altresì avvalere di consulenze mediche specialistiche multidisciplinari.

3. L'*équipe* multidisciplinare, nella composizione di cui al comma 1 ovvero di cui al comma 2, in accordo con il medico di medicina generale o con il medico della divisione ospedaliera a cui afferisce il paziente, una volta preso in carico il malato, svolge le seguenti funzioni:

a) formula un programma terapeutico individualizzato e multidimensionale per la cura globale del malato, improntato

a criteri di qualità, tempestività e flessibilità, individuando il sistema assistenziale più adeguato alle sue esigenze;

b) redige una cartella clinica del malato;

c) verifica la qualità delle prestazioni erogate, secondo quanto stabilito dall'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 13 marzo 2003, concluso ai sensi del decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2000;

d) decide e somministra la terapia del dolore;

e) svolge una funzione di supporto psicologico in favore del malato e dei suoi familiari nelle differenti fasi della malattia.

ART. 8.

(Centro di telemedicina).

1. Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di favorire l'adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da malattia in fase terminale e alle loro famiglie, è istituito, all'interno delle strutture di assistenza residenziale, un centro di telemedicina.

2. Il centro di telemedicina svolge le seguenti funzioni:

a) monitora telefonicamente la situazione clinica dei malati, che hanno un indice di Karnofsky maggiore di 50, in attesa di assistenza o che hanno avuto un miglioramento a seguito di assistenza residenziale o domiciliare;

b) organizza *day hospice* presso le strutture della rete.

3. Il personale del centro di telemedicina può essere personale infermieristico già impiegato nelle strutture residenziali di cure palliative.

ART. 9.

(Condizioni per l'accesso ai servizi assistenziali della rete).

1. Possono accedere ai servizi assistenziali della rete i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) malattia progressiva e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, per la quale ogni terapia finalizzata alla guarigione o alla stabilizzazione della patologia non è possibile né appropriata, con particolare priorità per i casi in cui la malattia è associata a dolore cronico;

b) indice di Karnofsky minore o uguale a 50;

c) richiesta del medico di medicina generale o dimissione protetta dal reparto ospedaliero;

d) consenso informato da parte del malato o della famiglia nel caso di soggetti incapaci.

ART. 10.

(Misure a sostegno del progetto « Ospedale senza dolore »).

1. Per la prosecuzione, nel triennio 2009-2011, del progetto « Ospedale senza dolore » di cui all'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2001, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tra le regioni si provvede con accordo stipulato in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con l'accordo di cui al comma 2 sono altresì stabiliti modalità e indicatori per la verifica dello stato di attuazione del progetto « Ospedale senza dolore » a livello regionale, sono individuate periodiche scadenze per il monitoraggio delle azioni intraprese nell'utilizzo delle risorse disponibili e sono determinate le condizioni da rispettare per accedere ai finanziamenti previsti per i diversi stadi di attuazione del progetto.

ART. 11.

(Coordinamento della rete e del progetto « Ospedale senza dolore »).

1. Con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per realizzare il coordinamento degli interventi e delle misure attuati ai sensi degli articoli da 5 a 9 e dell'articolo 10.

ART. 12.

(Requisiti e criteri di qualità per le cure palliative residenziali).

1. Al fine di garantire a livello nazionale l'omogeneità qualitativa e quantitativa dell'assistenza residenziale, i soggetti erogatori di assistenza residenziale accreditati devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) requisiti strutturali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, e standard quantitativi e qualitativi stabiliti dal decreto del Ministro della salute 22 febbraio 2007, n. 43;

b) pianta organica degli operatori sanitari adeguata al numero dei pazienti

residenti nelle seguenti misure minime: un medico ogni dieci pazienti, un infermiere ogni cinque pazienti, un operatore socio-sanitario ogni otto pazienti;

c) disponibilità delle seguenti figure professionali: fisioterapista, psicologo, assistente sociale, assistente spirituale, nutrizionista, terapeuta occupazionale e medici specializzati in discipline pertinenti;

d) distribuzione gratuita di farmaci e di presidi medici per il trattamento del dolore severo;

e) sostegno psicologico dedicato agli operatori sanitari impiegati nella struttura;

f) carta dei servizi e protocollo di accoglienza;

g) strumenti per la valutazione dell'assistenza erogata;

h) piano programmatico di riunioni di équipe multidisciplinari per la valutazione delle condizioni cliniche dei malati assistiti dalla struttura residenziale e per la definizione degli obiettivi qualitativi e quantitativi delle équipe, coordinate dal dirigente medico della rete.

ART. 13.

(Requisiti e criteri di qualità per le cure palliative domiciliari).

1. Allo scopo di garantire la qualità delle cure palliative erogate, tutte le unità di cure palliative domiciliari devono essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 12, comma 1, lettere da b) a h), e assicurare un livello adeguato di accessi domiciliari e di reperibilità.

2. Il piano assistenziale delle cure palliative domiciliari è concordato dall'équipe multidisciplinare in accordo con il malato, i suoi familiari e con il medico di medicina generale.

ART. 14.

(Formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in cure palliative e in terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative.

2. Nell'attuazione dei programmi di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede l'aggiornamento periodico obbligatorio del personale medico e sanitario impegnato nella terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative e nell'assistenza nel settore delle cure palliative, e in particolare di medici ospedalieri, medici specialisti ambulatoriali territoriali, medici di medicina generale e di continuità assistenziale, attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione alle attività di formazione di cui al comma 1 è requisito obbligatorio indispensabile per svolgere attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio nella terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative e nell'assistenza nel settore delle cure palliative.

4. La formazione di cui al comma 2, nonché un tirocinio obbligatorio della du-

rata di cinque anni presso una delle strutture della rete accreditate in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000, sono requisiti indispensabili per ricoprire incarichi dirigenziali all'interno della stessa rete.

5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le principali società scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore delle cure palliative, definisce i percorsi formativi per i volontari nella rete.

ART. 15.

(Osservatorio nazionale permanente per le cure palliative).

1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito nell'anno 2009 l'Osservatorio nazionale sulla terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative e sulle cure palliative, di seguito denominato « Osservatorio ». L'Osservatorio, alla cui attività collaborano la Commissione nazionale per la formazione continua, l'Agenzia italiana del farmaco e l'Istituto superiore di sanità, fornisce al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alle regioni elementi per la valutazione dell'andamento della prescrizione dei farmaci utilizzati per la terapia del dolore, dell'attuazione delle linee guida del progetto « Ospedale senza dolore » di cui all'articolo 10 nonché dello stato di realizzazione e di sviluppo della rete su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle disomogeneità territoriali. L'Osservatorio provvede a monitorare, in particolare:

a) i dati relativi alla prescrizione e all'utilizzazione di farmaci utilizzati nella terapia del dolore, e in particolare dei farmaci analgesici oppiacei;

b) lo sviluppo della rete, con particolare attenzione alla verifica del rispetto degli indicatori e dei criteri nazionali previsti dalla normativa vigente;

c) lo stato di avanzamento della rete;

d) le prestazioni erogate e gli esiti delle stesse, anche attraverso l'analisi qualitativa e quantitativa dell'attività dei centri per la terapia del dolore e delle strutture della rete;

e) le attività di formazione a livello nazionale e regionale;

f) i programmi e le campagne di informazione a livello nazionale e regionale;

g) le attività di ricerca;

h) gli aspetti economici relativi alla realizzazione e allo sviluppo delle reti di centri e di servizi per la terapia del dolore e delle cure palliative.

2. L'Osservatorio provvede a redigere annualmente un rapporto al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, finalizzato a rilevare l'andamento delle prescrizioni di farmaci per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, con particolare riferimento ai farmaci analgesici oppiacei, a monitorare lo stato delle reti dei centri e dei servizi per la terapia del dolore e delle cure palliative su tutto il territorio nazionale e il livello di omogeneità e di adeguatezza delle stesse, formulando proposte per la risoluzione dei problemi e delle criticità eventualmente rilevati, anche al fine di garantire livelli omogenei di trattamento del dolore su tutto il territorio nazionale.

3. Per l'espletamento dei compiti dell'Osservatorio, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali può avvalersi di figure professionali del Servizio sanitario nazionale con dimostrate competenze specifiche e, anche tramite apposite convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nei settori delle cure palliative e della terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative.

4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio regolamento da adottare entro tre mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, definisce, nel limite della spesa di cui al comma 5, l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori istituiti dalle regioni con propri provvedimenti.

5. Per l'attività e il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa annua di 100 mila euro a decorrere dall'anno 2009.

ART. 16.

(Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nelle terapie del dolore).

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 43, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Per la prescrizione, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008. In tal caso, ai fini della prescrizione si applicano le disposizioni di cui al predetto decreto, e il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta sia ai fini del discarico nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, sia ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira »;

b) alla tabella II, sezione B, dopo la voce: « denominazione comune: Deloraze-

pam » è inserita la seguente: « denominazione comune: Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC) ».

ART. 17.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 3, dall'articolo 5, comma 7, dall'articolo 10, comma 1, e dall'articolo 15, comma 5, pari a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e a 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-

ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 18.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.	
Audizione dei rappresentanti dell'Ente nazionale protezione animali (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	116
Audizione di rappresentanti dell'Ente produttori selvaggina (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	116

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

Audizione dei rappresentanti dell'Ente nazionale protezione animali.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto ROSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Annamaria PROCACCI, *consigliere nazionale dell'Ente nazionale protezione animali*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Susanna CENNI (PD), Carlo NOLA (Pdl) e Roberto ROSSO, *presidente*, ai quali replica Annamaria PROCACCI, *consigliere nazionale dell'Ente nazionale protezione animali*.

Roberto ROSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Ente produttori selvaggina.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto ROSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione

televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Francesco SCALA, *subcommissario dell'Ente produttori selvaggina*, e il dottor Marco Franco FRANOLICH, *direttore tecnico dell'Ente produttori selvaggina*, riferiscono sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Roberto ROSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE:

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'ABI (Associazione bancaria italiana) nell'ambito dell'esame istruttorio della « Proposta di direttiva che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione della crisi (COM(2008)602) » e della « Comunicazione della Commissione: Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza (COM(2007)727 def) 118

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento recante recepimento della direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE. Atto n. 58 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 119

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 123

COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE:

Esame istruttorio della sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee del 13 novembre 2008 (causa C-46/07) avente ad oggetto il regime pensionistico dei dipendenti pubblici (Doc. LXXXIX, n. 53) 119

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 febbraio 2009.

Audizione informale di rappresentanti dell'ABI (Associazione bancaria italiana) nell'ambito dell'esame istruttorio della « Proposta di direttiva che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi

fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione della crisi (COM(2008)602) » e della « Comunicazione della Commissione: Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza (COM(2007)727 def).

L'audizione informale si è svolta dalle 9.15 alle 10.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di regolamento recante recepimento della direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE.

Atto n. 58.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2009.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Gianluca PINI, *presidente*, preannuncia il voto favorevole del gruppo LNP sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Nunziante CONSIGLIO.

La seduta comincia alle 14.45.

Esame istruttorio della sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee del 13 novembre 2008 (causa C-46/07) avente ad oggetto il regime pensionistico dei dipendenti pubblici (Doc. LXXXIX, n. 53).

Elena CENTEMERO (PdL) illustra i contenuti della sentenza in oggetto, ricordando che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con la sentenza del 13 novembre 2008 (causa C-46/07), ha condannato la Repubblica italiana per aver violato gli obblighi derivanti dall'articolo 141 del Trattato che istituisce la Comunità europea, eccedendo che la normativa nazionale consente ai dipendenti pubblici di accedere alla pensione di vecchiaia ad età diverse a seconda del sesso con effetti discriminatori.

La Commissione europea ha avviato, già nel luglio del 2005, la procedura di infrazione da cui è derivata la sentenza di condanna, lamentando la violazione del principio della parità retributiva di cui al predetto articolo 141 per le modalità con le quali è configurato nell'ordinamento italiano il sistema di pensionamento dei dipendenti pubblici.

La sentenza non riguarda i dipendenti privati, in quanto il regime previdenziale amministrato dall'INPS è considerato, anche alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria, un regime cosiddetto « legale », come tale soggetto alla direttiva 79/7/CEE che, all'articolo 7, consente di escludere dal campo di applicazione del principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale la fissazione dei limiti di età per la concessione della pensione di vecchiaia.

Il quadro di riferimento normativo per la previdenza del pubblico impiego è definito dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, che si applica ai dipendenti pubblici e agli altri lavoratori del settore pubblico nonché ai lavoratori che in passato hanno prestato servizio per un ente pubblico. Il regime previdenziale ivi delineato è gestito, come è noto, da un apposito ente, l'Istituto nazionale della previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

Secondo la ricostruzione della Commissione europea, avallata dalla Corte di giustizia, il combinato disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e dell'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335 attribuisce ai dipendenti pubblici il diritto di percepire la pensione di vecchiaia, nell'ambito del regime previdenziale gestito dall'INPDAP, a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. La normativa nazionale offrirebbe, peraltro, solo ai dipendenti pubblici di sesso femminile la possibilità di optare per la permanenza in servizio, senza prevedere una facoltà analoga per i dipendenti di sesso maschile, determinando così una forma di trattamento discriminatorio per gli uomini in violazione dell'articolo 141 del Trattato.

La Corte, nell'accogliere le censure della Commissione europea, ha sostenuto che, ai sensi del citato articolo 141 del Trattato, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. A tal fine, per retribuzione si intende il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

Nella sentenza si precisa che un regime pensionistico di vecchiaia è considerato professionale e rientra quindi nel campo di applicazione del menzionato articolo 141 qualora ricorrano alcuni specifici requisiti. In particolare, è necessario, ai fini dell'attribuzione di tale qualificazione, che la pensione interessi soltanto una categoria particolare di lavoratori, che sia direttamente funzione degli anni di servizio prestati e che il relativo importo sia calcolato in base all'ultimo stipendio del dipendente pubblico.

La Corte, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza comunitaria, ha ritenuto che la pensione di vecchiaia gestita dall'INPDAP appare connotata proprio dai predetti requisiti. Nel

respingere quindi l'argomento sostenuto dall'Italia secondo il quale il regime pensionistico dei dipendenti pubblici, in ragione della privatizzazione del pubblico impiego, sarebbe stato assimilato a quello privato e pertanto non riguarderebbe una categoria particolare di lavoratori, ha affermato che la pensione versata nell'ambito del regime pensionistico del pubblico impiego va qualificata come retribuzione ai sensi dell'articolo 141 del Trattato.

Poiché il predetto articolo 141 vieta qualsiasi discriminazione in materia di retribuzione tra lavoratori in ragione del sesso, la normativa italiana, vincolando la concessione della pensione (che è da ritenersi, come detto, una voce della retribuzione) a un requisito di età che varia in relazione al sesso, finisce per essere in contrasto con il principio della parità retributiva.

La Corte di giustizia ha parimenti escluso che la fissazione, ai fini del pensionamento, di una condizione di età diversa a seconda del sesso possa essere giustificata dall'obiettivo di eliminare discriminazioni a danno delle donne, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 141, paragrafo 4. Tale disposizione, che ha la finalità di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, consente allo Stato membro di mantenere o adottare misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. La Corte ha tuttavia rimarcato che i provvedimenti nazionali adottati per il conseguimento di tale finalità debbono, in ogni caso, essere diretti a sostenere e promuovere la vita lavorativa della donna su un piano di parità rispetto all'uomo. La fissazione, ai fini del pensionamento, di una condizione d'età diversa a seconda del sesso non è tale da compensare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere dei dipendenti pubblici di sesso femminile, ossia a porre rimedio alle difficoltà che le donne possono incontrare durante la loro carriera professionale.

Quanto agli effetti della sentenza e ai profili connessi alla sua attuazione, segnala che, ove lo Stato non provvedesse a dare esecuzione alla pronuncia della Corte di giustizia, la Commissione europea potrebbe avviare una procedura di mancato adempimento *ex* articolo 228 del Trattato. Tale procedura potrebbe concludersi con una nuova sentenza di condanna al pagamento di sanzioni, consistenti in una somma forfetaria e/o in una penalità di mora in relazione alla gravità e alla persistenza dell'inadempimento.

Non va trascurato, inoltre, che il giudice nazionale, come chiarito dalla stessa giurisprudenza comunitaria in un recente precedente (ordinanza 16 gennaio 2008, cause riunite da C-128/07 a C-131/07, relativa all'aliquota agevolata sul trattamento di fine rapporto per il pensionamento anticipato a 50 anni per le donne e a 55 per gli uomini), è obbligato a disapplicare le disposizioni discriminatorie senza attenderne la rimozione da parte del legislatore. La sentenza della Corte potrebbe quindi essere invocata da dipendenti pubblici di sesso maschile dinanzi al giudice italiano per una parificazione al ribasso dell'età pensionabile, con evidenti ripercussioni anche sulla finanza pubblica.

Per quanto concerne le pari opportunità in ambito lavorativo (che trovano riconoscimento anche negli articoli 2 e 3, paragrafo 2, del Trattato, nonché negli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), segnala che la più recente disciplina è ora dettata, a livello comunitario, dalla direttiva 2006/54/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativa all'attuazione del principio di parità di opportunità e di parità di trattamento fra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro. La citata direttiva mira a semplificare, modernizzare e migliorare la normativa comunitaria di settore in materia di occupazione e di lavoro, riunendo in un unico documento (mediante rifusione) le disposizioni introdotte dalle numerose direttive già adottate in materia.

La recente direttiva, oltre a ribadire il principio della parità retributiva tra lavo-

ratori di sesso maschile e femminile, affronta, tra l'altro, gli aspetti connessi alla parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale, per i quali viene specificamente sancito il divieto di discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso. Per regimi professionali di sicurezza sociale si intendono i regimi non regolati dalla citata direttiva 79/7/CEE, aventi lo scopo di fornire ai lavoratori, subordinati o autonomi, raggruppati nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese, di un ramo economico o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni destinate a integrare le prestazioni fornite dai regimi legali di sicurezza sociale o di sostituirsi ad esse, indipendentemente dal fatto che l'affiliazione a questi regimi sia obbligatoria o facoltativa.

Dal punto di vista del campo di applicazione materiale, la direttiva precisa che le disposizioni concernenti la parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale riguardano, tra l'altro, i regimi pensionistici di una categoria particolare di lavoratori come quella dei dipendenti pubblici, se le relative prestazioni sono versate al beneficiario a motivo del suo rapporto di lavoro con il datore di lavoro pubblico.

Nel fornire un'elencazione esemplificativa di misure discriminatorie, la disciplina comunitaria individua tra le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento quelle che si basano direttamente o indirettamente sul sesso per stabilire, tra l'altro, limiti di età differenti per il collocamento a riposo.

Le nuove norme stabiliscono, infine, che la facoltà riconosciuta a uomini e donne di chiedere un'età pensionabile flessibile alle stesse condizioni non è incompatibile con il principio di pari opportunità.

La direttiva 2006/54/CE ha fissato al 15 agosto 2008 il termine per adeguare gli ordinamenti nazionali o per provvedere affinché le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordo. Ove necessario per tener conto di particolari difficoltà, gli Stati membri dispon-

gono tuttavia di un ulteriore anno al massimo per il recepimento delle nuove norme.

Al riguardo, è utile segnalare che la citata direttiva è stata inserita, per il recepimento nell'ordinamento nazionale, nell'Allegato B del disegno di legge comunitaria 2008 (A.S. 1078), attualmente all'esame del Senato.

Sandro GOZI (PD), nel riservarsi di intervenire sul merito della sentenza, che giudica particolarmente importante, ritiene necessario, sotto il profilo metodologico, prevedere la partecipazione di un

rappresentante del Governo alle sedute della Commissione; ciò anche al fine di consentire un approfondimento ed un chiarimento delle diverse soluzioni adottabili, illustrate nella relazione del 19 gennaio 2009 della Commissione di studio sulla parificazione dell'età pensionabile, operante presso il Dipartimento della funzione pubblica.

Nunziante CONSIGLIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Schema di regolamento recante recepimento della direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE (Atto n. 58).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di regolamento recante recepimento della direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE;

evidenziato che lo schema di regolamento in oggetto consente di risolvere positivamente la procedura di infrazione n. 2007/1123 relativa al mancato recepimento della direttiva 2005/45/CE;

valutato che – nelle more della definizione, mediante decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle procedure di cui al secondo comma dell'articolo 292-*bis* del codice della navigazione – lo schema di regolamento prevede che, nei primi sei mesi dalla sua entrata in vigore, la conoscenza della lingua e della normativa italiana da parte del comandante e del primo ufficiale sia attestata dall'armatore;

rilevato che la disciplina comunitaria relativa alla formazione per la gente di mare è da ultimo confluita, per ragioni di chiarezza e di organicità, nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare del 19 novem-

bre 2008, n. 2008/106/CE, entrata in vigore il 23 dicembre 2008;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, valuti il Governo l'opportunità di definire sin d'ora, nell'ambito dello schema di regolamento in oggetto, le procedure per la verifica dei programmi di qualificazione professionale e della conoscenza della lingua e della legislazione italiana da parte del comandante e del primo ufficiale, sopprimendo conseguentemente il rinvio al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'articolo 292-*bis* del codice della navigazione; in subordine, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la novella all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 (nuovo comma 2-*bis*), in modo da garantire che il termine di 6 mesi fissato per la validità dell'attestazione rilasciata dall'armatore in ordine alla conoscenza della lingua e della normativa italiana da parte del comandante e del primo ufficiale decorra dalla data di entrata in vigore del presente schema di regolamento e non dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001;

2) valuti il Governo l'opportunità di garantire che le disposizioni di cui all'articolo 5 dello schema di regolamento – che prevedono, modificando l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 324/2001, la determinazioni di eventuali disposizioni più favorevoli in materia di requisiti di accesso relativi all'istruzione e alla formazione per i lavoratori marittimi che prestano la propria opera a bordo di unità adibite esclusivamente a viaggi costieri – siano comunque conformi ai requisiti minimi definiti dalla normativa comunitaria.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	125
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	128
DL 3/09: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie. C. 2227 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	126
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	129
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. C. 2105 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	127
INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:	
Incontro con una delegazione del Comitato Permanente della Camera dei Deputati del Parlamento della Repubblica Ceca per lo Sviluppo Regionale ed Amministrazione Pubblica	127

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.

Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini.
(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in

titolo, composto da un solo articolo, il quale dispone che i comuni Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, della provincia di Pesaro e Urbino, siano distaccati dalla Regione Marche, nel territorio della quale sono attualmente compresi, per essere aggregati alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini. Segnala che il provvedimento s'inserisce nella procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, per il distacco di comuni o province da una regione e la conseguente aggregazione ad altra regione; procedura che, per quanto concerne i comuni in oggetto, è in corso, essendosi svolto con esito positivo il referendum popolare previsto dalla disposizione costituzionale. Rileva che il testo in esame prevede la nomina, entro tre mesi

dall'entrata in vigore della legge, di un commissario per procedere, con le amministrazioni regionali e provinciali coinvolte, agli adempimenti necessari per attuare quanto previsto dalla legge. Il provvedimento prevede la rideterminazione delle tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Pesaro e Urbino e di Rimini; gli atti e gli affari amministrativi pendenti presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna. Segnala che il Consiglio regionale delle Marche ha reso il proprio parere in senso contrario al distacco, mentre la regione Emilia-Romagna ha reso parere favorevole all'aggregazione. Fa notare che la materia trattata, ai sensi del menzionato articolo 132, comma secondo, della Costituzione, che rinvia alla legge della Repubblica, rientra nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) dichiara di concordare con la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 3/09: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.

C. 2227 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, approvato dal Senato e su cui la Commissione ha espresso parere alla 1^a

Commissione del Senato in data 4 febbraio 2009. Osserva che l'articolo 1 reca disposizioni sull'eventuale contemporaneo svolgimento delle elezioni europee ed amministrative, l'articolo 1-bis modifica l'articolo 16 della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee e l'articolo 1-ter regola le dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali. Evidenzia quindi che l'articolo 2 regola il voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea, per motivi di servizio o missioni internazionali, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, l'articolo 3 reca norme sul voto dei cittadini temporaneamente all'estero, per motivi di servizio o missioni internazionali, in occasione di *referendum*, l'articolo 4 sulla funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e l'articolo 4-bis dispone l'ammissione ai seggi elettorali degli osservatori dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala in particolare che l'articolo 1 mira ad introdurre disposizioni per consentire, nell'anno 2009, il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con il primo turno di elezioni amministrative, anticipando l'inizio della votazione per tutte le consultazioni abbinate sin dal pomeriggio di sabato, per poi chiudere la votazione alle ore 22 della domenica. Evidenzia che la disposizione rende possibile l'abbinamento, ma non lo impone, lasciando la possibilità di fissare, da parte del Ministro dell'interno per gli enti delle regioni a statuto ordinario e da parte delle regioni a statuto speciale, date di votazione per le consultazioni amministrative diverse da quelle fissate per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Si sofferma quindi sull'articolo 4, che assicura, per l'anno 2009, la possibilità di funzionamento delle commissioni elettorali circondariali, competenti in materia di revisione delle liste degli elettori e sull'ammissione delle liste dei candidati alle elezioni comunali, anche in caso di assenza

dei membri o nel corso del rispettivo procedimento di decadenza.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

C. 2105 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, nel richiamare i contenuti del provvedimento in esame, si riserva di

presentare una proposta di parere in esito agli interventi svolti in discussione generale sul testo medesimo.

Davide CAPARINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

Incontro con una delegazione del Comitato Permanente della Camera dei Deputati del Parlamento della Repubblica Ceca per lo Sviluppo Regionale ed Amministrazione Pubblica.

L'incontro informale si è svolto dalle 15 alle 16.

ALLEGATO 1

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna (Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 63 e abb., in corso di esame presso la I Commissione della Camera: « Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione »;

preso atto che la materia trattata rientra nell'ambito della potestà esclusiva dello Stato in quanto l'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, stabilisce che si può, con l'approvazione della

maggioranza delle popolazioni delle province e dei comuni interessati, espressa mediante *referendum*, e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra;

considerato che il consiglio regionale delle Marche ha espresso parere contrario al distacco mentre la regione Emilia-Romagna ha reso parere favorevole all'aggregazione, ravvisandosi pertanto l'opportunità di una valutazione del merito di tali pronunciamenti nel corso dell'esame del provvedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

DL 3/09: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (C. 2227 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2227 di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, approvato dal Senato e in corso di esame presso la I Commissione della Camera, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie, su cui la Commissione ha espresso parere in data 4 febbraio 2009 alla 1^a Commissione del Senato;

considerato il contenuto del provvedimento d'urgenza, che regola l'eventuale contemporaneo svolgimento delle elezioni europee ed amministrative, reca norme sul voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e disciplina la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione della legislazione (ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246)

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	130
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del professor Alfonso Celotto	130

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE. — Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il professor Alfonso Celotto.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire tale forma di pubblicità per la procedura informativa all'ordine del giorno ed informa che, ove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del professor Alfonso Celotto.

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 18 febbraio 2009.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Celotto, capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione normativa, per la disponibilità dimostrata nei confronti della Commissione e introduce i temi oggetto dell'audizione.

Il professor CELOTTO ringrazia il Presidente per l'opportunità offertagli e sottolinea l'importanza di uno stretto rapporto di collaborazione e di costante confronto tra il Governo e la Commissione sulle tematiche oggetto dell'audizione.

Il termine «semplificazione» sembra essere diventato di moda in questi ultimi anni, ma corrisponde ad un'esigenza antica e profonda. In Italia la semplificazione ha vissuto diverse stagioni, a partire da quella della delegificazione, per passare a quella dei testi unici misti e infine dei codici di settore. Con la legge di semplificazione n. 246 del 2005 è stato introdotto un ulteriore strumento, il cosiddetto taglia-leggi, che ha suscitato perplessità a livello dottrinario, ma che si sta dimostrando estremamente utile ed efficace. Sulla base del procedimento delineato dalla citata legge n. 246 le strutture mi-

nisteriali hanno operato un censimento della legislazione vigente e stanno lavorando, a stretto contatto con la struttura di missione del Ministro per la semplificazione, per individuare in tempi brevi l'elenco delle norme anteriori al 1970 da mantenere in vigore e l'elenco delle norme da sottoporre ad abrogazione esplicita. Il ministro Calderoli conta di presentare al Consiglio dei ministri entro il mese di maggio gli schemi di decreti legislativi in cui saranno individuate le disposizioni da mantenere in vigore dare poi avvio alla fase di consultazione prevista dalla legge, che vedrà attivamente coinvolta anche la Commissione per la semplificazione.

Attualmente sono state acquisiti elementi informativi dalla metà delle amministrazioni coinvolte e sono stati costituiti tre grandi archivi, il primo comprendente le norme da sottrarre all'effetto abrogativo, il secondo comprendente le norme da abrogare e il terzo comprendente le disposizioni dubbie, o perché le amministrazioni non sanno dire se le disposizioni sono in vigore o meno, o perché queste si riferiscono a più amministrazioni o perché sono disposizioni di cui nessuno rivendica la competenza.

Alcuni problemi restano aperti. In primo luogo, la legge di semplificazione per il 2005 prevede che alcuni settori restino esclusi dal meccanismo di abrogazione generalizzata. Di questi alcuni non hanno confini semantici facilmente individuabili – si pensi per esempio alle disposizioni in materia assistenziale e previdenziale. Inoltre, si discute se nei decreti legislativi vadano indicati gli atti normativi primari da mantenere in vigore o, come sembra più corretto, le singole disposizioni. Non è ancora chiaro se sia sufficiente mantenere in vigore la legge di conversione di un decreto-legge, ritenendo che essa assorba il decreto-legge che ha convertito, o se sia preferibile « salvare » entrambi gli atti. Infine si pone la questione della abrogazione delle norme oggetto di rinvio da parte di altri disposizioni e delle norme che contengono esclusivamente « novelle ».

La fase ricognitiva delineata mira ad assicurare la certezza dello *stock* normativo vigente e a sfoltire il numero di atti normativi primari, anche in vista della creazione della banca dati pubblica gratuita della legislazione vigente, alla cui realizzazione il Ministro Calderoli attribuisce una grande rilevanza. A questa fase dovrà necessariamente seguire una seconda fase di riordino e riassetto normativo che porti alla predisposizione di codici di settore da parte delle amministrazioni competenti. Attualmente alcuni Ministeri, in particolare quello delle politiche agricole, della difesa e dei beni e attività culturali, sono giunti ad una fase avanzata di realizzazione; l'auspicio è che anche le altre amministrazioni intraprendano in tempi rapidi questo cammino. Al termine di questo percorso la stessa disposizione della legge n. 246 del 2005 che prevede il meccanismo taglia-leggi avrà esaurito i suoi effetti e potrà essere, a sua volta, abrogata.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Celotto per l'ampia relazione svolta e condivide le sue valutazioni in ordine all'estrema utilità del meccanismo introdotto dalla legge n. 246 del 2005. Sottolinea l'importanza di un *self-restraint* da parte del Governo e del Parlamento nel non rilegiferare su materie delegificate.

La senatrice LEDDI si unisce ai ringraziamenti per l'eccellente relazione che fornisce utili spunti di valutazione alla Commissione sullo stato di avanzamento del meccanismo taglia-leggi. In relazione ad alcune delle criticità individuate dal professor Celotto, chiede se sia possibile riunire le disposizioni sparse che vengono sottratte al meccanismo di abrogazione generalizzata inserendole in un unico testo di legge. Sottolinea inoltre l'opportunità, di valorizzare, anche a livello di comunicazione istituzionale, il procedimento « taglia-leggi », di cui invece spesso sugli organi di stampa vengono enfatizzati i pochi effetti negativi.

Il professor CELOTTO, rispondendo alle osservazioni svolte, sottolinea come rappresenti un grande successo per l'Esecutivo l'approvazione senza voti contrari del decreto-legge n. 200 del 2008, a dimostrazione che la tematica della semplificazione non presenta coloriture politiche o partitiche. Ringrazia in particolare la senatrice Leddi per i suggerimenti formulati e condivide l'utilità di un decreto legisla-

tivo di riordino che raccolga le disposizioni sparse che sono sopravvissute all'effetto ghiottina.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Celotto e dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	133
Audizione del Procuratore Nazionale Antimafia	133
Sulla pubblicità dei lavori	133
Seguito dell'audizione del Ministro della giustizia	134
Sull'ordine dei lavori	134
Comunicazioni del presidente	134

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.

La seduta comincia alle 14.25.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del Procuratore Nazionale Antimafia.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione esprimendo il proprio ringraziamento, anche a nome della Commissione, al Procuratore Nazionale Antimafia, dottor Pietro Grasso.

Il procuratore GRASSO svolge la propria relazione e, in accoglimento della collaborazione istituzionale proposta dalla Commissione sul tema dell'infiltrazione mafiosa nell'economia legale, consegna un apposito documento.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.

La seduta comincia alle 15.30.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori

della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Seguito dell'audizione del Ministro della giustizia.

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell'audizione del ministro della giustizia, onorevole Angelino Alfano, per la conclusione della sua audizione.

Il ministro ALFANO svolge la replica al dibattito tenutosi nella seduta del 19 febbraio 2009.

Sull'ordine dei lavori.

Intervengono il senatore LUMIA auspicando che il confronto con il Ministro possa proseguire anche in forma scritta; il senatore VIZZINI per rendere conto di future iniziative dell'OSCE; il senatore GARRAFFA richiamando il tenore del proprio intervento reso nella seduta del 19 febbraio; il deputato GRANATA per proporre la costituzione di un gruppo di lavoro comune tra la Commissione e il Ministero ai fini della elaborazione di un

testo unico della normativa antimafia; il deputato GARAVINI per proporre la costituzione in seno alla Commissione di un gruppo di lavoro *ad hoc* sul tema delle intercettazioni; il senatore CARUSO per una precisazione sul ruolo della Commissione in relazione alla proposta del deputato Garavini; il senatore LI GOTTI per auspicare una riflessione dell'Esecutivo sul disegno di legge recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

Comunicazioni del presidente.

Il PRESIDENTE comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, nella riunione di martedì 17 febbraio 2009, che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva e dell'articolo 23, comma 1 del regolamento interno, della collaborazione, per l'espletamento delle funzioni di ufficiale di collegamento rispettivamente del primo dirigente, dottor Andrea Caridi per la Polizia di Stato, del colonnello Paolo D'Ambola per l'Arma dei Carabinieri, del colonnello Francesco Paolo Rampolla per la Guardia di Finanza e del tenente colonnello dell'Arma dei Carabinieri Giorgio Pieraccini per la Direzione Investigativa Antimafia.

La seduta termina alle 16.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA) <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	135
Sui lavori della Commissione	135

Mercoledì 25 febbraio 2009. – Presidenza del vicepresidente Antonino LO PRESTI.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA).

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

L'avvocato Giuseppe SILECI, *Presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i senatori Elio LANNUTTI (IdV) e Adriano MUSI (PD), e i deputati Antonino LO PRESTI, *presidente*, Giulio SANTAGATA (PD) e Nedo Lorenzo POLI (UdC).

Replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione, l'avvocato Giuseppe SILECI, *Presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione.

Il deputato Giulio SANTAGATA (PD) rileva come la Commissione stia approfondendo il tema dell'indagine conoscitiva che deve valutare l'impatto della crisi finanziaria sul sistema delle casse previdenziali e come ciò rilevi anche in vista della scadenza del termine per la redazione dei nuovi bilanci tecnici che la Commissione stessa dovrà esaminare.

Segnala inoltre che nel disegno di legge di conversione del decreto « milleproroghe », approvato ieri dalla Camera, è pre-

visto che gli enti previdenziali pubblici debbano rientrare in possesso di beni immobili del valore di circa 2 miliardi di euro, già oggetto di cartolarizzazione in passato, ma rimasti invenduti. Senza entrare nel merito dell'operazione, ritiene doveroso che la Commissione svolga una serie di audizioni dei vertici dei principali enti previdenziali pubblici, verificando in tal modo l'impatto che l'operazione stessa può determinare sui bilanci di quegli enti.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, assicura che rappresenterà al Presidente Jannone le preoccupazioni sollevate dal deputato Santagata.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale (<i>Deliberazione di una variazione del programma</i>)	137
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del Direttore dell'Agenzia del Territorio, dottoressa Gabriella Alemanno (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	137

Mercoledì 25 febbraio 2009. — *Presidenza del presidente Maurizio LEO.*

La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale.

(*Deliberazione di una variazione del programma*).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, propone di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale, sul quale è stata acquisita l'intesa dei Presidenti delle Camere, con l'audizione dei Direttori e dei dirigenti delle Agenzie del Territorio e delle Dogane.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera la variazione del programma dell'indagine conoscitiva nei termini illustrati dal Presidente.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del Direttore dell'Agenzia del Territorio, dottoressa Gabriella Alemanno.

(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la

pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(*Così rimane stabilito*).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà quindi la parola alla dottoressa Gabriella ALEMANNINO, *Direttore dell'Agenzia del Territorio*.

La dottoressa ALEMANNINO svolge un'ampia e dettagliata relazione al termine della quale intervengono per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD), i senatori Rosario Giorgio COSTA (PdL), Candido DE ANGELIS (PdL) e Lucio D'UBALDO (PD).

Il Direttore dell'Agenzia del Territorio risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, ringrazia la dottoressa ALEMANNINO e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati.

Audizione del ministro dell'interno, Roberto Maroni (*Svolgimento e conclusione*) 138

AVVERTENZA 138

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Alessandra MUSSOLINI. — Interviene il ministro dell'interno, Roberto Maroni.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati.

Audizione del ministro dell'interno, Roberto Maroni.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Roberto MARONI, *ministro dell'interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la deputata Gabriella

CARLUCCI (PdL), le senatrici Luciana SBARBATI (PD) e Giuliana CARLINO (IdV), il deputato Sandra ZAMPA (PD), le senatrici Amalia SCHIRRU (PD), Anna Maria SERAFINI (PD) e Rita GHEDINI (PD), nonché Alessandra MUSSOLINI, *presidente*.

Roberto MARONI, *ministro dell'interno*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente	3
Proposta di convalida dell'elezione del deputato Augusto Di Stanislao	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Esame della domanda di autorizzazione a eseguire la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Angelucci (doc. IV, n. 4) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, C. 452 Ria, C. 692 Consiglio regionale della Lombardia e C. 748 Paniz (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	24
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	26
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di un'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modificazione dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province (<i>Deliberazione</i>)	30
Sull'ordine dei lavori	30

SEDE REFERENTE:

DL 3/2009: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie. C. 2227 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	30
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato ed abb. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio. Testo unificato C. 1421 Paglia e C. 1827 Pelino (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dal comitato)</i>	38
Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere. Testo base C. 2120, approvato dalla 4 ^a Commissione del Senato, e C. 1896 Cirielli (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	36
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore)</i>	39
Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Testo unificato C. 326 Stefani ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dal comitato)</i>	40
AVVERTENZA	37

II Giustizia**SEDE CONSULTIVA:**

Norme in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. C. 907 Bernardini (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	41
Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. C. 326 Stefani ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	43

SEDE REFERENTE:

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. C. 2232 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	44
Inapplicabilità e cessazione degli effetti di misure di prevenzione a seguito di sentenza irrevocabile di proscioglimento. C. 1505 Belcastro (<i>Esame e rinvio</i>)	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Atto n. 55 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	51
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	52

III Affari esteri e comunitari**COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:****INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.	
Seguito dell'audizione del Ministro Valentino Simonetti, Presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	53

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Colonnello Roberto Rossetti, Capo Dipartimento Immunoematologia presso il Policlinico Militare di Roma, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Ascierto e C. 1444 Oppi, recanti « Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia »	54
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Centro Studi Osservatorio Militare, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00049 Villecco Calipari, n. 7-00092 Ascierito e n. 7-00098 Fava, sull'alienazione degli alloggi del Ministero della difesa	54
Audizione di rappresentanti del Comitato Famiglie Militari per la Casa, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00049 Villecco Calipari, n. 7-00092 Ascierito e n. 7-00098 Fava, sull'alienazione degli alloggi del Ministero della difesa	54

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-A Governo e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	55
DL 208/2008: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	56

VII Cultura, scienza e istruzione**ATTI DEL GOVERNO:**

Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali per l'anno 2009. Atto n. 60 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	67
Sui lavori della Commissione	70

SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2009: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie. C. 2227 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	71
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**COMITATO DEI NOVE:**

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato	77
--	----

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi e C. 1926 Fava (<i>Esame e rinvio</i>)	77
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo marzo-aprile 2009	80
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:**

Sulla missione a Tirana di una delegazione della Commissione, in occasione dell'incontro interparlamentare sul Corridoio VIII (4-6 febbraio 2009)	81
ALLEGATO (<i>Relazione</i>)	84

AUDIZIONI INFORMALI:

Elementi informativi e valutazioni in merito ad una disciplina nazionale concernente la rete internet.	
Audizione di rappresentanti di AIIP (Associazione italiana internet providers)	83
Audizione di rappresentanti di Google Italia	83

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco e C. 1998 Guido Dussin	83
--	----

X Attività produttive, commercio e turismo**SEDE CONSULTIVA:**

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	93
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale (<i>Deliberazione</i>)	96
<i>ALLEGATO (Programma approvato dalla Commissione)</i>	97
(<i>Obiettivi e termine dell'indagine</i>)	100
(<i>Soggetti da audire</i>)	101

XI Lavoro pubblico e privato**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.	
Audizione di rappresentanti dell'UGL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	102
Audizione di rappresentanti dell'ABI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	102

XII Affari sociali**COMITATO RISTRETTO:**

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche. C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura	104
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Testo unificato C. 326 Stefani e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	104
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative. C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	105
<i>ALLEGATO (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base)</i>	107
Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge n. 451/1997. C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitano Santolini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106

XIII Agricoltura**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.	
Audizione dei rappresentanti dell'Ente nazionale protezione animali (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	116
Audizione di rappresentanti dell'Ente produttori selvaggina (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	116

XIV Politiche dell'Unione europea

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE:

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'ABI (Associazione bancaria italiana) nell'ambito dell'esame istruttorio della « Proposta di direttiva che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione della crisi (COM(2008)602) » e della « Comunicazione della Commissione: Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza (COM(2007)727 def) 118

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento recante recepimento della direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE. Atto n. 58 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 119

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 123

COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE:

Esame istruttorio della sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee del 13 novembre 2008 (causa C-46/07) avente ad oggetto il regime pensionistico dei dipendenti pubblici (Doc. LXXXIX, n. 53) 119

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini (Parere alla I Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 125

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 128

DL 3/09: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie. C. 2227 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 126

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 129

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. C. 2105 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) (*Seguito esame e rinvio*) 127

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione del Comitato Permanente della Camera dei Deputati del Parlamento della Repubblica Ceca per lo Sviluppo Regionale ed Amministrazione Pubblica 127

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE (ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246)

Sulla pubblicità dei lavori 130

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del professor Alfonso Celotto 130

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	133
Audizione del Procuratore Nazionale Antimafia	133
Sulla pubblicità dei lavori	133
Seguito dell'audizione del Ministro della giustizia	134
Sull'ordine dei lavori	134
Comunicazioni del presidente	134

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	135
Sui lavori della Commissione	135

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale (<i>Deliberazione di una variazione del programma</i>)	137
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del Direttore dell'Agenzia del Territorio, dottoressa Gabriella Alemanno (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	137

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati.	
Audizione del ministro dell'interno, Roberto Maroni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	138
AVVERTENZA	138

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 2,94



16SMC0001450